

S A D R Ź A J – I N D I C E**Str. – Pag.**

Rovinj-Rovigno, 26. veljače 2013. 26 febbraio 2013		
	Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise – Atti del Comitato per lo Statuto, il regolamento di procedura e le prescrizioni	
1.	Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Rovinja-Rovigno – pročišćeni tekst	2
	Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno - testo emendato	3
	Akti Gradonačelnika – Atti del Sindaco	
2.	Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno kao javni naručitelj u 2013.g.	162
	Delibera sulla nomina dei rappresentanti autorizzati del committente nei procedimenti di pubblico acquisto che vengono attuati dalla Città di Rovinj-Rovigno quale committente pubblico nel 2013	163
3.	Zaključak o utvrđivanju Plana nabave, roba i radova i usluga za 2013.g	164
	Conclusioni relative alla definizione del Piano d'acquisto di merci, lavori e servizi per l'anno 2013	165

Atti del Comitato per lo Statuto, il regolamento di procedura e le prescrizioni

In base alla disposizione dell'articolo 18 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 8/04) e dell'articolo 8 della Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.6/12), il Comitato per lo Statuto, il regolamento di procedura e le prescrizioni, alla seduta tenutasi il 25 febbraio 2012, ha definito il testo emendato dal Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno.

Il testo emendato della Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno comprende la Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.9a/05) e la Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.6/12).

DELIBERA
sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno
testo emendato

Articolo 1

Viene emanato il testo emendato del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno, in base alla Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" n.9a/05 (di seguito nel testo: PPUG), redatto dalla ditta "URBING" s.r.l. di Zagabria, numero del piano A-206/2001 del mese di febbraio 2005 e in base alla Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.6/12) redatta dalla ditta "URBING" s.r.l. di Zagabria, numero di elaborato: A-488/2010 del mese di aprile 2012 (di seguito nel testo: ID PPUG).

Articolo 2

Parte integrante di questa Delibera è l'elaborato che consiste in:

Libro 1 – A parte testuale: I motivazione

II Disposizioni operative

B parte grafica (allegati cartografici)

Libro 2 – ALLEGATI OBBLIGATORI

LIBRO 1**A) PARTE TESTUALE****0 PREMESSA****I MOTIVAZIONE****1. PUNTI DI PARTENZA**

- 1.1. Posizione, importanza e peculiarità del territorio della città rispetto all'ambiente e al sistema della Regione e dello Stato
 - 1.1.1. Dati fondamentali sulla situazione nell'ambiente
 - 1.1.2. Caratteristiche dello sviluppo ambientale e delle risorse
 - 1.1.3. Indici di pianificazione e obblighi che risultano dai documenti di assestamento ambientale dell'ampia zona e valutazione dei piani ambientali esistenti
 - 1.1.4. Valutazione della situazione, possibilità e limiti di sviluppo rispetto ai dati demografici ed economici e indici ambientali

2. TRAGUARDI DELLO SVILUPPO ED ASSETTO AMBIENTALE

- 2.1. Traguardi dello sviluppo ambientale d'importanza regionale
 - 2.1.1. Sviluppo della città e degli abitati a funzione particolare e sistemi infrastrutturali
 - 2.1.2. Sfruttamento razionale delle fonti naturali
 - 2.1.3. Salvaguardia dell'equilibrio ecologico e delle parti dell'ambiente di valore
- 2.2. Traguardi dello sviluppo ambientale d'importanza cittadina**
 - 2.2.1. Sviluppo demografico
 - 2.2.2. Scelta della struttura di sviluppo ambientale
 - 2.2.3. Sviluppo degli abitati, infrastruttura sociale, comunale e della circolazione
 - 2.2.4. Tutela dei valori paesaggistici e naturali e delle peculiarità degli organici storico - culturali
- 2.3. Traguardi dell'assestamento ambientale degli abitati sul territorio della città**
 - 2.3.1. Sfruttamento razionale e tutela dell'ambiente
 - 2.3.2. Assestamento dei territori fabbricabili degli abitati

2.3.3. Incentivazione dell'asestamento degli abitati e infrastruttura comunale

3. PIANO DI ASSESTAMENTO AMBIENTALE

3.1. Quadro dello sviluppo ambientale sul territorio della città rispetto alla struttura ambientale ed economica della Regione

3.2. Organizzazione dell'ambiente, fondamentali destinazioni e sfruttamento delle aree

3.2.1. Futuro sviluppo demografico

3.2.2. Organizzazione dell'ambiente – sistema degli abitati centrali

3.2.3. Destinazione fondamentale e sfruttamento dell'ambiente

3.3. Quadro delle attività economiche e sociali

3.3.1. Quadro delle attività economiche

3.3.2. Quadro delle attività sociali

3.4. Condizioni di sfruttamento e tutela dell'ambiente

3.4.1. Presentazione delle aree per zone di particolare valore e organici ambientali

3.4.2. Tutela del patrimonio naturale

3.4.3. Tutela del patrimonio culturale

3.4.4. Zone con particolari limiti di sfruttamento

3.4.5. Tutela di valore e caratteristiche particolari

3.4.6. Estensione dell'elaborazione di piani di assestamento ambientale

3.5. Sviluppo dei sistemi infrastrutturali

3.5.1. Sistema del traffico

3.5.2. Sistema energetico

3.5.3. Sistema d'economia idrica

3.6. Trattamento dei rifiuti

3.7. Impedimento degli influssi sfavorevoli sull'ambiente

3.8. Provvedimenti di protezione dal pericolo bellico

II. DISPOSIZIONI OPERATIVE

0. Disposizioni generali

1. Condizioni per la determinazione della destinazione delle aree sul territorio della città

2. Condizioni per l'asestamento dell'ambiente

2.1. Edifici e interventi d'importanza per lo Stato e la Regione Istriana

2.2. Territorio fabbricabile degli abitati

2.3. Strutture fabbricate esternamente all'abitato

3. Condizioni per la disposizione delle attività economiche

3.1. Territori fabbricabili delle zone a destinazione turistico-alberghiera

3.2. Territori fabbricabili della zona ricreativa – golf

3.3. Territori fabbricabili delle zone adibite alle attività economiche

4. Condizioni per la disposizione delle attività sociali

5. Condizioni di assestamento dei tracciati e delle superfici per l'infrastruttura comunale

5.1. Traffico

5.2. Infrastruttura comunale

6. Provvedimenti di tutela dei valori paesaggistici e naturali e degli organici storico-culturali

6.1. Tutela del patrimonio naturale

6.2. Tutela dei beni culturali

6.3. Aree con particolari limitazioni nell'uso

7. Trattamento dei rifiuti

8. Provvedimenti che impediscono influssi sfavorevoli sull'ambiente

9. Provvedimenti di attuazione del piano

9.1. Obbligo di elaborazione dei piani ambientali

9.2. Ristrutturazione degli edifici la cui destinazione è contraria a quella pianificata

10. Provvedimenti di protezione da calamità naturali e di altro tipo

B) PARTE GRAFICA

1.	Uso e destinazione delle aree	1:25.000
2.1.	Sistema delle comunicazioni	1:25.000
2.2.	Sistema energetico	1:25.000
2.3.	Sistema dell'economia idrica	1:25.000
3.1.A	Condizioni per l'uso, l'assetto e la tutela dell'ambiente – delle aree a condizioni d'uso particolari – Tutela del patrimonio naturale	1:25.000
3.1.B	Condizioni per l'uso, l'assetto e la tutela dell'ambiente – delle aree a condizioni d'uso particolari – Rete ecologica	1:25.000
3.1.C	Condizioni per l'uso, l'assetto e la tutela dell'ambiente – delle aree a condizioni d'uso particolari – Tutela del patrimonio culturale	1:25.000
3.2	Aree di applicazione di condizioni particolari d'assetto e tutela	1:25.000
4.	Territori fabbricabili – mappa sommaria	1:10.000
4.1.	Territorio fabbricabile della zona turistica di Villas Rubin-Polari e della zona turistica Vestre	1:5.000
4.2.	Area fabbricabile delle zone turistiche di Valalta e Monsena-Valdaliso	1:5.000
4.3.	Territorio fabbricabile dell'abitato di Villa di Rovigno, Cocaletto (parte dislocata dell'abitato di Rovinj-Rovigno)	1:5.000
4.4.	Territori fabbricabili – Parti dislocate degli abitati – stanzie	1:5.000
4.5.	Aree fabbricabili del campo da golf "San Marco" e zona di attività economiche – sfrutt. di materie prime minerali	1:5.000
4.6.	Aree fabbricabili della zona di attività economiche – comunale e di servizio	1:5.000
4.7.	Territorio fabbricabile dell'abitato di Rovinj - Rovigno	1:10.000
5.1.	Territorio costiero protetto Parte settentrionale del territorio della città	1:10.000
5.2.	Territorio costiero protetto Parte meridionale del territorio della città	1:10.000

LIBRO 2. ALLEGATI OBBLIGATORI:

ALLEGATO I	Motivazione al Piano
ALLEGATO II	Elenco dei regolamenti e documenti che vanno rispettati nell'elaborazione del Piano
ALLEGATO III	Richieste per l'elaborazione del Piano
ALLEGATO IV	Dati sulle specie, i biotopi, aree evidenziate e territori della Rete ecologica della RC con la proposta dei provvedimenti tutelativi per le necessità delle modifiche ed integrazioni del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno
ALLEGATO V	Benestare e parere degli organismi competenti in relazione alla Bozza definitiva della proposta del Piano
ALLEGATO VI	Relazione sul dibattito preliminare
ALLEGATO VII	Relazione sul dibattito pubblico
ALLEGATO VIII	Evidenza dei procedimenti di elaborazione ed emanazione del Piano
ALLEGATO IX	Riassunto del Piano per il pubblico
PRILOG X	Documentazione relativa all'autorizzazione specialistica dell'elaboratore del Piano per la redazione di piani ambientali

Articolo 3

La proposta definitiva del Piano regolatore della Città di Rovigno dispone dei seguenti consensi:

- del Ministero per la tutela dell'ambiente e l'assetto ambientale della Repubblica di Croazia Classe: 350-02/05-04/172, Nr.prot.:531-06-05-2 del 30 novembre 2005,
- del Ministero dell'agricoltura, la silvicoltura e l'economia idrica della Repubblica di Croazia Classe: 350-02/05-01/55, Nr.prot.:525-09-A.B.P./05-02 del 5 ottobre 2005,
- del Ministero della cultura della Repubblica di Croazia – Sovrintendenza per la tutela dei beni culturali – Sezione di Pola, Classe: 612-08/03-02/16, Nr.prot.:532-04-11/2-05/05 del 14 aprile 2005,
- dell'Ufficio dell'amministrazione statale nella Regione istriana, Servizio per l'assetto ambientale, la tutela dell'ambiente, l'edilizia e gli affari giuridico-patrimoniali, Sezione di Rovigno Classe: 350-05/05-01/289, Nr.prot.:2163-12/05-05-4 dell'11 ottobre 2005,
- del Settore amministrativo per l'assetto ambientale, l'edilizia e la tutela dell'ambiente, Istituto per l'assetto ambientale di Pola, Regione Istriana, Classe: 350-01/05-01/22, Nr.prot.:2163/1-08-01-05-5 del 10 ottobre 2005.

In base all'articolo 97 della Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia (Gazzetta ufficiale, nn. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 e 50/12) in merito alla proposta definitiva di modifica e integrazione al Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno, sono stati ottenuti:

- il parere dell'Istituto per l'assetto territoriale della Regione Istriana, Classe: 350-02/10-04/18, numprot: 2163/1-20-01/9-12-08 del 21 giugno 2012, e
- il consenso del Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale della Repubblica di Croazia, Classe: 350-02/12-11/31, numprot: 531-05-1-1-12-03, del 16 luglio 2012.

Articolo 4

L'elaborato del Piano è stato redatto in cinque (5) esemplari autentici, uno dei quali viene custodito presso l'Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco ed uno presso il Settore amministrativo per la pianificazione territoriale e l'edilizia, dove si custodisce anche il dischetto per il lavoro al computer con la chiave d'uso.

L'elaborato delle modifiche e integrazioni al Piano è stato redatto in otto (8) esemplari autentici, uno dei quali viene custodito presso l'Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco ed uno presso il Settore amministrativo per la pianificazione territoriale e l'edilizia, dove si custodisce anche la registrazione elettronica su CD.

Articolo 5

Con l'entrata in vigore della Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.9a/05) cessa di valere la Delibera sull'emanazione del Piano regolatore del Comune di Rovigno ("Bollettino ufficiale del Comune di Rovigno", nn. 3/92, 3a/92, 1/01,9/03 e "Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 1/99) per il territorio della Città di Rovigno.

Con l'entrata in vigore della Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.6/12) cessano di valere parti dell'elaborato di cui nella Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.9a/05) dal titolo "Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno" che cambiano e vengono completati con l'elaborato: "Modifiche e integrazioni al piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno" che è parte integrante della Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno.

I procedimenti avviati in base alle disposizioni della Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 09a/05), fino all'entrata in vigore della Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno verranno portati a termine secondo le disposizioni della Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 09a/05), se sono più favorevoli per la parte e se non sono contrari alla Legge e a regolamenti particolari.

Articolo 6

Dal giorno dell'entrata in vigore della Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno, nella parte che non è contraria alle disposizioni della Delibera in oggetto, della Legge e di regolamenti particolari, verranno applicate le Delibere sull'emanazione dei seguenti documenti di assetto territoriale:

- Piano urbanistico generale di Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 7a/06, 3/08,
- Piano d'assetto urbanistico dell'abitato di Villa di Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 7/07,
- Piano d'assetto urbanistico della zona turistica di Monsena – Valdaliso, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 5/10,

- Piano d'assetto urbanistico della zona imprenditoriale Gripoli-Spine a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 8/10,
- Piano d'assetto urbanistico della zona turistica di Valalta, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 4/11,
- Piano d'assetto dettagliato della zona di San Vid - S. Vein e Valbruna a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 2/01,
- Piano d'assetto dettagliato della zona di Valsavie a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 10/02,
- Piano d'assetto dettagliato della zona del Ginnasio a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 09/03,
- Piano d'assetto dettagliato del centro commerciale e d'affari "Valalta" a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 02/04,
- Piano d'assetto dettagliato della zona turistica di "Monte Mulini" a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 4/07,
- Piano d'assetto dettagliato della zona sportivo-ricreativa "Valbruna" a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 4/07,
- Piano d'assetto dettagliato della zona imprenditoriale "Stanga" a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 1/08,
- Piano d'assetto dettagliato della zona dell'albergo Rovinj a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 4/08,
- Piano d'assetto dettagliato della zona sportivo-ricreativa Monvi-Cuvi a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 1/09.

Articolo 7

La presente Delibera verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Classe: 350-05/13-01/8
Numprot: 2171-01-05-01-13-
Rovinj-Rovigno, 25 febbraio 2013

Il Presidente del
Comitato per lo Statuto, il regolamento
di procedura e le prescrizioni
Davorin Flego, m.p.

Sadržaj

- I Uvod
- II Odredbe za provođenje
- 1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE
NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA
- 2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
 - 2.1. Građevine i zahvati od važnosti za Državu i Istarsku županiju
 - 2.2. Građevinska područja naselja
 - 2.3. Izgrađene strukture izvan naselja
- 3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
 - 3.1. Građevinska područja zona turističko-ugostiteljske namjene
 - 3.2. Građevinsko područje rekreacijske zone - golf
 - 3.3. Građevinska područja gospodarskih zona
- 4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
- 5. UVJETI ZA UTVRĐIVANJE KORIDORA I POVRŠINA ZA KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
 - 5.1. Promet
 - 5.2. Komunalna infrastruktura
- 6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
I KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA
 - 6.1. Zaštićena područja
 - 6.2. Zaštita kulturnih dobara
 - 6.3. Područja posebnih ograničenja u korištenju
- 7. POSTUPANJE S OTPADOM
- 8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ
- 9. MJERE PROVEDBE PLANA
 - 9.1. Obveza izrade prostornih planova
 - 9.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni te rekonstrukcija ostalih građevina
- 10. MJERE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

II. DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno (nel testo successivo: Piano) è un documento di pianificazione coordinativo e a lungo termine che stabilisce le condizioni di assestamento del territorio della città di Rovigno, determina lo sfruttamento opportuno, la destinazione, la formazione, la ristrutturazione e il risanamento delle aree fabbricabili e d'altro genere, la tutela dell'ambiente e la tutela dei beni culturali ed in particolare delle parti della natura di particolare valore per il periodo fino al 2020.

Articolo 2

Il Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno regola le basi a lungo termine di organizzazione ed assestamento dell'ambiente in conformità ai traguardi e ai compiti dello sviluppo socio-economico ed in particolare:

- La divisione fondamentale dell'ambiente a seconda le destinazioni
- Il sistema degli abitati con la disposizione degli abitanti e delle funzioni in detti abitati,
- La distribuzione nell'ambiente delle capacità economiche e delle attività sociali,
- Il sistema dei tracciati e degli impianti infrastrutturali e il loro collegamento ai sistemi dei territori attigui,
- I provvedimenti di tutela e salvaguardia dei valori naturali e storico-culturali,
- I provvedimenti che impediscono gli influssi sfavorevoli nell'ambiente.

Articolo 3

Il presente Piano definisce il concetto e l'organizzazione dell'ambiente sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, le direttrici e i provvedimenti per l'applicazione del Piano e per l'elaborazione dei piani ambientali di zone più ristrette nonché i diritti e i doveri dei soggetti nella pianificazione sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.

Articolo 4

Le condizioni di assestamento e costruzione sono determinate in conformità ai regolamenti vigenti nel periodo in cui il Piano è stato elaborato. Nel caso di modifiche di un determinato regolamento citato in queste disposizioni, si applicano le disposizioni del regolamento modificato – corrispondente.

Articolo 5

Le condizioni di costruzione, ristrutturazione o manutenzione (nel testo successivo: costruzione) citate in questo Piano e quelle che risultano dal piano regolatore del territorio più esteso, rappresentano l'impostazione per l'elaborazione dei piani ambientali di zone più ristrette, la cui elaborazione è condizionata dal presente Piano, e per la ristrutturazione di fabbricati già esistenti quando il piano ambientale del ristretto territorio non è emanato, nonché per l'emissione delle licenze (permesso d'ubicazione e licenza edile) per gli interventi nell'ambiente definiti da questo Piano (vie di comunicazione, infrastruttura e simili).

Le condizioni urbanistiche di costruzione citate in questo Piano possono venir definite con più precisione e limitate con i piani ambientali di zone più ristrette.

Articolo 6

Il Piano comprende il territorio della Città di Rovinj-Rovigno come unità d'autogoverno locale nella superficie di 77,71 km² (terraferma), circa 46,22 km² (fascia costiera interna) ovvero nella superficie complessiva di 123,93 km², presupponendo che fino al 2020 sarà abitato da circa 16.500 abitanti fissi.

Nella distribuzione definitiva delle singole destinazioni ed attività, il Piano ha previsto i provvedimenti con cui lo sviluppo dell'ambiente è indirizzato verso i traguardi di sviluppo ambientale delineati dalla Città di Rovinj-Rovigno (sindaco) nella fase di approvazione della Concezione del piano regolatore:

- Lo sfruttamento migliore dei valori naturali (in particolare della costa) e di quelli creati dall'uomo (in particolare dei beni culturali) nei singoli organici ambientali,
- La determinazione delle dimensioni, della struttura, della qualità e delle capacità dell'offerta turistica, conformemente al limite di permissività di aggravio della costa,
- La razionalizzazione delle aree del territorio fabbricabile,
- La determinazione precisa del regime di tutela delle acque, dei boschi, delle altre parti della natura particolarmente valide, del suolo agricolo, del patrimonio edificato e di tutti i valori naturali.

Nel conseguimento dei traguardi si prende il via dall'orientamento secondo il quale lo sviluppo raggiunto sinora e quello futuro devono essere subordinati al miglioramento della qualità della vita. Nell'ulteriore sviluppo economico e nello sfruttamento dell'ambiente non devono essere posti in forse le basi naturali e gli altri fondamenti della vita, né il tenore e livello di vita raggiunti.

Il Piano stabilisce il sistema degli abitati centrali connesso alla pianificazione delle funzioni pubbliche centrali e sociali e allo sviluppo abitativo e alle attività sociali che si prevedono nei medesimi.

Articolo 7

Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, l'abitato di Rovigno con i circa 15000 abitanti che si pianificano fino al 2020 ed assieme all'abitato di Cocaletto con circa 15.500 abitanti, nel concetto di centro regionale (di medio sviluppo), secondo il Piano regolatore della Regione istriana, rappresenta un centro abitato di III rango.

Villa di Rovigno con 1.000 abitanti pianificati fino al 2020 appartiene al II rango ovvero ai centri abitati più forti, pur non essendo centro comunale.

2. CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLE AREE SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ

Articolo 8

Il Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno definisce le seguenti destinazioni fondamentali delle aree:

Sviluppo ed assestamento dell'ambiente / aree degli abitati:

- Territori fabbricabili degli abitati e delle zone dislocate degli abitati

Sviluppo ed assestamento dell'ambiente / aree fuori degli abitati:

- Finalità economica
 - Destinazione turistico-alberghiera
 - Destinazione produttiva – per lo sfruttamento di materie prime minerali
 - Destinazione comunale e di servizio
- Finalità sportivo-ricreativa
- Aree agricole
 - Aree agricole di particolare valore
 - Aree agricole di valore
- Aree boschive
 - Boschi a base economica
 - Boschi a destinazione speciale
 - Altre aree agricole e boschive
 - Superfici acquee
- Sistemi infrastrutturali
- Destinazione del mare

Articolo 9

La disposizione e le dimensioni delle aree citate nel comma precedente di questo articolo sono esposte nell'indicazione cartografica nr. 1 – Sfruttamento e destinazione delle aree in scala 1:25000.

I confini dei territori fabbricabili degli abitati sono indicati con precisione nelle indicazioni cartografiche 4.0. – Territori fabbricabili, su carte catastali in scala 1:5000.

Per zone a destinazione particolare sono definiti dei territori fabbricabili a parte sulle indicazioni cartografiche di cui al comma precedente.

I tracciati pianificati per i sistemi infrastrutturali sono definiti in via di principio nell'ambiente, ed il tracciato esatto va definito con progetti ideali per ogni singolo intervento nell'ambiente.

Articolo 10

Secondo le presenti disposizioni, per territorio fabbricabile s'intendono le aree destinate alla costruzione che in base al Piano formano determinate zone:

- territori fabbricabili di abitati e delle zone dislocate degli abitati e
- territori fabbricabili delle zone a destinazione turistico-alberghiera,
- destinazione economica produttiva per lo sfruttamento delle materie prime minerali,
- destinazione per i servizi comunali,
- sport e ricreazione.

Articolo 11

TERRITORI FABBRICABILI DEGLI ABITATI E DEGLI ABITATI DISLOCATI

Per lo sviluppo degli abitati il Piano prevede territori fabbricabili degli abitati e degli abitati dislocati. Nei territori fabbricabili degli abitati (Rovigno, Villa di Rovigno) e dell'abitato dislocato di Rovigno (Cocaletto), le aree sono destinate principalmente alla costruzione di edifici residenziali e successivamente alla costruzione di tutti gli altri fabbricati e contenuti che servono al soddisfacimento delle necessità degli abitanti per il corrispondente tenore di vita e per il lavoro, la cultura, la ricreazione, ecc.

Nei territori fabbricabili degli abitati c'è la possibilità di costruire ed assestare fabbricati e di eseguire altri interventi di necessità collettiva, nonché di costruire fabbricati ed impianti infrastrutturali, in conformità al presente Piano. In detti territori, accanto alla costruzione di edifici residenziali, si costruiranno anche impianti pubblici, sociali, economici e d'affari, vie di comunicazione e impianti infrastrutturali, a condizione che rispettino ed elevino i valori dell'ambiente, salvaguardino l'equilibrio ecologico dell'abitato, di tutto il territorio della città e dell'ambiente più esteso. In questi territori, in conformità al presente Piano e a regolamenti particolari della Città di Rovinj-Rovigno, si costruiranno anche impianti per la sistemazione di veicoli ed altri fabbricati ausiliari, parcheggi, cimiteri, impianti sportivi e ricreativi.

L'edificazione abitativa verrà orientata soprattutto in quelle parti degli abitati edificate in sufficientemente o irrazionalmente con interpolazioni e con la ristrutturazione dei fabbricati esistenti, allo scopo di elevare la densità abitativa e conseguire la razionalità delle strutture edificate e dell'infrastruttura comunale.

Articolo 12

I territori fabbricabili delle parti dislocate degli abitati sono le zone delle tradizionali stanzie:

San Marco, Gati, Spanidigo (Buršić), Galaffia (Orbanić), Monte Carpa (Zlatic), San Niccolò, Rojnić, Angelini, Stagnera, Sarizol (Fabriš), Spanidigo (presso la cava), Cafolla, Montero, Bašić, Garzotto, Moncodogno, Cocaletto, Quarantotto, Sponza-Vantaso, Sarizol (presso la vecchia scuola), Milić e Val Moneda.

Le stanzie sono zone di complessi economici, i cui fabbricati sono caratterizzati dall'architettura rurale organizzata nell'ambito del cortile economico. I fabbricati erano in funzione all'uso del terreno agricolo. La composizione armonica del complesso era rappresentata dai fabbricati che rispettano le misure e i rapporti reciproci graduali per altezza.

I terreni agricoli coltivabili nell'ambito dei confini delle stanzie devono venir protetti e quindi non vi si può pianificare l'edificazione.

I fabbricati vanno costruiti in conformità ai criteri di tutela dell'ambiente, di valutazione dei valori paesaggistici e dell'edilizia autoctona. Nel farlo bisogna tener conto che nelle stanzie possono esserci anche più fabbricati che formano un insieme edile e funzionale.

Le modalità di costruzione, in genere, devono dare la priorità ai fabbricati in schiera e a quelli duplici; in via eccezionale sono possibili anche fabbricati a se stanti, se anche gli altri fabbricati in seno alla stanza sono a se stanti (come nelle stanzie Rojnić, San Niccolò, Spanidigo (presso la cava) e Spanidigo (Buršić)).

Le stanzie San Marco, Quarantotto, Garzotto, Sponza-Vantaso, Bašić e Sarizol (presso la vecchia scuola) hanno un grande valore monumentale, e i complessi hanno un grande potenziale nell'ambito della valorizzazione e della tutela di un paesaggio culturale integro e nel senso dello sviluppo di economie rurali autentiche e di alta qualità per quel che concerne l'offerta del turismo rurale.

Nell'ambito dei territori fabbricabili delle stanzie sono possibili i seguenti interventi:

- la ristrutturazione dei fabbricati esistenti,
- l'interpolazione di fabbricati abitativi e d'affari e fabbricati adibiti alla conduzione degli affari internamente alle esisterente struttura edile della stanza,
- la costruzione di fabbricati ausiliari per la gestione economica con fonti d'inquinamento e privi di fonti d'inquinamento.

Articolo 13

TERRITORI FABBRICABILI DELLE ZONE A DESTINAZIONE TURISTICO-ALBERGHIERA

La concentrazione degli impianti a destinazione alberghiera e turistica si svilupperà principalmente nelle zone delimitate dai confini dei territori fabbricabili di destinazione economica – turistico-alberghiera, situati nella fascia costiera della città, mentre determinati impianti e complessi a destinazione turistico-alberghiera possono essere costruiti anche all'interno dei territori fabbricabili degli abitati, in conformità ai piani ambientali si aree ristrette e alle disposizioni complessive del presente Piano.

Nei territori fabbricabili di cui al comma 1 del presente articolo si possono costruire ed assestare anche impianti sportivi e ricreativi, campi e aree aperte, vie di comunicazione ed impianti e reti infrastrutturali. In questi territori fabbricabili non si possono costruire edifici a destinazione residenziale.

Articolo 14

I fabbricati a destinazione alberghiera e turistica verranno edificati nei seguenti territori fabbricabili a finalità alberghiero-turistica: Valalta, Monsena-Valdaliso, Villas Rubin-Polari e Vestre.

I territori fabbricabili a destinazione economica – alberghiera e turistica vengono definiti dalle disposizioni complessive del Piano e vanno dimensionati in conformità ai parametri pianificati che incidano in maniera ottimale sull'ambiente.

I parametri pianificati che includono le massime capacità ricettive complessive, la superficie e la densità pianificata per ogni singola zona sono definiti in base alle capacità ricettive di ogni singola zona, tenendo conto che alla fine ognuna delle zone citate deve aver raggiunto la categoria di quattro stelle. I parametri pianificati sono i seguenti:

VALALTA

- fino a 7.000 posti letto (negli alberghi, nell'insediamento turistico e nel campeggio)

- superficie cca 97 ha
- densità pianificata fino ad 80 posti letto/ha

MONSENA – VALDALISO

- fino a 5.000 posti letto (negli alberghi, nell'insediamento turistico e nel campeggio)
- superficie cca 62 ha
- densità pianificata fino ad 80 posti letto/ha

VILLAS RUBIN-POLARI

- fino a 9.000 posti letto (negli alberghi, nell'insediamento turistico e nel campeggio)
- superficie cca 128 ha
- densità pianificata fino ad 80 posti letto/ha

VESTRE

- fino a 3.000 posti letto (negli alberghi, nell'insediamento turistico e nel campeggio)
- superficie cca 50 ha
- densità pianificata fino ad 80 posti letto/ha

NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMPRESO DAL GUP DI ROVIGNO fino a 4.000 posti letto (negli alberghi) della superficie complessiva di 28,5 ha (3% della zona edificabile definita dell'abitato di Rovigno):

- | | | |
|-------------------------------|--------|---|
| • Zona di Monte Mulini | fino a | 2.000 posti letto (4* e 5*), superficie cca 16,7 ha |
| • Isola di Sant'Andrea | fino a | 800 posti letto (4* e 5*), superficie circa 3,5 ha |
| • Isola di Santa Caterina | fino a | 400 posti letto (4*), superficie circa 1,7 ha |
| • Zona di Porton Biondi | fino a | 200 posti letto (4*), superficie circa 4,6 ha |
| • Zona dell'ospedale M.Horvat | fino a | 200 posti letto (4*), superficie circa 1,0 ha |
| • Altri alberghi più piccoli | fino a | 400 posti letto (4*), superficie circa 1,0 ha |

Articolo 15

I territori fabbricabili delle zone a destinazione economica – alberghiero-turistica (T1, T2, T3) sono adibiti esclusivamente alla costruzione di fabbricati per l'economia turistica e precisamente: prevalentemente fabbricati alberghieri ricettivi come alberghi, alberghi con appartamenti, insediamenti turistici, appartamenti turistici, pensioni e guest house, nonché campeggi; fabbricati alberghieri in cui si offrono agli ospiti servizi di ristorazione: ristoranti, caffè bar e simili, e gli altri tipi di edifici d'affari che rappresentano l'offerta turistica/ contenuti della zona d'affari: impianti sportivi, commerciali, ricreativi.

I fabbricati alberghieri ricettivi che verranno costruiti in questi territori fabbricabili devono corrispondere alle condizioni di cui la Legge sulla prestazione di servizi nel turismo ("Gazz.uff. - NN", nr. 68/07) e la Legge sulle attività alberghiere ("Gazz.uff. – NN", nr. 138/06), ovvero alle condizioni di cui i regolamenti emanati in conformità a dette leggi, nonché alle altre condizioni relative ai campeggi.

Articolo 16

All'interno delle aree fabbricabili di cui l'art. 14, la fascia costiera ristretta è destinata esclusivamente alla balneazione con l'assistentamento di impianti balneari (superfici per prendere il sole, accessi al mare, frangionde, scali, aree verdi, piccoli campi da gioco, superfici per sport nautici ed altro, mentre le capacità ricettive possono essere pianificate a distanza non inferiore ai 100 metri dalla linea della riva, e le capacità ricettive nel campeggio a distanza non inferiore ai 25 metri.

Nella fascia costiera ristretta è possibile costruire e posizionare impianti, requisiti ed installazioni necessari alla sicurezza della navigazione.

Articolo 17**AREA FABBRICABILE A DESTINAZIONE ECONOMICA – SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME MINERALI**

Nelle aree adibite allo sfruttamento delle materie prime minerali – bacini delle cave di Spanidigo e Montepozzo, esclusivamente all'interno dell'area di sfruttamento (forma, dimensioni, ecc.) stabilita dal presente Piano, è possibile l'estrazione della pietra tecnica-edile. Accanto all'estrazione della pietra in detti siti è possibile sviluppare attività complementari di sorteggio e lavorazione della pietra (squadratura dei blocchi, produzione di ghiaia e sabbia).

In conformità alle delibere del piano regionale, lo sfruttamento della pietra in seno alla cava di Montepozzo deve concludersi entro il 2010 e l'area devastata va risanata in armonia ai regolamenti vigenti nel settore delle attività minerarie. Questo Piano vieta per la cava di Montepozzo l'accertamento di nuove riserve di materie prime minerali.

Accanto a questi due bacini di sfruttamento, questo Piano stabilisce anche il bacino di estrazione della bauxite giurassica "Rovigno" in prossimità dell'ex discarica.

Oltre alle aree di cui al comma 1 di questo articolo, sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno non è permesso aprire altri bacini di sfruttamento.

Articolo 18

Nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 17 è possibile posizionare impianti temporanei mobili in funzione alla destinazione fondamentale, i quali possono essere allacciati all'infrastruttura necessaria.

L'area fabbricabile della zona a destinazione economica – produttiva "Spanidigo" è definita affinché accanto agli impianti in funzione alla destinazione fondamentale, si possano costruire anche edifici produttivi direttamente connessi alla destinazione fondamentale dell'area: base d'asfalto, produzione di laterizi, produzione di calcestruzzo, impianti per scalpellini e simili.

Articolo 19

AREA FABBRICABILE ADIBITA AI SERVIZI COMUNALI

L'area adibita ai servizi comunali è stabilita nella zona della discarica dei rifiuti presso il "Laco Vidotto" della superficie di 18,70 ha.

Sull'area della zona adibita ai servizi comunali "Laco Vidotto", accanto alla discarica sanitaria è pianificata anche l'organizzazione della stazione di transito con il cortile per i rifiuti separati e i fabbricati per il riciclaggio dei rifiuti, la sistemazione dell'impianto di compostazione e l'organizzazione del punto raccolta con tecnologia semplice prima del trattamento dei rifiuti pericolosi.

Oltre ai fabbricati citati nel comma 2 di questo articolo, nell'ambito della zona adibita ai servizi comunali è possibile organizzare il cimitero dei veicoli vecchi provenienti dalla Città di Rovinj-Rovigno, dove si possono depositare i veicoli in disuso, smontarli e separare i pezzi di ricambio, nonché riciclare e pressare le carcasse.

Articolo 20

SPORT E RICREAZIONE

L'area costiera protetta, fra le zone fabbricabili dell'abitato e quelle destinate alle attività alberghiere e turistiche, va usata per la ricreazione. All'intero di detta area è possibile assestare aree in funzione alla ricreazione.

Con il termine di assestamento di aree di cui al comma 1 di questo articolo s'intende la costruzione e l'assestamento di strade pedonali e corsie trim, luoghi per sedersi ed intrattenersi, pannelli informativi e indicazioni ed altri interventi del genere nell'ambiente, nonché costruzioni, impianti ed installazioni necessarie alla sicurezza della navigazione.

Gli interventi citati non devono cambiare essenzialmente le caratteristiche del paesaggio in cui si costruiscono e viene esclusa particolarmente la possibilità di diboscare le aree boschive autoctone e omogenee a scopi edili.

Articolo 21

Le zone pianificate a destinazione sportivo-ricreativa vengono suddivise in:

- campo da golf (R-1) – della superficie di 85,12 ha con il numero massimo di capacità ricettive fino a 30 posti letto,
- centro ippico (R-2) – della superficie di 9,76 ha (6,55+3,21)
- centro sportivo-ricreativo – campo di tiro a segno (R-3) – della superficie di 1,84 ha
- centro sportivo-ricreativo – campo di calcio (R-4) – della superficie di 1,55 ha
- aeroporto sportivo (R-5) – della superficie di 12,95 ha (nella zona dell'unità della comunità locale)
- centro sportivo-ricreativo polivalente (R-6) – della superficie di 6,32 ha.

In queste aree non si possono costruire edifici abitativi, eccetto la ristrutturazione di singoli edifici residenziali esistenti.

Nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo si possono costruire ed assestare corsie di comunicazione ed impianti e reti infrastrutturali, nonché posizionare impianti e requisiti mobili prefabbricati, che non abbiano lo scopo di organizzare l'abitazione né la sistemazione. In via eccezionale, la sistemazione è possibile in conformità alle disposizioni complessive di questo Piano nell'area fabbricabile adibita allo sport e alla ricreazione che interessa il campo da golf della stanza "San Marco", ma per un massimo di 30 posti letto.

Le zone di destinazione sportivo-ricreativa di cui al comma 1 del presente articolo vanno pianificate in modo tale che almeno il 60% della superficie di tali zone deve essere sistemato come area verde naturale e/o parco, al massimo il 40% della superficie può essere sistemato come terreni e contenuti sportivi, mentre l'area lorda complessiva delle strutture chiuse e coperte che si possono realizzare all'interno di tali zone può aumentare di al massimo 4% della superficie complessiva della zona.

Articolo 22

La zona fabbricabile dei terreni da golf (R-1) a settentrione del territorio di San Marco, con 18 buche è adibita all'assestamento di spazi aperti dei campi da golf e di altri campi sportivo-ricreativi all'aperto, con possibilità di costruirvi un edificio centrale (casa da golf) e di altri fabbricati ausiliari (depositi per le attrezzature e il materiale, officine, ecc.) indispensabili per il funzionamento indisturbato dei campi da golf.

Nella zona fabbricabile dei terreni da golf sono possibili interventi sul suolo, assestamento di corsi d'acqua (laghi artificiali, ecc.) e opere simili necessarie alla destinazione pianificata.

In seno alla zona fabbricabile dei terreni da golf di San Marco è possibile pianificare anche la costruzione di edifici di tipo ricettivo ed altri impianti alberghieri necessari. Le capacità ricettive devono essere costruite all'interno dell'edificio centrale (case da golf) con il numero massimo di 30 posti letto.

Articolo 23

Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno sono definite due zone da destinare a centro d'equitazione (R-2) come sull'indicazione cartografica nr. 1 e precisamente al crocevia della strada Rovigno-Pola e della strada non classificata per Madonna di Campo e ad occidente di Moncarpa nell'area settentrionale dell'unità d'autogoverno locale (allevamento di cavalli).

Questo Piano prevede due siti da adibire a centri di ricreazione sportiva: il campo di tiro a segno (R-3) ai piedi del monte della Torre e il campo di calcio (R-4) in prossimità di Villa di Rovigno.

All'interno dei siti da destinare all'equitazione di cui al comma 1 di questo articolo è possibile costruire soltanto impianti ausiliari necessari al normale funzionamento delle attività sportive e ricreative del centro. Gli interventi riguardano la costruzione di stalle, di custodie d'alimentazione, di maneggi ed altri impianti necessari all'allevamento dei cavalli. Accanto a tali edifici è possibile anche la costruzione di impianti ausiliari da adibire ai servizi alberghieri per i frequentatori del centro d'equitazione.

In seno ai centri sportivo-ricreativi di cui al comma 2 del presente articolo è possibile costruire contenuti sportivo-ricreativi ausiliari quali spogliatoi con docce e impianti sanitari, palestre, palestre per sollevamento pesi e un impianto alberghiero per i frequentatori del centro.

Articolo 24

La zona a nord-est di stanza "San Marco" è adibita anche alla sistemazione di un aeroporto sportivo (R-5). Nell'area dell'aeroporto sono possibili interventi di sistemazione di piste erbose, di drenaggio e piste di decollo e atterraggio delle dimensioni di 800x200 m, in modo da conseguire le condizioni per la categoria degli aeroporti 1A/2C.

La zona dell'aeroporto è presentata nella parte grafica di questo Piano in linea di principio, mentre la sua area precisa verrà definita nel procedimento di progettazione ideale per poter ricevere il permesso di ubicazione.

Articolo 25

In conformità alle disposizioni del Piano regolatore regionale, nella zona di Calandra è definito il sito di un centro sportivo-ricreativo polivalente (R-6).

In seno a questa zona è possibile costruire aree sportive e ricreative all'aperto e campi da gioco con i requisiti necessari al loro uso.

Nella zona pianificata di cui al comma 1 del presente articolo i terreni verranno assesti in modo da escludere la costruzione di edifici, fatta eccezione dell'edificio centrale. Nella zona è possibile la costruzione della rete infrastrutturale e degli impianti correlativi, nonché il posizionamento di impianti ed accessori mobili prefabbricati conformemente all'articolo 172 di queste disposizioni, escludendo però l'abitazione e la sistemazione.

Articolo 26

AGRICOLTURA

Una parte significativa della città è rappresentata da aree agricole e allo sviluppo dell'agricoltura viene data particolare importanza nell'ambito del progresso economico della città, tanto che le zone destinate da questo Piano alle attività agricole non potranno essere usate ad altri scopi, salvo nei casi previsti dal presente Piano.

Il Piano contempla la disposizione delle aree agricole da tutelare completamente dallo sfruttamento a scopo non agrario e irrazionale in suoli coltivabili di particolare valore e in suoli coltivabili di valore.

I suoli coltivabili sono destinati alle attività agricole, con possibilità di costruirvi soltanto edifici agricoli dell'economato. Con il termine di edifici agricoli dell'economato s'intendono gli impianti seguenti: le serre, le fattorie per l'allevamento del bestiame, arnie, i vigneti e gli impianti enologici e frutticoli, gli edifici per la sistemazione degli arnesi, attrezzature e dei macchinari agricoli, edifici per la lavorazione primaria, la confezione e l'immagazzinamento dei prodotti agricoli coltivati nel podere, il tutto in funzione allo svolgimento delle attività agricole. In dette zone si possono costruire anche tutti gli impianti infrastrutturali e comunicativi che necessitano.

Come particolare regime è stata separata la zona del geoparco per l'allevamento di animali autoctoni della Croazia su una superficie di 84,87 ha nel contatto diretto con il centro ippico (R-2) ad occidente dal monte Moncarpa (allevamento di trakehner). Detta zona va protetta e sistemata come terreno agricolo ai fini dell'allevamento di razze autoctone senza la possibilità di costruire, eccetto edifici di cui all'articolo 138 delle presenti disposizioni per l'attuazione.

Articolo 27

BOSCHI

Le aree che questo Piano definisce come bosco possono essere usate esclusivamente secondo le modalità prescritte dalla vigente Legge sui boschi.

Nelle aree boschive pianificate non si possono costruire edifici, fatta eccezione di quelli permessi dalla vigente Legge sui boschi.

Il Piano definisce le aree boschive sono del territorio della Città di Rovinj-Rovigno come:

- boschi a destinazione economica
- boschi a destinazione speciale.

Le aree dei boschi a destinazione economica sono adibite alla produzione di legna e di altri prodotti boschivi, ed in conformità a questo Piano è possibile costruirvi soltanto fabbricati necessari all'amministrazione boschiva quali: case dei guardaboschi, case per i cacciatori, depositi di legname, stazioni di ricerca scientifica per seguire la situazione dell'ecosistema boschivo, stazioni di raccolta dei frutti di bosco, le strade (selciati pedonali, strade d'intervento, ecc.) e gli impianti infrastrutturali.

I boschi a destinazione speciale sono particolarmente delimitati dalle rimanenti risorse boschive e, conformemente al Piano regolatore regionale, sono definiti tali i boschi all'interno del territorio costiero protetto, internamente ai valori naturali protetti – paesaggio d'importanza (Canale di Leme e isole rovignesi e fascia costiera) e sono destinati al mantenimento dei valori ecologici dell'ambiente o di biotopi specifici (protetti), a finalità ricreative e all'elevamento del valore del paesaggio. I boschi a destinazione speciale sono situati all'interno del territorio fabbricabile degli abitati e delle zone adibite all'edificazione turistica. Gli interventi edili nei boschi a destinazione speciale possono essere i seguenti: aree adibite alle gite, contenuti ricreativi e stazioni di ricerca scientifica per seguire la situazione degli ecosistemi boschivi.

Articolo 28

Il Piano definisce anche zone di altri suoli agricoli, boschi ed aree boschive. Queste zone sono destinate all'esercizio delle attività agricole ovvero alla coltivazione dei boschi e alla produzione di legna ed altri prodotti boschivi.

Per le particelle catastali site all'interno di detto territorio, le cui colture catastali corrispondono all'area agricola, si applicano le disposizioni dell'art. 26, mentre per le particelle catastali definite per coltura bosco sono valide le disposizioni dell'art. 27.

Nelle aree degli altri suoli, boschi ed aree boschive si possono costruire reti infrastrutturali e gli altri impianti infrastrutturali correlativi.

Articolo 29

SUPERFICI ACQUEE

Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno sono evidenziati i seguenti corsi d'acqua:

- 1) Saline con gli affluenti di San Bartolo e Basilica,
- 2) Mondelaco (Calchiera – Mondelaco),
- 3) Campolongo con l'affluente del canale Martin,
- 4) il canale di affluenza di Polari II con gli affluenti: - il canale d'affluenza Polari I,
- il canale di convergenza Monte della Torre con il torrente rovignese,
- il canale di Valtignana
- 5) il canale di affluenza El Pra'.

Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno sono evidenziate le seguenti zone di ritenzione:

- 1) Prà Grande
- 2) Prà Piccolo
- 3) Laco Lama da Pili

Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno come superficie acquee si contraddistingue la palude di Palù, che fa parte del territorio ricreativo nell'area sud-orientale della città di Rovinj-Rovigno. Quest'area ricreativa è altrettanto un ambiente protetto in base alle disposizioni della Legge sulla tutela dell'ambiente.

Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno ci sono molti pozzi e abbeveratoi che vanno conservati, evidenziati e messi in funzione, conformemente alle disposizioni della Convenzione di Ramsar.

Articolo 30

AREE COMUNICATIVE

Le zone adibite alle aree comunicative sono destinate alla costruzione di aree pubbliche stradali e stradale-pedonali e/o piste ciclabili.

La rete delle vie di comunicazione esposta nella parte grafica del Piano comprende le strade statali e regionali esistenti e pianificate e le altre strade locali e non classificate. Disposizioni particolari di questo Piano prevedono i tracciati pianificati e riservati per la costruzione delle strade.

Articolo 31

SISTEMI INFRASTRUTTURALI

Le zone dei sistemi infrastrutturali sono destinate esclusivamente alla costruzione di infrastrutture e di impianti correlativi adibiti al controllo del funzionamento della rete e degli impianti. I fabbricati che verranno eseguiti in queste zone non possono essere residenziali né essere adibiti all'abitazione.

Gli impianti d'infrastruttura, oltre alle zone indicate nella parte grafica del Piano come zone dei sistemi infrastrutturali, si possono costruire anche nelle zone ad altra destinazione.

Articolo 32

DESTINAZIONE DEL MARE

Il Piano definisce la destinazione dell'estensione del mare. A seconda la destinazione il mare è suddiviso in zone di navigazione che delimitano le aree portuali e le zone adibite alle comunicazioni marittime nonché in zone appartenenti alla fascia costiera interna (zona di pesca) con una zona destinata alla ricreazione sportivo-ricreativa in mare.

Articolo 33

NAVIGAZIONE

Le zone del traffico marittimo sono le seguenti:

- l'area portuale di Rovigno – porto aperto per la navigazione pubblica di Rovigno e nel suo ambito il porto di particolare interesse economico (internazionale) e il porto d'importanza regionale nonché il transito di confine marittimo permanente di Rovigno, con le zone,
- i porti a destinazione particolare (marina di Valalta, marina di Rovigno I – sud, marina di Rovigno II – nord),
- i porti di finalità particolare – porti di turismo nautico con condizioni minime – Monsena (esistente), Villas Rubin (esistente), Vestre (esistente), Santa Caterina (esistente), Sant'Andrea (Isola Rossa)(esistente)
- i porti aperti al traffico pubblico di carattere locale – zone: Valdibora – ospedale, baia di Scaraba, Monsensa (due bacini portuali), Villas Rubin, Vestre, Santa Caterina, Sant'Andrea (Isola Rossa), San Giovanni in pelago, Cisterna
- la rimanente superficie dello spazio di mare distante dalla costa 300m e più.

Le vie di navigazione sono internazionali ed interne e sono definite dalle direzioni conformi ai vigenti regolamenti sulla sicurezza della navigazione. Accanto a queste linee sono indicate anche quelle di navigazione turistica e le linee locali in funzione tutto l'anno. Nella parte grafica del Piano le linee di navigazione sono presentate in maniera schematica.

Nell'estensione del mare è possibile la costruzione e il posizionamento di stabili, impianti ed installazioni in funzione alla sicurezza della navigazione.

Articolo 34

In conformità ai regolamenti vigenti sui porti, nella zona portuale di Rovigno, l'estensione del mare può essere destinata:

- a porto di tipo aperto per la navigazione pubblica di particolare importanza e a porto a destinazione speciale di particolare importanza regionale economica internazionale,
- a porto di tipo aperto per la navigazione pubblica di particolare importanza regionale,
- a porto a destinazione speciale di particolare importanza regionale, nel quale verranno esercitate le attività del turismo nautico – marina,
- a porto a destinazione speciale di particolare importanza regionale, per l'ormeggio di natanti sportivi e ricreativi dei cittadini.

Nella zona portuale di Rovigno si possono costruire gli impianti di edilizia idrica che necessitano (muretti costieri, rive, moli, dighe ed altri elementi edili del genere) posizionare attrezzature e requisiti per l'ormeggio dei natanti e la segnaletica, ed eseguire interventi del genere necessari al funzionamento indisturbato del porto, nell'osservanza dei regolamenti e standard per tali tipi d'intervento. Nella zona portuale si può organizzare il transito di confine marittimo con tutti gli edifici ed attrezzature necessarie, in conformità ai regolamenti speciali che trattano questa problematica.

Questa zona è destinata anche alla navigazione di natanti secondo regolamenti particolari in vigore che trattano le comunicazioni marittime.

Articolo 35

In conformità ai regolamenti vigenti sui porti marittimi a destinazione speciale, nella zona marittima di Valalta, lo specchio d'acqua può essere adibito a:

- porto marittimo a destinazione speciale d'importanza regionale, nel quale esercitare attività di turismo nautico – marina,
- in conformità ai regolamenti vigenti, nella zona dei porti marittimi aperti alla navigazione pubblica d'importanza locale Valdibora-Ospedale, baia di Scaraba, Monsena (due bacini portuali), Villas Rubin, Vestre, Santa Caterina, Sant'Andrea (Isola rossa), lo specchio d'acqua può essere destinato:
- all'ormeggio di natanti sportivi e da diporto dei turisti,
- all'organizzazione degli attracchi delle imbarcazioni turistiche di escursione.

All'isola di San Giovanni in pelago e nella zona di Cisterna, lo specchio d'acqua è destinato a porto per la navigazione pubblica – d'importanza locale per organizzare l'attracco di natanti turistici con particolari contratti di concessione. Nei siti citati si possono posizionare attrezzature e requisiti per l'ormeggio di natanti e per la segnaletica.

Nello specchio d'acqua dei porti a destinazione speciale e dei porti aperti alla navigazione pubblica d'importanza locale, di cui il presente articolo, si possono costruire muri di sostegno e muri costieri, rive, moli e frangionde, posizionare attrezzature ed impianti per l'ormeggio dei natanti e per la segnaletica e intraprendere anche altre operazioni del genere. Tutte le attività devono essere coordinate al regolamento corrispondente sulla categorizzazione dei porti e con i regolamenti sulla sicurezza della navigazione. Queste zone marittime sono destinate alla navigazione di natanti in base ai particolari regolamenti in vigore che regolano la problematica della navigazione marittima.

Articolo 36

Il Piano prescrive la capacità massima permessa per i porti a destinazione speciale – porti del turismo nautico sul territorio della città di Rovigno (LN): Valalta – fino a 400 ormeggi, porto cittadino settentrionale – fino a 400 ormeggi e porto cittadino meridionale – fino a 200 ormeggi, per un complessivo di 1.000 ormeggi.

Articolo 37

SPORT E RICREAZIONE NAUTICA

La zona adibita allo sport e alla ricreazione nautica si estende nella fascia costiera che va fino a 300 m dalla costa con una zona separata di 100 m lungo la costa. La larghezza della fascia costiera destinata alla ricreazione si stabilisce in base ad un corrispondente regolamento e procedimento. In conformità a ciò, nella fascia costiera che comprende 100 m dalla costa è esclusa ogni possibilità di navigazione per determinate categorie di imbarcazioni.

Le zone marittime della ricreazione sono adibite all'asestamento di spiagge, secondo i vigenti regolamenti sul tipo di spiaggia e sulle condizioni che devono soddisfare. Nelle zone marittime della ricreazione lungo le aree fabbricabili delle zone turistiche, in corrispondenza al tipo di spiaggia, si possono costruire muretti di sostegno, rive, muri costieri e solari, posizionate requisiti per la ricreazione, il divertimento e l'ormeggio di natanti ricreativi e svolgere altri interventi simili, se sono acconsentiti dai piani ambientali dell'area ristretta.

Nel fondale di siti particolarmente esaminati e giustificati della fascia marittima interna e della zona ricreativa della costa si possono creare nuove consolidazioni artificiali per ampliare le stratificazioni potenziali comunità di bentonite di valore e per ridurre l'influsso corrosivo dei flutti sulle spiagge.

Articolo 38

ZONE DI PESCA

Il mare è suddiviso in fascia marittima esterna (a distanza superiore ad 1 miglio nautico dalla costa) che è destinata a tutti i tipi di pesca nell'osservanza dei regolamenti vigenti sulla pesca marittima, e in fascia marittima interna (che dista dalla zona di ricreazione marittima ad 1 miglio nautico dalla costa) che è destinata alla pesca economica con tecniche selezionate e alla pesca sportiva. All'interno di detta zona marittima è possibile la ricerca con la produzione sperimentale di pesci d'allevamento in mare aperto.

Articolo 39

ALTRE DESTINAZIONI IN MARE

La maricoltura ovvero l'allevamento di bivalvi si svolge nelle acque della Baia di Leme nelle zone contrassegnate nella parte grafica del Piano come H2.

Le altre destinazioni, quali lo sfruttamento delle materie prime subacquee, varie attività subacquee e simili sono possibili soltanto alle condizioni prescritte da regolamenti particolari.

Articolo 40

CIMITERI

Il territorio dei cimiteri è destinato all'inumazione dei morti, previo procedimento stabilito dai regolamenti ed usi vigenti.

I territori dei cimiteri nella parte grafica del presente Piano sono indicati dal simbolo, mentre la loro estensione ambientale verrà definita nel procedimento di elaborazione ed emanazione del piano ambientale della zona ristretta. Tutti i cimiteri stabiliti dal Piano sono definiti da quelli già esistenti, i quali, a seconda le

necessità possono venir ampliati su aree attigue. Le zone per l'ampliamento dei cimiteri vengono definite dai piani ambientali del territorio ristretto.

Nei cimiteri si possono eseguire i lavori necessari nel terreno e costruirvi fabbricati in conformità agli obblighi di cui la vigente Legge sui cimiteri e il particolare regolamento della Città di Rovinj-Rovigno.

Articolo 41

IL RESTO

Le parti dei porti che secondo queste disposizioni sono ritenuti impianti infrastrutturali (dighe, moli, attracchi e simili) costruiti in seno al demanio marittimo, possono venir edificati anche nell'ambiente dell'esistente estensione marina. Lo si può fare con argini o nell'ottimale combinazione di argini e scavo del fondo. Il permesso di ubicazione per gli interventi nell'ambiente che cambiano la linea costiera può essere emesso soltanto dopo la redazione dell'elaborato con il quale, eseguiti i sondaggi geologici, marittimi e gli altri esami necessari, si confermerà la razionalità della costruzione, sempre che i regolamenti vigenti non prevedano altrimenti.

3. CONDIZIONI DI ASSESTAMENTO DELL'AMBIENTE

Articolo 42

L'assestamento dell'ambiente sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, sia costruendo fabbricati e/o assestando il terreno sia eseguendo altri interventi sulla superficie, ovvero sopra o sotto la superficie del terreno, che cambino la situazione nell'ambiente, deve avvenire in conformità alle disposizioni di questo Piano e alle disposizioni dei piani ambientali di zone ristrette elaborati in base alle disposizioni di questo Piano.

Articolo 43

Gli elementi fondamentali delle condizioni per l'assestamento dell'ambiente sono:

- La forma e le dimensioni della particella fabbricabile ovvero dell'estensione dell'intervento nell'ambiente,
- La destinazione dei fabbricati, le dimensioni e le superfici fabbricabili (lorde) con il numero delle unità funzionali,
- La parte fabbricabile della particella (dimensioni e superficie del fabbricato),
- La forma del fabbricato,
- L'assestamento della particella fabbricabile,
- Le modalità e le condizioni di allacciamento della particella fabbricabile ovvero del fabbricato alla strada e all'infrastruttura,
- Le modalità che impediscono l'influsso sfavorevole sull'ambiente,
- Altri elementi importanti per l'intervento nell'ambiente.

Articolo 44

Il territorio della Città di Rovinj-Rovigno, in base alle condizioni essenziali di costruzione (assestamento dell'ambiente, si divide in:

- territorio costiero protetto,
- zone fabbricabili degli abitati,
- aree fabbricabili delle zone turistiche,
- il rimanente spazio del territorio della Città di Rovinj-Rovigno.

All'interno del territorio costiero protetto definito da questo Piano è esclusa la possibilità di qualsiasi costruzione esternamente ai confini del territorio fabbricabile.

I confini del territorio costiero protetto e delle zone fabbricabili degli abitati, delle parti dislocate degli abitati e delle aree fabbricabili nelle zone turistiche fuori dell'abitato sono definiti sulla base catastale nella parte grafica del Piano.

2.1. FABBRICATI ED INTERVENTI D'IMPORTANZA PER LO STATO E LA REGIONE ISTRIANA

Articolo 45

In base all'Ordinanza vigente sulla determinazione dei fabbricati d'importanza per la Repubblica di Croazia ("Gazz. Uff. – NN", nr. 6/00), sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno si possono identificare gli interventi esistenti nell'ambiente e quelli futuri che rivestono importanza per lo Stato e per i quali il permesso di ubicazione viene rilasciato dal Ministero per la tutela dell'ambiente e l'assestamento ambientale rispettivamente gli interventi nell'ambiente per i quali nel procedimento di emissione del permesso di ubicazione è in corso bisogna aver ricevuto il benestare del Ministero citato. Il Piano dà la possibilità di realizzare costruzioni di vie di comunicazione, energetiche, idriche e destinate all'erogazione idrica nonché impianti alberghieri e turistici.

Il presente Piano contempla i criteri per gli interventi d'importanza per lo Stato e rileva gli interventi possibili:

Costruzioni di vie di comunicazione

- Costruzioni stradali con gli edifici ed impianti correlativi – strada statale Rovigno-Canfanaro
- Costruzioni marittime – il porto di particolare interesse economico (internazionale (zona portuale di Rovigno)
 - il porto d'importanza regionale (zona portuale di Rovigno)
 - i porti adibiti al turismo nautico (i marina di Valalta, Rovigno II-nord)
 - il transito di confine marittimo permanente – Rovigno
- Costruzioni postali e delle telecomunicazioni (cavi internazionali e magistrali delle TC – cavo TC Pola-Rovigno-Parenzo-Umago)

Costruzioni energetiche

- Costruzioni per il trasporto del gas con i fabbricati correlativi ovvero con gli impianti e le installazioni – gasdotto magistrale 24-50 bar (Umago-Pola)

Costruzioni idriche

- Costruzioni che rientrano nel sistema di scarico dei liquami con più di 2500 ES – sistema di Rovigno

Costruzioni sportive

- Campo da golf con i contenuti correlativi – Stanzia San Marco
- Centro sportivo-ricreativo che comprende la superficie di 5 ha e più – aeroporto di Stanzia San Marco

Costruzioni alberghiere e turistiche

- Agglomerato alberghiero-turistico della superficie di 5 ha e più avente la capacità di ospitare 1000 persone e più – Valalta, Monsena-Valdaliso, Villas Rubin-Polari, Vestre.

Accanto all'Ordinanza di cui al comma 1 del presente articolo, questo Piano non prevede altri interventi nell'ambiente che rivestano importanza statale.

Articolo 46

In base al Piano regolatore della Regione istriana ("Gazz.uff. della Regione istriana", nr. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – testo integro, 10/08, 7/10 e 16/11 – testo integrale) sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno si possono identificare gli interventi esistenti nell'ambiente e quelli futuri che rivestono importanza per la Regione istriana.

Il presente Piano contempla i criteri per gli interventi d'importanza per la Regione istriana e rileva gli interventi possibili:

Costruzioni per attività sociali

- Scuole medie – Ginnasio, scuola di formazione professionale, scuola italiana (esistente)
- Edifici per la scienza e la cultura – Centro di ricerche storiche a Rovinj-Rovigno
 - istituto di ricerche marine (Istituto Ruđer Bošković) a Rovinj-Rovigno
- Costruzioni di tutela sanitaria secondaria – Ospedale ortopedico e di riabilitazione dr. Martin Horvat a Rovinj-Rovigno
- Costruzioni di tutela sanitaria primaria – Casa della salute a Rovinj-Rovigno
- Costruzioni per attività sanitarie pubbliche – Istituto per la sanità pubblica di Pula-Pola, Succursale a Rovinj-Rovigno
- Costruzioni destinate alla previdenza sociale – Casa per persone anziane e disabili Domenico Pergoli a Rovinj-Rovigno

Costruzioni di vie di comunicazione

- Costruzioni stradali con i fabbricati ed impianti correlativi – strade regionali:
 - anulare Rovigno – Valle (esistente e in parte nuova)
 - Valalta – Rovigno – Monsena (esistente)
 - Rovigno – Villas Rubin – Vestre – Cocalletto (esistente)
- Costruzioni marittime con i fabbricati, gli impianti e le installazioni d'appartenenza – il porto aperto alla navigazione pubblica a Rovinj-Rovigno
 - il porto a destinazione particolare – marina Rovigno I – sud
 - il porto a destinazione particolare – porto di turismo nautico con condizioni minime – Monsena (esistente), Villas Rubin (esistente), Vestre (esistente), Santa Caterina (esistente), Sant'Andrea (Isola Rossa) (esistente).
- Costruzioni aeroportuali con i fabbricati, gli impianti e le installazioni d'appartenenza – aeroporto "San Marco"

Costruzioni energetiche

- Costruzioni elettroenergetiche
 - stazioni di trasformatori di tensione 110/20kV Rovinj-Rovigno
 - elettrodotto di distribuzione di 110kV Rovigno-Parenzo-Buie e Siana-Guran-Rovigno
- Costruzioni per l'erogazione del gas con i fabbricati, gli impianti e le costruzioni correlate
 - gasdotto a pressione di 6 bar Rovigno-Gimino-Pisino (nuovo)
 - MRS-Rovigno (nuovo)

Costruzioni del sistema di scarico

- Tutte le costruzioni che rientrano nel sistema di scarico con la correlativa rete, gli impianti e le installazioni atte ad assicurare lo scarico e la depurazione dei liquami per più di 2000ES

Costruzioni per l'erogazione idrica

- Sistema d'erogazione idrica di Bottonega

Costruzioni sportive

- Centro sportivo-ricreativo che comprende la superficie di 2 ha e più

Costruzioni per lo smaltimento dei rifiuti

- Stazione di traslazione sul sito della discarica sanitaria di Laco Vidotto

Mercato all'ingrosso di prodotti agricoli a Rovinj-Rovigno

- Lamanova

Bacini di estrazione delle materie prime minerali

- Cava "Spanidigo"

Articolo 47

Le condizioni di costruzione per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 di queste disposizioni vengono stabilite in base alle disposizioni del presente Piano ovvero del corrispondente piano ambientale della zona ristretta, prendendo in considerazione le esigenze tecnico-tecnologiche e gli standard e regolamenti speciali per determinati interventi nell'ambiente.

2.2. TERRITORI FABBRICABILI DEGLI ABITATI**Articolo 48****DISPOSIZIONI GENERALI**

In conformità alle impostazioni di questo Piano e alle necessità evolutive, gli abitati si possono costruire sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno soltanto all'interno del territorio fabbricabile degli abitati che consiste in una parte edificata ed assestata ed una parte non edificata del territorio del rispettivo abitato pianificato per essere sviluppato ed ampliato.

Per parte non edificata del territorio fabbricabile s'intendono le particelle fabbricabili edificate ed assestate e le altre aree che hanno una destinazione diversa nonché le particelle non edificate e non assestate di superficie superiore ai 5.000 m², che assieme alla parte edificata del territorio fabbricabile forma un insieme ambientale.

La parte non edificata del territorio fabbricabile è rappresentata da una o più particelle non edificate e non assestate collegate direttamente fra loro della superficie complessiva superiore ai 5.000 m².

La parte non edificata del territorio fabbricabile, fino al momento in cui sarà adibita alla destinazione prevista può essere usata come area agricola o per contenuti di carattere temporaneo o saltuario (in base a delibere speciali dell'autogoverno locale): chioschi prefabbricati, fiere, varie manifestazioni, ecc.

Nel territorio fabbricabile ovvero nelle sue prossimità non si possono costruire fabbricati che per la loro esistenza stessa o per il loro uso mettono in pericolo direttamente o indirettamente la vita e il lavoro delle persone dell'abitato rispettivamente i valori dell'ambiente esistente nell'abitato.

Tutte le aree agricole nel territorio fabbricabile dell'abitato previste dal Piano urbanistico generale di Rovinj-Rovigno per altre finalità, finché non saranno portate a destinazione si possono usare ulteriormente come sinora.

L'estensione del territorio fabbricabile per gli abitati o le parti dislocate di abitati si stabilisce in base al numero di abitanti pianificato, alle funzioni centrali previste nell'abitato e alle altre destinazioni dell'ambiente.

Questo Piano definisce il territorio fabbricabile degli abitati e di parti di abitati delineando i confini sulla base catastale della parte grafica del Piano.

Articolo 49

Nel territorio fabbricabile è prevista la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione, rinnovo e costruzione aggiuntiva dei fabbricati esistenti ed adibiti:

- all'abitazione e alle funzioni ausiliari ed economiche correlative,
- ad attività lavorative che non influiscono in maniera nociva sull'ambiente,
- a contenuti pubblici e correlativi,
- ad attività sociali,
- a contenuti commerciali e alle prestazioni,
- a contenuti turistici ed alberghieri,
- a contenuti religiosi,
- all'infrastruttura delle comunicazioni e a quella comunale,
- allo sport e alla ricreazione,
- ai cimiteri.

Articolo 50

L'edificazione è l'esecuzione dei lavori edili e delle altre operazioni (preparatorie, di sterramento, di costruzione, installazione e le opere conclusive nonché il montaggio di prodotti, impianti o attrezzature) con cui si edifica un fabbricato, si ristrutturano, demoliscono e mantengono i fabbricati esistenti.

Il fabbricato è un insieme che è susseguito all'edificazione collegato con il suolo, eseguito per uno scopo preciso con prodotti edili, installazioni ed attrezzature comuni oppure un insieme con impianti ovvero attrezzature installate come un insieme tecnico-tecnologico o come impianto a se stante collegato con il suolo e un insieme collegato con il suolo che non ha avuto origine dall'edificazione, se con esso vengono a cambiare le modalità d'uso dell'ambiente.

Il fabbricato complesso è l'insieme di più fabbricati collegati fra loro funzionalmente e/o tecnologicamente.

Il fabbricato sostitutivo è un fabbricato nuovo edificato al posto o nelle dirette vicinanze del posto dove è stato abbattuto il fabbricato preesistente nell'ambito della medesima particella fabbricabile, con cui non vengono a cambiare essenzialmente la destinazione, l'aspetto, le dimensioni e l'impatto con l'ambiente del fabbricato preesistente.

L'edificio è un fabbricato chiuso e/o coperto destinato alla dimora di persone rispettivamente alla sistemazione di animali, piante e cose. I fabbricati a se stanti nell'ambito dei sistemi infrastrutturali (stazioni di trasformazione, sottopassaggi, ponti e fabbricati del genere) non si ritengono edifici.

Articolo 51

Il fabbricato esistente è quello edificato in base alla licenza edile o ad un altro atto corrispondente ed ogni altro fabbricato che secondo la Legge sull'assessamento ambientale e l'edilizia è parificato ad esso.

La ristrutturazione di un fabbricato è l'esecuzione dei lavori edili e delle altre operazioni che influiscono sul soddisfacimento delle esigenze essenziali per il fabbricato esistente e/o che servono a conformare i fabbricati esistenti alle condizioni locali in conformità alle quali è stato edificato (costruzione aggiuntiva, elevazione, eliminazione della parte esterna del fabbricato, operi edili per cambiare la destinazione del fabbricato o del processo tecnologico, ecc.).

La manutenzione del fabbricato è l'esecuzione dei lavori edili e delle altre operazioni per salvaguardare le esigenze essenziali del fabbricato nella sua durata, con cui non cambia l'armonia del fabbricato con le condizioni locali, conformemente alle quali è stato edificato.

L'installazione è l'esecuzione dei lavori edili e delle altre opere con cui si collegano i prodotti edili, le installazioni, le attrezzature o gli impianti, tanto da diventare parte integrante del fabbricato e che non si possono separare dal fabbricato senza eliminarli o senza influire sulle esigenze essenziali del fabbricato.

La demolizione del fabbricato o di una sua parte è l'esecuzione dei lavori di rimozione del fabbricato o di una sua parte dal posto in cui si trova, inclusa la rimozione del materiale e dei rifiuti dovuti alla demolizione del fabbricato e fino all'assessamento ordinato della particella fabbricabile ovvero del terreno su cui sorgeva il fabbricato.

Articolo 52

Per interpolazione, secondo le presenti disposizioni, s'intende la costruzione:

- di edifici che con due o tre lati sono collegati all'edificio esistente attiguo e/o pianificato – edificio in schiera,
- di edifici legati soltanto da un lato all'edificio attiguo e/o pianificato – edificio a semischiera.

Gli edifici a schiera ovvero a semischiera si ritengono quelli collegati all'edificio attiguo con almeno 1/3 dei suoi lati.

Articolo 53

All'interno del territorio fabbricabile degli abitati è possibile l'assessamento di aree verdi (parchi, parchi forestali, aree verdi protettive) e l'edificazione di altri fabbricati ed aree che servono al normale funzionamento dell'abitato, allo scopo di assessare e tutelare l'ambiente.

Nell'ambito delle aree di cui al comma precedente è possibile assessare ed edificare:

- strade per veicoli e pedoni,
- corsie ciclistiche,
- aree e campi sportivo-ricreativi.

Articolo 54

DESTINAZIONE DEI FABBRICATI

Nei territori fabbricabili degli abitati si possono costruire fabbricati adibiti all'abitazione, edifici pubblici e a destinazione sociale ovvero impianti a destinazione economica su una particella fabbricabile prevista all'uopo e adatta.

Nei fabbricati adibiti all'abitazione si possono costruire anche locali destinati all'esercizio di affari, in una parte (al massimo per il 49%) minore della superficie complessiva del fabbricato ed in numero minore rispetto alle unità funzionali complessive (abitative e d'affari). Eccezionalmente in più case di famiglia con 2 unità funzionali si può costruire un locale adibito agli affari soltanto in una parte minore della superficie complessiva del fabbricato.

Nei fabbricati adibiti all'abitazione si possono costruire anche locali per attività pubbliche e sociali in una parte (al massimo per il 49%) minore della superficie complessiva del fabbricato (locali amministrativi, sociali, sanitari, prescolari, culturali, religiosi e simili), nell'osservanza delle condizioni di cui all'art. 77 di queste disposizioni.

Nel fabbricato adibito ad attività pubbliche e sociali ovvero all'esercizio di attività economiche si possono costruire anche ambienti adibiti all'abitazione in una parte minore della superficie complessiva del fabbricato e in un numero minore rispetto alle unità funzionali complessive (abitative e d'affari).

Articolo 55

Per fabbricati e locali adibiti all'abitazione, secondo le presenti disposizioni, s'intendono i fabbricati e i locali destinati all'abitazione e che contengono gli elementi ambientali di alloggio o appartamento, definiti da regolamenti particolari, la cui destinazione, in senso abitativo, ne è completamente parificata da questo Piano. I fabbricati adibiti all'abitazione per la maggior parte della loro superficie e per il maggior numero di unità funzionali (abitative e d'affari) sono destinati all'abitazione.

Articolo 56

Secondo le modalità di costruzione, i fabbricati adibiti all'abitazione possono essere case di famiglia, edifici abitativi per più famiglie e condomini.

Per casa di famiglia, secondo le presenti disposizioni, s'intende un fabbricato con 3 unità abitative, nel quale anche l'appartamento va ritenuto unità abitativa.

Per edificio abitativo per più famiglie, secondo le presenti disposizioni, s'intende un fabbricato con almeno 4 e al massimo 6 unità funzionali (abitative o d'affari), nel quale anche l'appartamento può essere ritenuto unità abitativa.

Per condominio, secondo le presenti disposizioni, s'intende un fabbricato con almeno 7 e al massimo 16 unità funzionali (abitative o d'affari), nel quale anche l'appartamento può essere ritenuto unità abitativa.

Articolo 57

Per fabbricato adibito all'esercizio di affari, secondo le presenti disposizioni, s'intende il fabbricato che nel suo insieme o in gran parte (almeno per il 51%) è adibito all'esercizio di attività economiche, a condizione che sulla particella fabbricabile di sua appartenenza si possa avere la possibilità di disporre dei posteggi necessari per i dipendenti e i clienti e per tutti i fabbricati adibiti all'esercizio di affari che si trovano nella zona in cui non c'è possibilità di assicurare il parcheggio.

Per fabbricati adibiti all'esercizio di affari s'intendono:

per attività silenziose e pulite:

gli ambienti in cui di prestano servizi intellettuali, servizi vari ed attività commerciali (vari uffici, cancellerie, studi), piccoli reparti produttivi ed altre attività simili che non producono rumore e non inquinano l'ambiente (l'acqua, l'aria, il suolo), e i contenuti turistico-alberghieri senza musica e con orario di lavoro limitato.

Per attività rumorose e potenzialmente pericolose:

piccoli reparti produttivi, autorimesse ed officine produttive, officine di lattonieri, verniciatori, fabbri, maniscalchi, falegnami, macelli e contenuti turistico-alberghieri con musica e simili.

Le attività silenziose e pulite si possono esercitare anche nell'ambito di fabbricati adibiti all'abitazione, sempre che ci siano le condizioni tecniche.

Le attività rumorose e potenzialmente pericolose per regola vengono organizzate a distanza dai fabbricati adibiti all'abitazione, in modo da soddisfare i criteri di cui la Legge sulla tutela del rumore e gli altri regolamenti riguardanti la tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 58

I fabbricati adibiti all'esercizio di affari per attività rumorose e potenzialmente nocive possono edificarsi soltanto se la soluzione tecnologica, le dimensioni della particella e la sua posizione nell'abitato rendono possibile l'edificazione senza che influiscano negativamente sui fabbricati attigui.

Articolo 59

Nelle zone fabbricabili degli abitati che non dispongono del piano ambientale del territorio ristretto, nei quali quindi non esiste la distinzione dell'ambiente per singole destinazioni, non si possono esercitare le seguenti attività economiche:

- Industriali e artigianali – produzione o confezione di sostanze chimiche per uso particolare o generale, la lavorazione chimica dei metalli e dei metalloidi, la produzione di materiale edile o di elementi prefabbricati, la produzione e la lavorazione della carne e degli insaccati, del pesce e dei prodotti ittici, la produzione e lavorazione della pelle grezza, della gomma, delle masse plastiche, dei tessuti, dei filati, della carta, del vetro, la raccolta e la lavorazione dei rifiuti, la produzione e confezione di emergenti o sostanze per la manutenzione dei macchinari e dei veicoli e la produzione, l'immagazzinamento o la confezione di materie tossiche.
- Alberghiere e turistiche – insediamenti turistici, discoteche e parchi di divertimento.

In base a particolari delibere della Città di Rovinj-Rovigno, esternamente alle zone in cui vige la tutela dell'insieme storico-culturale della città di Rovigno e nell'abitato di Villa di Rovigno si possono esercitare le seguenti attività artigianali e servizi: meccanici per auto, carrozzieri e verniciatori, falegnami e fabbri, cantine enologiche, produzione dell'olio di oliva, produzione del latte e dei latticini nonché la lavorazione e confezione di prodotti agricoli, lavorazione del metallo e tutte le altre attività che non sono vietate dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 60

Per fabbricato ausiliare, secondo le presenti disposizioni, s'intendono gli edifici per la sistemazione dei veicoli – garage, i depositi, le legnaie e stabili del genere che non rappresentano assestamento dell'area circostante la casa, ma si costruiscono nell'ambito della particella fabbricabile destinata alla costruzione del fabbricato essenziale ad altra destinazione.

Per fabbricato ausiliare s'intendono anche le cisterne, i serbatoi per il gas petrolifero istillato (UNP) della capacità fino a 50 m³, i pozzi di raccolta e impianti del genere, se la loro altezza nel punto più basso del terreno definitivamente livellato accanto al fabbricato è superiore ad 1 m.

Articolo 61

Per fabbricati ausiliari dell'economato s'intendono:

- quelli che non sono fonte d'inquinamento: ripostigli, cucine estive, depositi per arnesi e macchinari agricoli e prodotti, essiccatoi (affumicatori), ecc.
- quelli che sono fonte d'inquinamento: stalle, porcili, pollai, allevamenti di conigli, ecc.

La costruzione di fabbricati ausiliari dell'economato con fonti d'inquinamento è possibile soltanto nei territori fabbricabili delle "stanze", e accanto ai fabbricati a se stanti esistenti fuori dal territorio fabbricabile sulle aree agricole.

Articolo 62

POSSIBILITÀ DI COSTRUZIONE SULLA PARTICELLA FABBRICABILE

Con il termine di parte edificabile della particella fabbricabile, secondo queste disposizioni, s'intende la parte della particella fabbricabile nella quale devono venir posizionate le proiezioni ortogonali di tutte le costruzioni sulla particella fabbricabile (edificio principale ed ausiliari). Per parte edificabile s'intendono anche i terrazzi al pianterreno dell'edificio che sono parte costruttiva del pianterreno.

Nella parte edificabile della particella fabbricabile non è d'obbligo sistemare le costruzioni che rappresentano assestamento della particella fabbricabile, come i terrazzi scoperti, le cisterne, i pozzi neri, tutti di altezza inferiore ad 1 metro sopra il terreno definitivamente livellato, nonché le parti dell'edificio quali cornicioni, grondaie, erte ed elementi simili che sporgono al massimo fino a 0,50 m dal piano della facciata dell'edificio.

La parte edificabile della particella fabbricabile per la costruzione di edifici a se stanti è delimitata dalla linea di costruzione da una o più lati distanti dal confine della particella come previsto da queste Disposizioni.

Eccezionalmente, la distanza dal confine della particella fabbricabile attigua può essere inferiore ai 3,00 m, se lo prevede per motivi plausibili il piano ambientale della zona ristretta (piano dettagliato d'assestamento).

La parte edificabile della particella fabbricabile per la costruzione di edifici interpolati può essere stabilita al limite della particella adiacente, ma verso tale particella non si possono eseguire aperture, fatta eccezione quando la particella vicina è pubblica, rappresenta un parco o una strada.

Vengono esonerate dalle disposizioni di questo articolo le interpolazioni e le costruzioni all'interno della zona di protezione del nucleo storico della città di Rovigno.

Articolo 63

Con il termine edificabilità della particella fabbricabile, secondo queste disposizioni, s'intende il rapporto della superficie del terreno sottostante il fabbricato e la superficie complessiva della particella fabbricabile.

Articolo 64

Per linea di regolazione, secondo queste disposizioni, s'intende il confine della particella fabbricabile verso l'area pubblica su cui dà.

Articolo 65

Per linea di costruzione, secondo queste disposizioni, s'intende la linea obbligatoria che definisce la posizione dell'edificio sulla particella fabbricabile su cui poggia parte dell'edificio o almeno 2 dei punti più sporgenti della facciata.

La linea di costruzione si stabilisce tenendo conto della destinazione e del tipo di fabbricato, della necessità di sfruttare razionalmente il terreno, dell'accesso dall'area comunicativa, della configurazione e delle altre caratteristiche del terreno ed in particolare delle linee di costruzione degli edifici vicini esistenti o pianificati, cercando di seguire la successione delle costruzioni circostanti.

Le condizioni di costruzione possono stabilire una o più linee di costruzione. Un maggior numero di linee di costruzione si possono stabilire per un edificio specialmente:

- se lo richiede la posizione particolare dell'edificio rispetto all'ambiente circostante come la disposizione angolare dell'edificio verso la strada, la costruzione di agglomerati, l'interpolazione, ecc.
- per determinate parti dell'edificio con altezze di costruzione diverse,
- nel caso in cui il fabbricato è composto da più parti, ecc.

La distanza massima della linea di costruzione da quella di regolazione non viene definita.

Articolo 66

Su una particella fabbricabile nel territorio fabbricabile dell'abitato si può costruire un solo edificio abitativo o un edificio abitativo e d'affari, un solo edificio prettamente d'affari ovvero un edificio adibito ad attività pubbliche e sociali ed accanto all'edificio i fabbricati dell'economato ed ausiliari che assieme all'edificio formano un insieme.

Per l'esercizio di attività economiche si possono usare anche locali o fabbricati che precedentemente non erano destinati a tale attività in tutto o in parte dello spazio abitativo, ausiliario o dell'economato.

Gli edifici abitativi, gli edifici d'affari e abitativi e d'affari vengono generalmente predisposti lungo la linea di costruzione che dà sulla strada, mentre gli edifici d'affari ausiliari, dell'economato e quelli in cortile dietro a tali edifici in profondità della particella fabbricabile.

Eccezionalmente si può permettere anche un'altra posizione dell'edificio sulla particella fabbricabile, se la configurazione del terreno, la forma della particella fabbricabile e l'organizzazione tradizionale della particella non permettono il modo di costruzione previsto nel comma precedente di questo articolo, sempre che l'influsso sull'ambiente non impedisca tale costruzione.

Articolo 67

Le condizioni per la costruzione di edifici abitativi (casa di famiglia e per più famiglie), di edifici d'affari o abitativi e d'affari su particelle all'interno della parte edificata del territorio fabbricabile (interpolazioni su particelle non edificate) e all'interno della parte non edificabile del territorio fabbricabile attrezzato con l'infrastruttura necessaria (infrastruttura stradale e comunale), si stabiliscono in base a queste disposizioni operative.

Le condizioni per la costruzione all'interno della parte non edificata del territorio fabbricabile che non dispone dell'infrastruttura comunale necessaria vengono stabilite in base al piano urbanistico e dettagliato di assestamento entro l'area compresa dal Piano urbanistico generale di Rovigno ovvero ai piani urbanistici d'assetto per gli abitati di Villa di Rovigno e Cocaletto nonché ai piani urbanistici d'assetto delle zone adibite alle attività turistico-alberghiere fuori dagli abitati.

Articolo 68

Le condizioni per la costruzione di più edifici abitativi, edifici d'affari ed edifici per attività pubbliche e sociali verranno stabilite in base al piano d'assetto dettagliato e urbanistico nel territorio fabbricabile dell'abitato di Rovigno, rispettivamente in base al piano urbanistico d'assetto nel territorio fabbricabile della parte dislocata degli abitati di Cocaletto e Villa di Rovigno.

Articolo 69

VALORI LIMITE DELLE PARTICELLE FABBRICABILI E DELL'ALTEZZA DEGLI EDIFICI

La forma e le dimensioni della particella fabbricabile si stabiliscono tenendo conto della destinazione e del tipo di fabbricato che si prevede di costruire sulla particella, della strada da cui si garantisce l'accesso diretto alla particella fabbricabile, delle particelle fabbricabili vicine, della configurazione e delle altre caratteristiche del terreno, dalla situazione catastale e tavolare della particella, delle condizioni particolari di costruzione e di altri elementi d'importanza per la determinazione della forma della particella fabbricabile.

La forma e le dimensioni della particella fabbricabile si stabiliscono in conformità a tutti i corrispondenti regolamenti in vigore, alla formazione tradizionale e morfologica all'interno dell'abitato e ad altre regole dell'arte.

La forma e le dimensioni della particella fabbricabile non si possono stabilire in modo da peggiorare le condizioni di costruzione sulle particelle fabbricabili attigue su cui sono costruiti degli edifici esistenti ovvero in maniera da non soddisfare le condizioni di costruzione stabilite dalle disposizioni di questo Piano.

Articolo 69a

Negli abitati conclusi ed edificati in base ai piani precedentemente in vigore si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili, se i piani dettagliati non regolano altrimenti:

- a) per i fabbricati a sé stanti
 - l'edificabilità della particella fabbricabile minima permessa comporta 80m², e quella massima il 40% della superficie della particella;
- b) per i fabbricati seminseriti
 - l'edificabilità della particella fabbricabile minima permessa comporta 60m², e quella massima il 40% della superficie della particella;
- c) per i fabbricati inseriti
 - l'edificabilità della particella fabbricabile minima permessa comporta 50m², e quella massima il 50% della superficie della particella;
- d) per il tipo di fabbricato ad atrio con cortile interno
 - l'edificabilità della particella fabbricabile minima permessa comporta il 30%, e quella massima il 50% della superficie della particella.

Eccezionalmente, sulle particelle fabbricabili irregolari, dove a causa della loro forma e dimensioni non è possibile adattare l'edificazione alle condizioni delle disposizioni operative, la distanza e la posizione di parte dei fabbricati citati possono essere minori ovvero differenti da quelle prescritte, da stabilire nel procedimento di rilascio degli atti per l'edificazione.

Articolo 70

Con queste disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili all'interno del territorio fabbricabile degli abitati su cui si costruiscono case di famiglia, se i piani dettagliati d'assetto non prevedono regole più severe:

- a) edifici a sé stanti:
 - La superficie della particella comporta un minimo di 420 m² e un massimo di 2000 m²,
 - L'edificabilità minima che si permette comporta 80 m² e quella massima:
 - per le particelle della superficie di 420-800 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 800-1200 m² – complessivamente 240 m² e il 25% della superficie della particella fabbricabile che supera gli 800 m²;
 - per le particelle della superficie di 1200-1500 m² – complessivamente 340 m² e il 15% della superficie della particella fabbricabile che supera i 1200 m²;
 - per le particelle di superficie superiore ai 1500 m² – 385 m²;
- b) edifici seminterpolati:
 - La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 350 m² e un massimo di 1200 m²,
 - L'edificabilità minima che si permette comporta 60 m² e quella massima:
 - per le particelle della superficie di 350-500 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 500-1000 m² – complessivamente 150 m² e il 20% della superficie della particella fabbricabile che supera i 500 m²;
 - per le particelle di superficie superiore ai 1000 m² – 250 m²;
- c) edifici interpolati:
 - La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 150 m² e un massimo di 500 m²,
 - L'edificabilità minima che si permette comporta 50 m² e quella massima:
 - per le particelle della superficie di 150-300 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 300-500 m² – complessivamente 90 m² e il 20% della superficie della particella fabbricabile che supera i 300 m²;
 - la distanza fra le schiere di edifici comporta al minimo 20 m oppure il doppio dell'altezza dell'edificio calcolando dal cornicione al punto più basso del terreno.

Le schiere si possono formare anche a forma di lettera "L" e "U" o simili.

- d) edifici tipo atrio (edifici con cortile interno):
 - Questo tipo di costruzione si applica in genere nel nucleo esistente di abitati oppure lungo il nucleo esistente dell'abitato, il cui carattere ambientale deve essere protetto;
 - In ogni caso non deve essere chiuso da tutti i lati, ma da un lato può essere aperto (tipo semiatrion), generalmente dalla parte opposta della strada);

- La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 200 m² e un massimo di 500 m²,
- Un insieme chiuso o semiaperto consiste in una ovvero quattro particelle fabbricabili al massimo;
 - L'edificabilità minima che si permette comporta 30% della superficie complessiva e quella massima il 50% della superficie complessiva;
 - Per questo tipo di costruzione la linea di costruzione può combaciare con la linea di regolazione.

Articolo 71

Con queste disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili all'interno del territorio fabbricabile degli abitati su cui si costruiscono case per più famiglie, se i piani dettagliati d'assetto non prevedono regole più severe:

- a) edifici a se stanti:
 - La superficie della particella comporta un minimo di 700 m² e un massimo di 2000 m²,
 - L'edificabilità minima che si permette comporta 80 m² e quella massima:
 - per le particelle della superficie di 700-1000 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 1000-1500 m² – complessivamente 300 m² e il 20% della superficie della particella fabbricabile che supera i 1000 m²;
 - per le particelle di superficie superiore ai 1500 m² – 400 m²;
- b) edifici seminterpolati:
 - La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 500 m² e un massimo di 1200 m²,
 - L'edificabilità minima che si permette comporta 60 m² e quella massima:
 - per le particelle della superficie di 500-700 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 700-1000 m² – complessivamente 210 m² e il 25% della superficie della particella fabbricabile che supera i 700 m²;
 - per le particelle di superficie superiore ai 1000 m² – 285 m²;
- c) edifici interpolati al massimo una schiera di 5 edifici):
 - La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 250 m² e un massimo di 700 m²,
 - L'edificabilità minima che si permette comporta 50 m² e quella massima:
 - per le particelle della superficie di 250-500 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 500-700 m² – complessivamente 150 m² e il 20% della superficie della particella fabbricabile che supera i 500 m²;
 - la distanza fra le schiere di edifici comporta al minimo 20 m oppure il doppio dell'altezza dell'edificio calcolando dal cornicione al punto più basso del terreno.

Le schiere si possono formare anche a forma di lettera "L" e "U" o simili.

Articolo 72

Per tutti i tipi di case di famiglia e case per più famiglie si stabiliscono i seguenti valori limite:

- la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni, deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - per gli edifici a se stanti – 14 metri al minimo;
 - per gli edifici seminterpolati (duplici) – 12 metri al minimo,
 - per gli edifici interpolati (a schiera) – 8 metri al minimo,
 - per il tipo ad atrio – 16 metri al minimo per una casa di famiglia ovvero 18 metri al minimo per case per più famiglie;
- la linea di costruzione del fabbricato è situata a 5 metri al minimo dalla linea di regolazione e a 3 m dal confine delle particelle vicine, se l'edificio è dell'altezza di tre piani sopra il suolo (P+1+Pk), ovvero a 4 m dal confine della particella attigua se l'altezza del fabbricato comporta più di tre piani sopra il suolo.
- il numero massimo dei piani e l'altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta: Po/S+P+2K+Pk (cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 10,5m e l'altezza massima complessiva fino a 14,0m,
- il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk (cantina completamente interrata, scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 12,5m e l'altezza massima complessiva fino a 16,0m.

Articolo 73

Eccezionalmente, nella sostituzione di un edificio esistente con uno nuovo, ovvero in caso di interpolazione in parti dell'abitato già costruite, il nuovo edificio può essere costruito anche sulla particella fabbricabile esistente di minori dimensioni di quelle prescritte nell'art. 70, a condizione che le dimensioni dell'edificio e la sua posizione siano conformi alle disposizioni relative al coefficiente di edificabilità e a tutte le disposizioni relative alla distanza minima dalla strada, dal confine vicino e dagli altri edifici.

Articolo 74

Le particelle fabbricabili di più fabbricati abitativi, d'affari e abitativi-d'affari si definiscono in conformità alle necessità di tali fabbricati, tenendo conto di garantire le condizioni per le necessità di parcheggio dei fruitori del fabbricato.

Le particelle fabbricabili di cui al comma precedente si definiscono per ogni singolo fabbricato e la particella così definita non si ritiene terreno indispensabile per l'uso regolare del fabbricato.

Articolo 75

Con queste disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili all'interno del territorio fabbricabile degli abitati su cui si costruiscono condomini, se i piani dettagliati d'assetto non prevedono regole più severe:

edifici a se stanti:

- La superficie della particella comporta un minimo di 900 m² e un massimo di 2000 m²,
- L'edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e quella massima:
 - per le particelle della superficie di 900-1200 m² - il 40% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 1200-1500 m² – complessivamente 480 m² e il 30% della superficie della particella fabbricabile che supera i 1200 m²;
 - per le particelle di superficie superiore ai 1500 m² – complessivamente 570 m² e il 20% della superficie della particella fabbricabile che supera i 1500 m²;

edifici seminterpolati:

- La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 600 m² e un massimo di 1200 m²,
- L'edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e quella massima:
 - per le particelle della superficie di 600-800 m² - il 40% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 800-1000 m² – complessivamente 320 m² e il 30% della superficie della particella fabbricabile che supera gli 800 m²;
 - per le particelle di superficie superiore ai 1000 m² – complessivamente 380 m² e il 20% della superficie della particella fabbricabile che supera i 1000 m²;

edifici interpolati (al massimo una schiera di 3 edifici):

- La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 600 m² e un massimo di 1200 m²,
- L'edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e quella massima:
 - per le particelle della superficie di 600-800 m² - il 35% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 800-1000 m² – complessivamente 280 m² e il 20% della superficie della particella fabbricabile che supera gli 800 m²;
 - per le particelle di superficie superiore ai 1000 m² – complessivamente 320 m² e il 10% della superficie della particella fabbricabile che supera i 1000 m²;

Articolo 76

Per tutti i tipi di edifici condominiali di cui all'art. 75 si stabiliscono i seguenti valori limite:

- la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni, deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - per gli edifici a se stanti – 30 metri al minimo;
 - per gli edifici seminterpolati (duplici) – 20 metri al minimo,
 - per gli edifici interpolati (a schiera) – 20 metri al minimo,
- la linea edificabile del fabbricato si trova al minimo a 5 m dalla linea di regolazione e a 4 m ovvero a h/2 dal confine delle particelle attigue, se il numero dei piani comporta più di tre piani sopra il suolo
- il numero massimo dei piani e l'altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta: Po/S+P+3K+Pk (cantina, pianoterra, tre piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 13,5m e l'altezza massima complessiva fino a 17,0m,
- il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+3K+Pk (cantina, pianoterra, tre piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 15,5m e l'altezza massima complessiva fino a 19,0m.

Articolo 77

Con queste disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili all'interno del territorio fabbricabile degli abitati su cui si costruiscono edifici di carattere pubblico e sociale – amministrativi, sociali, sanitari, prescolari, scolastici, universitari, culturali, religiosi e simili, se i piani dettagliati d'assetto non prevedono regole più severe:

- Per gli edifici a se stanti e seminterpolati la superficie della particella comporta un minimo di 600 m², mentre il massimo non è stabilito,
- L'edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e quella massima:
 - per le particelle della superficie di 600-1000 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 1000-2000 m² – complessivamente 300 m² e il 40% della superficie della particella fabbricabile che supera i 1000 m²;
 - per le particelle di superficie superiore ai 2000 m² – complessivamente 700 m² e il 50% della superficie della particella fabbricabile che supera i 2000 m²;
- la larghezza delle particelle fabbricabili in tutte le sue sezioni deve comportare al minimo 20 m,
- la linea di costruzione dell'edificio è situata a 7 metri al minimo dalla linea di regolazione e a 4 m ovvero h/2 dal confine delle particelle vicine,
- il numero massimo dei piani e l'altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta: Po/S+P+2K+Pk (cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 13,0m e l'altezza massima complessiva fino a 17,0m,
- il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk (cantina, scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 15,0m e l'altezza massima complessiva fino a 19,0m.

Articolo 78

Con queste disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili all'interno del territorio fabbricabile degli abitati su cui si costruiscono edifici d'affari – per la prestazione di servizi, l'alberghiera, il commercio, i servizi comunali, l'artigianato e simili, fatta eccezione degli alberghi, aparthotel, pensioni, appartamenti turistici, guest house e simili destinati alla ricezione, se i piani dettagliati d'assetto non prevedono regole più severe:

edifici a se stanti e seminterpolati:

- La superficie della particella comporta un minimo di 700 m², mentre quella massima non è definita,
- L'edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e quella massima:
 - per le particelle della superficie di 700-1000 m² - il 25% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 1000-1500 m² – complessivamente 250 m² e il 15% della superficie della particella fabbricabile che supera i 1000 m²;
 - per le particelle di superficie superiore ai 1500 m² – complessivamente 325 m² e il 10% della superficie della particella fabbricabile che supera i 1500 m²;

edifici interpolati:

- La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 250 m², mentre la massima non è definita,
 - per le particelle della superficie di 250-400 m² - il 25% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 400-700 m² – complessivamente 100 m² e il 20% della superficie della particella fabbricabile che supera i 400 m²;
 - per le particelle di superficie superiore ai 700 m² – complessivamente 160 m² e il 10% della superficie della particella fabbricabile che supera i 700 m²;

Per tutti i tipi di edifici condominiali di cui all'art. 75 si stabiliscono i seguenti valori limite:

- la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni, deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - per gli edifici a se stanti e seminterpolati (duplici) – 25 metri al minimo;
 - per gli edifici interpolati (a schiera) – 10 metri al minimo,
- la linea di costruzione dell'edificio è situata a 7 metri al minimo dalla linea di regolazione e a 4 m ovvero h/2 dal confine delle particelle vicine, se l'edificio è dell'altezza di P+2 ovvero a 6 ovvero 2/h dal confine della particella vicina;
- il numero massimo dei piani e l'altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta: Po/S+P+2K+Pk (cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 12,0m e l'altezza massima complessiva fino a 15,5m,
- il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk (cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 14,0m e l'altezza massima complessiva fino a 17,5m.

Articolo 79

Con queste disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili all'interno del territorio fabbricabile degli abitati su cui si costruiscono edifici d'affari – alberghi, apart hotel, pensioni, appartamenti turistici, guest house e simili, se i piani dettagliati d'assetto non prevedono regole più severe:

- Per gli edifici a se stanti e seminterpolati la superficie della particella comporta un minimo di 1200 m², mentre quella massima non è definita,
- L'edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e quella massima:
 - per le particelle della superficie di 1200-2000 m² - il 25% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 2001-10000 m² – complessivamente 500 m² e il 30% della superficie della particella fabbricabile che supera i 2000 m²;
 - per le particelle di superficie superiore ai 10000 m² – complessivamente 2900 m² e il 35% della superficie della particella fabbricabile che supera i 10000 m²;
- la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni, deve comportare 25 metri al minimo;
- la linea edificabile del fabbricato è situata al minimo a 7 m dalla linea di regolazione e a h/2 dal confine delle particelle attigue;
- il numero massimo dei piani e l'altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta: Po/S+P+4K+Pk (cantina, scantinato, pianoterra, quattro piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 18,5m e l'altezza massima complessiva fino a 22,0m,
- il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk (cantina, scantinato, pianoterra, quattro piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 20,5m e l'altezza massima complessiva fino a 24,5m.

Articolo 80

Con queste disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili all'interno del territorio fabbricabile degli abitati su cui si costruiscono edifici d'affari – industriali, artigianali, depositi e simili, se i piani dettagliati d'assetto non prevedono regole più severe:

a) all'interno della zona adibita alle attività economiche:

- per gli edifici a se stanti e seminterpolati nelle zone adibite alle attività economiche nell'ambito dei territori fabbricabili degli abitati, definite tali dai piani di territori ristretti (Piano urbanistico d'assetto di Villa di Rovigno) la superficie della particella comporta un minimo di 600 m², mentre quella massima non è definita,
- L'edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e quella massima:
 - per le particelle della superficie di 600-900 m² - il 65% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 900-1200 m² – complessivamente 585 m² e il 50% della superficie della particella fabbricabile che supera i 900 m²;
 - per le particelle della superficie di 1200-2000 m² – complessivamente 735 m² e il 40% della superficie della particella fabbricabile che supera i 1200 m²;
 - per le particelle di superficie superiore ai 2000 m² – complessivamente 1055 m² e il 35% della superficie della particella fabbricabile che supera i 2000 m²;

b) fuori della zona adibita alle attività economiche:

- Per gli edifici a se stanti e seminterpolati fuori delle zone adibite alle attività economiche nell'ambito dei territori fabbricabili degli abitati, la superficie della particella comporta un minimo di 900 m², mentre quella massima non è definita,
- L'edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e quella massima:
 - per le particelle della superficie di 900-1200 m² - il 60% della superficie della particella fabbricabile;
 - per le particelle della superficie di 1200-2000 m² – complessivamente 720 m² e il 50% della superficie della particella fabbricabile che supera i 1200 m²;
 - per le particelle di superficie superiore ai 2000 m² – complessivamente 1120 m² e il 40% della superficie della particella fabbricabile che supera i 2000 m².

Per tutti i tipi di edifici di cui al comma precedente si stabiliscono i seguenti valori limite:

- la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni, deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - all'interno della zona adibita alle attività economiche – 20 metri al minimo;
 - fuori della zona adibita alle attività economiche – 25 metri al minimo;
- la linea di costruzione dell'edificio è situata a 7 metri al minimo dalla linea di regolazione e a 4 m dal confine delle particelle vicine;

- il numero massimo dei piani e l'altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta: Po/S+P+2K+Pk (cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 12,0m e l'altezza massima complessiva fino a 15,5m,
- il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk (cantina, scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 14,0m e l'altezza massima complessiva fino a 17,5m.

Articolo 81

Per il territorio del nucleo storico della città di Rovinj-Rovigno si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili:

a) fabbricato interpolato (s'intende l'edificio che è collegato agli edifici attigui da due lati):

- la superficie della particella fabbricabile comporta 50 m² al minimo (quella esistente) e 420 m² al massimo (ovvero quella esistente);
- l'edificabilità della particella comporta al minimo 35 m² (ovvero la superficie esistente) e al massimo il 50-100% della superficie della particella;

b) fabbricato seminterpolato (s'intende l'edificio che è collegato all'edificio attiguo esistente da un lato):

- la superficie della particella fabbricabile comporta 150 m² al minimo (ovvero la superficie esistente) e 400 m² al massimo;
- l'edificabilità della particella comporta al minimo 35 m² e al massimo (ovvero la superficie esistente) e il 50-100% della superficie della particella;

c) fabbricato a se stante

- la superficie della particella fabbricabile comporta 200 m² al minimo (ovvero la superficie esistente) e 500 m² al massimo;
- l'edificabilità della particella comporta al minimo 50 m² (ovvero la superficie esistente) e al massimo il 40-100% della superficie della particella.

Per i fabbricati di cui ai punti a) e b) la linea di edificabile può combaciare con la linea di regolazione. Invece i fabbricati di cui al punto c) si possono costruire a distanza di 3 m dal limite della particella ed eccezionalmente anche al limite stesso della particella.

La superficie delle particelle fabbricabili può essere anche inferiore a quella definita nel comma 1, se la situazione rilevata è tale.

Articolo 82

„ Le presenti disposizioni stabiliscono la possibilità dei seguenti interventi nei territori fabbricabili degli abitati dislocati – nelle stanzie:

- La ristrutturazione dei fabbricati abitativi esistenti,
- L'interpolazione – costruzione entro la struttura edile esistente della stanza, dei fabbricati abitativi e di quelli adibiti ad attività economiche,
- La costruzione di fabbricati dell'economato ausiliari con fonti d'inquinamento.

Con il termine di fabbricati esistenti s'intendono i fabbricati a destinazione abitativa e i fabbricati e gli insiemi esistenti a destinazione economica nell'ambito della struttura edile della stanza.

I fabbricati a destinazione abitativa ed economica ai sensi di queste disposizioni sono i fabbricati che servono alle necessità dell'economia rurale a conduzione familiare registrata e all'offerta di servizi alberghieri e turistici di agriturismo, nonché alle altre attività che servono per mantenere il carattere rurale della struttura esistente.

Tutti gli interventi internamente ai territori fabbricabili delle stanzie vanno eseguiti in base agli atti dell'edilizia. In base a detti atti verranno definite le particelle fabbricabili per ogni singolo intervento.

Le particelle fabbricabili si formano in maniera tale che la superficie minima della particella comporti 1000 m² e che su tale particella fabbricabile ci sia un edificio abitativo esistente e gli altri fabbricati in funzione alla stanza/economia agricola ovvero che essi formino la struttura edile della stanza esistente.

I fabbricati ausiliari adibiti all'economia con fonti d'inquinamento, conformemente all'art. 61 di queste Disposizioni, si ritengono le stalle, i porcili, i pollai, le conigliere e simili.

Articolo 83

Per ristrutturazione degli edifici abitativi esistenti nell'ambito delle stanzie s'intende:

- la costruzione aggiuntiva in larghezza ed altezza dello spazio abitativo nei fabbricati esistenti adibiti all'abitazione,
- la costruzione aggiuntiva in larghezza ed altezza degli ambienti destinati ad attività economiche nei fabbricati esistenti e negli insiemi adibiti alle attività economiche,
- la costruzione aggiuntiva in larghezza ed altezza di fabbricati ausiliari minori esistenti (depositi, locali sanitari, garage, legnaie, reparti caldaie, pozzi di raccolta e cisterne),

- il cambiamento di destinazione dell'ambiente o del fabbricato (o parte del fabbricato) economico, abitativo ed ausiliare esistente in ambiente o fabbricato (o parte di questi) a finalità economica, abitativa ed ausiliare, nell'ambito delle dimensioni esistenti,
- L'ammodernamento e l'ampliamento dei fabbricati, impianti e conduttori infrastrutturali esistenti.

Per interpolazione all'interno della struttura esistente del fabbricato della stanza s'intendono:

- I fabbricati che con due o tre lati sono collegati all'edificio esistente attiguo e/o pianificato – edificio in schiera,
- i fabbricati legati soltanto da un lato all'edificio esistente attiguo e/o pianificato – edificio a semischiera.

La tipologia della costruzione all'interno dei territori fabbricabili delle stanze deve essere conforme alla tradizione edile di quest'area, ovvero nella formazione architettonica vanno applicati elementi dell'architettura autoctona caratteristici per i fabbricati delle tradizionali stanze, in particolare la base del fabbricato allungata con il rapporto raccomandato dei lati di 1:1,5, mentre il colmo del tetto deve seguire la direzione della parte più lunga del fabbricato. Gli elementi storici esistenti come i cortili, i ballatoi, i forni, i lavatoi, le cisterne, le cassette, le erte di pietra, le tegole, i muri a secco e simili devono rimanere nella forma originale.

Nelle stanze San Marco, Quarantotto, Garzotto, Sponza-Vantaso, Bašić e Sarisol (presso la vecchia scuola) ogni rinnovo deve essere eseguito sotto il controllo della competente Direzione per la tutela del patrimonio culturale, Sovrintendenza di Pola.

Articolo 84

Gli edifici abitativi esistenti all'interno delle stanze possono venir ristrutturati e/o costruiti nell'osservanza delle seguenti condizioni di costruzione:

- la massima superficie lorda della base del fabbricato ristrutturato e/o interpolato, inclusa la superficie dell'edificio abitativo esistente, può comportare 200 m². Nella superficie citata rientra anche la superficie del fabbricato economico ausiliare che può essere costruito anche su una particella fabbricabile.
- il numero massimo dei piani sopraelevati può aumentare al massimo fino a 2 piani (P+1) ovvero 3 piani sopraelevati (P+1+Pk),
- l'altezza massima del fabbricato comporta 8,5 m, e l'altezza massima complessiva 11,0m,
- il numero dei piani del fabbricato ausiliare comporta Po+P+Pk (cantina, pianoterra e soffitta),
- l'altezza massima del fabbricato ausiliare comporta 5,5m e l'altezza massima complessiva 8,0m,
- il fabbricato può avere anche la cantina,
- i fabbricati ristrutturati devono conformarsi per dimensioni ed aspetto alle forme e alle dimensioni degli edifici vicini esistenti. La distanza del fabbricato rispetto all'edificio vicino, se da quel lato ha aperture (porte e finestre), deve essere almeno di 3 metri. Il fabbricato può essere costruito o ristrutturato al limite della particella fabbricabile, se da tale lato sia il fabbricato in questione sia quello vicino non presentano aperture.

Articolo 85

Gli edifici abitativi e d'affari di cui il comma 3 dell'art. 82 possono essere costruiti/interpolati alle seguenti condizioni di costruzione:

- la massima superficie lorda della base del fabbricato interpolato può comportare 200 m²
- il numero massimo dei piani comporta Po+P+1+Pk (cantina, pianoterra, primo piano e soffitta)
- l'altezza massima del fabbricato comporta 8,5 m, e l'altezza massima complessiva 11,0m,
- i fabbricati devono conformarsi per dimensioni ed aspetto alle forme e alle dimensioni degli edifici vicini esistenti. La distanza del fabbricato rispetto all'edificio vicino, se da quel lato ha aperture (porte e finestre), deve essere almeno di 3 metri. Il fabbricato può essere costruito al limite della particella fabbricabile, se da tale lato sia il fabbricato in questione sia quello vicino non presentano aperture.

Nelle stanze Gati e Cafolla è possibile anche una superficie massima lorda della base maggiore per i fabbricati interpolati, ma l'edificabilità complessiva della stanza non deve superare il 10% della superficie complessiva della stanza.

Articolo 85a

Nelle stanze Rojnić, San Niccolò, Spanidigo (presso la cava) e Spanidigo (Buršić) è possibile la costruzione di nuovi fabbricati abitativi e abitativi e d'affari alle seguenti condizioni:

- i valori limite delle particelle fabbricabili devono essere conformi agli art. 70 e 71,
- il numero massimo dei piani del fabbricato comporta Po+P+1+Pk (cantina, pianoterra, un piano e la soffitta),
- L'altezza massima del fabbricato comporta 8,5 m, e l'altezza massima complessiva 11,0m,

- i fabbricati devono conformarsi per dimensioni ed aspetto alle forme e alle dimensioni degli edifici vicini esistenti. La distanza del fabbricato rispetto all'edificio vicino, se da quel lato ha aperture (porte e finestre), deve essere almeno di 3 metri.

Articolo 86

La distanza dei fabbricati a carattere economico con potenziale fonte d'inquinamento dagli edifici abitativi e d'affari su una particella fabbricabile nuova definita nell'ambito della stanza non può essere inferiore ai 12,0 m, e nei cortili esistenti dove questi limiti non possono essere rispettati è permessa la distanza minima di 8,0 m.

La distanza dei letamai e dei pozzi di raccolta del letame e dei pozzi di raccolta dagli impianti per il rifornimento d'acqua (cisterne, pozzi e simili) non deve essere inferiore ai 15,0 m. La posizione dei letamai e dei pozzi neri deve essere inclinata verso il basso rispetto all'impianto per il rifornimento d'acqua.

Eccezionalmente dalle disposizioni del comma 1 e 2 del presente articolo, nelle interpolazioni o ristrutturazioni su particelle fabbricabili le cui dimensioni e forma non rendono possibile l'adattamento della costruzione alle condizioni necessarie, le distanze possono essere anche inferiori a quelle prescritte, ma non meno di ½ della distanza prescritta.

Articolo 87

Parte della particella fabbricabile all'interno dei territori fabbricabili delle stanze organizzata come cortile dell'economato nel quale circolano liberamente animali domestici deve essere recintato con un recinto che non permetta l'uscita del bestiame e dei volatili.

Quando la particella fabbricabile viene formata in maniera tale da avere l'accesso diretto da una via secondaria e la sua parte posteriore o laterale confina con la fascia protetta di una strada statale o regionale ovvero con i binari ferroviari, la particella fabbricabile deve essere recintata lungo tale confine per rendere impossibile l'uscita di persone ed animali domestici.

Il recinto di cui il comma 1 di questo articolo verso il vicino va elevato completamente dal proprietario ovvero usufruttuario della particella fabbricabile, se tale recinto non era stato elevato precedentemente ovvero se non viene elevato allo stesso tempo assieme al vicino.

Il recinto di cui al comma q di questo articolo deve venir posizionato sul terreno del proprietario dell'edificio e in modo tale da avere il lato rifinito verso la strada ovvero verso il vicino.

Articolo 88

FORMA DEI FABBRICATI

La forma dei fabbricati si determina con i seguenti elementi:

- condizioni per la formazione architettonica
- altezza e numero di piani
- tipo di tetto, inclinazione e tipo di copertura.

Articolo 89

Condizioni per la formazione architettonica

Ogni intervento nell'ambiente deve essere eseguito nel rispetto della struttura esistente in senso architettonico ed urbanistico ovvero deve essere coordinata a tale struttura.

Le dimensioni orizzontali e verticali del fabbricato, la formazione delle facciate e del tetto e il materiale edile usato devono essere conformi a quelli dei fabbricati circostanti portati a compimento secondo il piano e alla tipologia del paesaggio.

Il rapporto fra la lunghezza delle facciate e la loro altezza deve andare per regola a favore della lunghezza delle facciate, mentre il colmo del tetto (su un terreno in pendenza) deve essere parallelo alla stratificazione del terreno stesso. Il fabbricato costruito in maniera semiaperta o in schiera deve formare un insieme architettonico con il fabbricato su cui si appoggia. Le facciate che appoggiano devono essere collegate almeno in 1/3 parte della lunghezza delle facciate.

Tutte le aperture vanno chiuse con infissi tipo griglia o scuretto.

L'accesso al tetto non è permesso con scale esterne. Il collegamento funzionale fra i piani va risolto con scale interne.

Articolo 90

Sulla parte del fabbricato costruito ad una distanza inferiore a 3 m dal confine della particella edificabile eccetto verso la linea di regolazione non si possono progettare aperture.

Non si ritengono aperture ai sensi del comma 1 di questo articolo le vetrate fisse in vetro opaco delle dimensioni massime di 60 x 60 cm, le parti del muro eseguite con mattoni di vetro, le aperture per la ventilazione di diametro ovvero lati di 15 cm al massimo, attraverso le quali la ventilazione avviene per via naturale e non permettono il contatto visivo.

I fabbricati esistenti costruiti legalmente a distanza inferiore a 3,0 m dalla particella fabbricabile attigua possono essere ristrutturati ovvero ampliati in modo tale da far rientrare a cascata parte del piano dell'edificio che viene ampliato in altezza fino alla linea di costruzione assegnata.

Articolo 91

I fabbricati che vengono costruiti come edifici seminterpolati (duplici) o interpolati (in schiera) devono eseguire verso il muro attiguo un muro antincendio che abbia la resistenza minima di due ore. Se si esegue la costruzione del tetto, il muro antincendio deve intersecare tutto il tetto.

Come edifici duplici o in schiera sulla linea comune del cortile si possono costruire anche stabili a carattere economico a condizione che vengano costruiti con materiale refrattario e che i muri siano refrattari.

~~**Articolo 92**~~ (l'articolo viene cancellato)

Articolo 93**Altezza e numero di piani**

L'altezza massima del fabbricato e il massimo numero di piani sopraelevati si stabiliscono rispetto alla destinazione e alle altre peculiarità del fabbricato e sono definite negli articoli 72-84 di queste Disposizioni. L'altezza massima del fabbricato si misura dal terreno livellato ed assestato definitivamente lungo la facciata del fabbricato nel suo punto più basso fino al limite superiore della costruzione del soffitto dell'ultimo piano ovvero fino alla cima del muro della soffitta, la cui altezza non può superare 1,2m.

L'altezza complessiva del fabbricato si misura dal terreno livellato ed assestato definitivamente nella sua parte più bassa lungo la facciata del fabbricato e fino al punto più alto del tetto (colmo).

Nello stabilire l'altezza e l'altezza complessiva dei fabbricati, queste Disposizioni distinguono su una particella fabbricabile i terreni diritti e quelli in pendenza. Per terreno in pendenza della particella fabbricabile s'intende quella la cui pendenza superiore al 12%.

Per poter comprovare indubbiamente la situazione del terreno, all'atto della richiesta della licenza edile è necessario allegare la rilevazione geodetica del terreno prima dell'edificazione.

Articolo 94

Lo scantinato (S) è la parte del fabbricato sotto il pavimento del pianterreno ed è interrato fino al 50% del suo volume sul terreno livellato e assestato definitivamente lungo la facciata del fabbricato ovvero che almeno una delle sue facciate sia fuori del suolo.

Lo scantinato, secondo le disposizioni di questo Piano è ritenuto piano sopraelevato.

La cantina (Po) è la parte del fabbricato completamente interrata o interrata più del 50% del suo volume su un terreno livellato ed assestato definitivamente, il cui ambiente è situato sotto il pavimento del pianoterra ovvero dello scantinato.

La cantina può avere anche una superficie superiore rispetto a quella della parte sopraelevata del fabbricato e può occupare fino a 70% della particella fabbricabile soltanto se viene eseguita come parte completamente interrata del fabbricato e se sulla particella non ci sono piante esistenti di valore.

La cantina (completamente interrata) può essere sistemata a distanza minore, ma non inferiore ai 2,0 m dal confine della particella fabbricabile attigua ovvero in modo da non mettere in pericolo la stabilità dei fabbricati vicini.

I piani della cantina possono essere adibiti ad ambienti abitativi o d'affari per la dimora di persone, a condizione che siano soddisfatte tutte le esigenze essenziali per il fabbricato.

L'accesso al piano della cantina tramite una corsia in pendenza (della larghezza massima di 5 m) e tramite le scale non si calcola come quota inferiore del terreno livellato ed assestato lungo la facciata del fabbricato.

Nella costruzione di fabbricati seminterpolati o interpolati è possibile collegare i piani della cantina, se si usano come garage.

Articolo 95

L'altezza luce dei piani sopraelevati comporta al minimo 2,50 m, eccetto il piano della soffitta con la costruzione obliqua del tetto che può essere inferiore.

Le limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo non si riferiscono alla sala macchine degli ascensori, alle installazioni di macchinari (elementi di climatizzazione per il getto dell'aria e il rigetto) e ad elementi edili del genere.

Articolo 96

I piani ambientali di territori ristretti possono prescrivere anche modalità più severe di definizione dell'altezza e dei piani del fabbricato.

Articolo 97

L'altezza del cornicione per gli edifici d'affari che si costruiscono sulla medesima particella assieme ad un edificio abitativo non deve superare quella dell'edificio abitativo.

La costruzione del tetto può essere diritta o obliqua. La costruzione del tetto obliqua si esegue in pendenza da 17-22°. Su falde minori del tetto sono permesse pendenze di al massimo 30%.

Articolo 98

La soffitta è la parte del fabbricato i cui ambienti si trovano sopra l'ultimo piano e direttamente sotto la costruzione obliqua del tetto, e il cui muro non può superare 1,20 m.

Le finestre della soffitta possono essere costruite sulla falda inclinata del tetto o sul muro del frontone oppure come aperture verticali sulla falda inclinata del tetto e con la sua costruzione può occupare al massimo il 30% della superficie della base della falda del tetto.

I terrazzi sul tetto possono occupare al massimo il 30% della superficie della base del fabbricato. Le soffitte assestate per abitarvi e per l'esercizio di affari si ritengono piano sopraelevato.

Articolo 99

I locali esistenti in soffitta possono venir adibiti ad abitazione oppure a finalità d'affari nei casi in cui la superficie complessiva costruita supera la superficie massima lorda dell'edificio che si è sviluppata, se il cambiamento di destinazione può essere eseguito entro le dimensioni esistenti.

I tetti piani (diritti) che a causa della pessima esecuzione non corrispondono allo scopo, possono essere riassestati in tetti obliqui. La ristrutturazione verrà eseguita in conformità alle condizioni prescritte da questo Piano.

Lo spazio in soffitta a cui si giunge dopo la ristrutturazione di cui al comma precedente di questo articolo può essere adibito all'abitazione o all'esercizio di affari.

Articolo 100

Tipo di tetto, inclinazione e tipo di copertura del tetto

L'edificio abitativo deve avere le falde del tetto oblique coperte da tegole o da materiale simile, inclinate da 17 a 22 gradi. I tetti possono essere eseguiti anche in maniera combinata – obliqui e diritti in parte minore. Il tetto deve avere uno o due spioventi smembrato in più falde. Sulle falde del tetto si possono aprire ambienti per solari (tetti aperti).

Il fabbricato adibito alla sistemazione di 2 veicoli al massimo – garage, che viene costruito sulla particella fabbricabile per la costruzione di altro tipo di fabbricato, ma fuori della parte fabbricabile destinata alla costruzione di tale fabbricato, nonché i garage che si costruiscono su proprie particelle fabbricabili hanno il tetto obliquo pendente da 17 a 22 gradi e possono avere il tetto piano (diritto) o combinato – obliquo e diritto.

I tetti dei fabbricati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, se vengono eseguiti in maniera obliqua devono avere per regola la copertura del tetto in tegole, in laterizio tipo mediterai o in materiale del genere, con le falde inclinate da 17 a 22 gradi.

Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono all'impianto macchine dell'ascensore, alle installazioni meccaniche (elementi di raffreddamento per incamerare e far fuoriuscire l'aria) e gli elementi di costruzione del genere.

Articolo 101

Per gli altri fabbricati il tipo di tetto si determina in considerazione alle peculiarità del fabbricato e alle costruzioni circostanti, applicando i regolamenti vigenti per il grado di pendenza delle falde del tetto in corrispondenza al tipo di copertura del tetto.

Articolo 102

È possibile far penetrare la luce nei locali in soffitta attraverso finestre sul tetto sul piano del tetto o del muro. L'architrave delle finestre sul piano del muro non deve superare la linea di colmo su cui la finestra è situata.

Sul tetto sono possibili interventi costruttivi per lo sfruttamento dell'energia solare e di altre simili fonti alternative di energia, il tutto entro la parte edificabile della particella fabbricabile, indipendentemente dallo loro pendenza, fatta eccezione dei nuclei storico-culturali protetti.

Articolo 103

ASSESTAMENTO DELLE PARTICELLE FABBRICABILI

L'assestamento delle particelle fabbricabili si determina con gli elementi:

- di costruzione di fabbricati ausiliari,
- di costruzione dei recinti e di assestamento del suolo.

Articolo 104

Costruzione di fabbricati ausiliari

Accanto agli edifici abitativi, sulla particella si possono edificare fabbricati ausiliari, per il posto macchina, per il deposito e per altri scopi che servono all'uso regolare dell'edificio abitativo:

- adagiati all'edificio abitativo sulla medesima particella fabbricabile in modo seminterpolato,
- separati dall'edificio abitativo sulla medesima particella catastale,
- lungo il confine, a condizione che il muro verso la particella vicina venga eseguito con materiale refrattario.

La superficie dei fabbricati ausiliari viene calcolata nella superficie complessiva di edificabilità della particella.

I fabbricati ausiliari possono avere la cantina e il pianterreno con il tetto diritto o obliquo dell'altezza complessiva massima di 4,0m (tetto obliquo) rispettivamente di 3,0m (tetto diritto).

Il cambiamento di destinazione dei garage esistenti non è permesso, salvo che sulla particella fabbricabile non sia soddisfatta la necessità per il parcheggio in conformità alle disposizioni di questo Piano.

Articolo 105 (articolo viene cancellato)

Articolo 106

I fabbricati ausiliari senza fonti d'inquinamento possono essere costruiti in parte anche sul confine della particella vicina, a condizione che:

- verso la particella vicina venga costruito un muro refrattario,
- nel muro verso il vicino non vengano aperte finestre,
- l'afflusso dell'acqua piovana dal tetto del fabbricato ausiliare venga risolto verso la particella di appartenenza.

Articolo 107

La distanza di ambienti ed edifici d'affari in cui si produce rumore dagli edifici abitativi non può essere inferiore a 20,0 m, e dall'appartamento del proprietario non inferiore a 10,0 m.

Articolo 108

La sistemazione dei veicoli sulle particelle fabbricabili destinate alla costruzione di edifici abitativi che hanno l'accesso direttamente dalla strada va regolata all'interno della particella fabbricabile in fabbricati ausiliari per la sistemazione dei veicoli – garage o su posteggi all'aperto.

Articolo 109

I fabbricati ausiliari per la sistemazione dei veicoli – garage o tettoie nell'ambito della particella fabbricabile adibita alla costruzione di edifici abitativi (case di famiglia ed edifici abitativi per più famiglie) possono venir costruiti nell'ambito della parte fabbricabile della particella destinata alla costruzione dell'edificio principale, come parte integrante dell'edificio principale o come fabbricato a parte.

Sulla particella fabbricabile destinata alla costruzione degli edifici abitativi di cui al comma 1 del presente articolo si possono costruire al massimo due garage (se vengono costruiti come fabbricato a sé stante) ovvero tettoie, tenendo conto che la loro superficie complessiva cumulativa non deve superare i 75 mq.

Articolo 110

La sistemazione dei veicoli sulle particelle fabbricabili destinate alla costruzione di più edifici abitativi si può prevedere nell'ambito della particella fabbricabile in garage collettivi che possono essere a più piani o su aree parcheggio, in conformità al regolamento particolare della Città di Rovinj-Rovigno relativo alla sistemazione dei veicoli fermi e alle consuete regole della professione. Il numero dei posteggi per questi fabbricati si stabilisce nel medesimo modo ed in conformità all'art. 185 di queste Disposizioni.

Articolo 111

Per i fabbricati ad altra destinazione le modalità di sistemazione dei veicoli si determina in considerazione alle peculiarità dell'edificio e al regolamento particolare della Città di Rovinj-Rovigno relativo alla sistemazione dei veicoli fermi e alle consuete regole della professione.

I garage possono essere costruiti soltanto nell'ambito della massima edificabilità permessa della particella fabbricabile.

Articolo 112

Le cisterne e i serbatoi per l'acqua possono venir costruiti sulla particella fabbricabile a condizione che la loro distanza dal confine della particella fabbricabile non sia inferiore a 4,0 m, fatta eccezione delle ristrutturazioni ed interpolazioni nel nucleo storico della città di Rovinj-Rovigno e all'interno dell'insieme di valore formativo dell'abitato di Rovinjsko Selo – Villa di Rovigno, dove la loro costruzione può avvenire in qualsiasi punto della particella fabbricabile. Le cisterne e i serbatoi per l'acqua devono avere la superficie levigata, essere impermeabili, chiusi e attrezzati in maniera tale da rendere possibile il contenimento di acqua igienicamente potabile e soddisfare gli altri regolamenti particolari e le condizioni tecnico-sanitarie ed igieniche. I pozzi di raccolta possono essere costruiti sulla particella fabbricabile a condizione che la loro distanza dal confine della particella fabbricabile non sia inferiore ad 1,0 m. I pozzi di raccolta possono venir costruiti a condizione che il loro svuotamento con veicoli per il trasporto dei liquami possa avvenire senza difficoltà. I pozzi di raccolta devono essere impermeabili, chiusi e della corrispondente capacità e soddisfare gli altri regolamenti particolari e le condizioni tecnico-sanitarie ed igieniche.

I fabbricati per la raccolta dell'acqua piovana nell'ambito della particella fabbricabile si possono costruire come canali di drenaggio, pozzi di raccolta o in altre maniere di tipo chiuso o aperto con l'obbligo di arieggiamento (contro il cattivo odore dell'acqua stagnante). Le dimensioni di tali fabbricati devono avere il periodo di assorbimento applicato per la progettazione della canalizzazione piovana nel corrispondente bacino. La posizione e la profondità del fabbricato per la raccolta dell'acqua piovana non deve mettere in pericolo la stabilità dei fabbricati attigui ovvero la loro posizione sulla particella fabbricabile deve essere stabilita in modo tale da non disturbare l'abitazione qualitativa del vicinato.

Articolo 113**Costruzione di recinti e assestamento del suolo**

La particella fabbricabile deve essere recintata, salvo che, a causa della peculiarità del sito ovvero dell'intervento intenzionato nell'ambiente, il permesso di ubicazione o il Piano ambientale del ristretto territorio non prevedano altrimenti.

Articolo 114

Attorno alla particella fabbricabile destinata alla costruzione di un edificio abitativo, fatta eccezione degli edifici condominiali, i recinti possono essere eseguiti in pietra, calcestruzzo, intonacati, come siepe o in combinazione fra muretto basso e pieno e siepe ovvero ringhiera trasparente in metallo.

Per gli altri edifici i recinti vengono stabiliti in considerazione alla peculiarità del fabbricato e delle costruzioni circostanti nonché alle regole consuete della professione.

Articolo 115

Il recinto che da sulla strada va elevato dietro alla linea di regolazione rispetto alla strada.

Quando una strada pubblica che attraversa il territorio fabbricabile viene assestata come via, l'orlo esterno del recinto verso la strada deve distare dall'asse della strada almeno:

- per le strade statali 10 metri
- per le strade regionali 8 metri
- per le strade locali e non classificate 5 metri

La distanza dell'orlo esterno del recinto che da sulla strada lungo una strada statale e regionale verrà stabilita dalle condizioni della competente Direzione per le strade.

Articolo 116

L'altezza complessiva del recinto verso la strada può essere di 1,50 m e sul confine con le particelle attigue fino a 2,0 m misurati dal terreno livellato definitivamente.

Eccezionalmente, i recinti possono essere anche più alti di 1,50 m, nei casi in cui è indispensabile per proteggere il fabbricato o il modo di utenza dello stesso oppure per creare l'immagine urbana di una via, di una piazza.

La base in pietra o in cemento del recinto non può essere superiore agli 80 cm.

La parte sopra la base piena del recinto deve essere arieggiata, eseguita in filo di ferro zingato o in altro materiale di caratteristiche simili oppure eseguito come siepe verde.

Ai sensi di queste Disposizioni, l'altezza del muro di sostegno è intesa come altezza del muro di recinzione.

Il piano ambientale della ristretta zona può stabilire l'altezza esatta, il tipo e la forma dei recinti attorno alle interpolazioni che avvengono nel nucleo storico e nella zona di contatto oppure attorno a determinati beni culturali.

Per posizione, altezza e forma, il recinto non deve mettere in pericolo la visibilità del traffico sulla carreggiata ed influire così sulla sicurezza del traffico.

Articolo 117

Il terreno attorno a fabbricati, muri di sostegno, terrazzi e simili deve essere assestato in modo tale da non squilibrare l'aspetto dell'abitato e da permettere il flusso dell'acqua a scapito dell'area del vicino ovvero dei fabbricati vicini.

Articolo 118

Le scale d'accesso, i terrazzi a livello del terreno o fino all'altezza massima di 60 cm dal livello del terreno, i muri di sostegno e simili possono essere costruiti anche fuori della superficie per lo sviluppo della base del fabbricato, ma in maniera tale da garantire da un lato della particella fabbricabile l'accesso indisturbato alla parte posteriore della particella fabbricabile per una larghezza minima di 3,0 m.

Articolo 119**MODALITÀ DI ALLACCIAMENTO DELLA PARTICELLA FABBRICABILE OVVERO DEL FABBRICATO ALLA STRADA E ALL'INFRASTRUTTURA**

Il luogo e le modalità di allacciamento del fabbricato alla strada, all'infrastruttura comunale e alle altre infrastrutture verranno definiti dall'organismo o dalla società commerciale di competenza, applicando i corrispondenti regolamenti nonché le norme consuete dell'edilizia, nel procedimento di elaborazione del piano dettagliato di assestamento del ristretto territorio ovvero di emissione del permesso di ubicazione.

Articolo 120

La via di comunicazione (all'interno dei confini del territorio fabbricabile su cui la particella fabbricabile ha accesso diretto oppure nei casi in cui la formazione di una tale particella è condizionata dall'accesso diretto alla strada), deve essere progettata, costruita ed assestata come piazza o via, in modo da

rendere possibile la conduzione delle altre infrastrutture ed essere collegata al sistema delle strade pubbliche ovvero costruita in conformità all'art. 51 della Legge sulle strade. Si ritiene via la strada o il cammino nel territorio fabbricabile lungo la quale sono costruiti o si costruiscono edifici abitativi e sulla quale detti edifici hanno accesso diretto. Una via nuova deve avere, per regola, la carreggiata larga almeno 6,00 m per due corsie, e se non è previsto altrimenti dai regolamenti, anche la corsia pedonale della larghezza minima 1,80 m.

Le vie nelle zone del territorio fabbricabile già edificate devono soddisfare i regolamenti (minimi) per assicurare la circolazione sicura, permanente e d'intervento (vigili del fuoco, servizi comunali, veicoli sanitari e della polizia, ecc.). Eccezionalmente lungo la carreggiata di "vicoli ciechi" si può assicurare la possibilità di costruirvi il marciapiede soltanto da un lato. La distanza della linea di regolazione dal limite della carreggiata deve essere tale da assicurare la possibilità di costruzione di tutti gli elementi necessari dell'organico della strada o della via in date condizioni. Non è permessa la costruzione di stabili e recinti e la piantagione di vegetazione che impediscono l'ampliamento di vie troppo strette e la sistemazione di curve troppo acute o che chiudono il campo visivo e quindi mettono in pericolo la circolazione.

Il recinto verso la strada si costruisce dietro la linea di regolazione, in genere in materiale solido (pietra) dell'altezza fino ad 80 cm. Dietro il recinto o il muretto che da sulla strada si possono elevare piante e recinti protettivi vegetali, tenendo conto della visualità della circolazione in conformità alla Legge sulle strade.

Articolo 121

Quando una strada pubblica attraversa o si snoda accanto al territorio fabbricabile dell'abitato, la distanza della linea di costruzione del fabbricato dal limite esterno della fascia terrosa della strada comporta almeno:

- per le autostrade 40 m,
- per le strade rapide ai sensi della legge che regola la sicurezza del traffico stradale, 40 m,
- per le strade statali 25 metri
- per le strade regionali 15 metri
- per le strade locali 10 metri

sempre che la competente Direzione per le strade non stabilisca altrimenti nel procedimento di accertamento delle misure particolari di costruzione.

Se la distanza esistente è inferiore, la situazione va risanata, se tecnicamente lo si può fare.

La distanza minima della linea di costruzione dal limite esterno del recinto che da sulla strada – linea di regolazione, si stabilisce:

- a) per i fabbricati a carattere economico (con fonti d'inquinamento e per i letamai, quando la costruzione di tali stabili è permessa nel territorio fabbricabile) – 20 metri,
- b) per tutti gli altri fabbricati – 5 m ovvero 0 – 3 m, se si tratta di ristrutturazione di fabbricati in zone del territorio fabbricabile già edificate.

Eccezionalmente, sulla linea di regolazione si può permettere la costruzione di garage, se la particella fabbricabile è molto scoscesa e non c'è possibilità di costruirli in profondità, ma a condizione che la strada, nel punto in cui si costruisce il garage, abbia buona visualità e che l'uso del garage non metta in pericolo il traffico pubblico.

L'accesso alla strada pubblica dalla particella fabbricabile deve essere impostato in maniera tale da non mettere in pericolo la circolazione stradale. Quando una particella fabbricabile si trova nella congiunzione di una via secondaria e di una strada regionale, l'accesso da tale particella alla strada pubblica, conformemente alla Legge sulle strade, deve avvenire attraverso la via secondaria.

Per la parte del territorio fabbricabile non edificata che si estende lungo una strada regionale (se è indispensabile) si deve provvedere a formare una via di affluenza attraverso la quale sarà possibile l'accesso diretto alla strada pubblica per l'ulteriore edificazione lungo la strada. Quanto citato non si riferisce alla pianificazione entro i confini stabiliti dal Piano urbanistico generale della città di Rovinj-Rovigno.

Articolo 122

Luogo e modalità d'allacciamento del fabbricato alla rete stradale

L'accesso alla particella fabbricabile adibita alla costruzione di fabbricati dalla strada è possibile da qualsiasi parte della strada d'accesso lungo la quale la particella è situata, rispettando le condizioni prescritte dalla Legge sulle strade.

L'accesso alla particella fabbricabile dalla strada deve essere completamente definito in senso ambientale:

- dagli elementi della strada esistente già costruita,
- dalla rilevazione geodetica della strada già costruita a cui il fabbricato si collega per la lunghezza prescritta per i progetti di allacciamento oppure
- dal progetto di allacciamento in conformità all'art. 51 della Legge sulle strade.

L'accesso dalla strada deve soddisfare le condizioni di visualità e sicurezza del traffico, in conformità ai regolamenti vigenti.

L'accesso alla particella fabbricabile dalla strada non può essere determinato in modo tale da peggiorare le condizioni di costruzione ovvero di non soddisfare le condizioni di costruzione stabilite dalle disposizioni di questo Piano nei confronti delle particelle fabbricabili vicine su cui esistono dei fabbricati.

Articolo 123

La particella fabbricabile deve avere l'accesso diretto alla strada della larghezza minima di 3,0 m, in modo tale che la distanza della particella fabbricabile dalla strada pubblica a cui si collega una strada, misurando lungo la strada d'accesso, non sia superiore ai 30 m e se è definita dal piano ambientale della ristretta zona. L'inclinazione longitudinale della strada d'accesso non deve essere superiore al 12%.

Nel caso di accesso ad una strada statale, regionale o locale, nel procedimento di emissione del permesso di ubicazione, è necessario munirsi delle condizioni di allacciamento da parte dell'organizzazione che amministra dette strade.

Nel caso in cui la particella fabbricabile è situata all'incrocio di vie di livello diverso, l'accesso di tale particella alla strada pubblica si realizza obbligatoriamente attraverso la strada di livello inferiore.

Articolo 124

L'accesso ad una particella fabbricabile designata alla costruzione di fabbricati dalla strada può essere assicurato dalla rete delle strade anche da un passaggio pedonale come area pubblica della larghezza minima del profilo libero di 1,20 m e dell'altezza di 3,00 m se si tratta della costruzione di un fabbricato interpolato o se si tratta della ristrutturazione di fabbricati esistenti e se lo prevede il piano ambientale della ristretta zona.

Articolo 125

Nel caso in cui fra la particella fabbricabile e la strada sono assestate o si pianificano altre aree pubbliche (fascia verde, canale di scarico, ecc.) l'accesso alla particella fabbricabile dalla strada può essere reso possibile attraverso dette aree pubbliche, in conformità ai regolamenti e alle delibere della Città di Rovinj-Rovigno.

Articolo 126

L'accesso diretto delle particelle fabbricabili nelle aree non edificate del territorio fabbricabile alla strada statale ovvero regionale non è permesso. Per dette particelle bisogna assicurare una strada pubblica a parte per l'accesso e da questa l'accesso alla strada statale ovvero regionale.

Articolo 127

Attrezzatura comunale dei fabbricati

In senso igienico e tecnico gli edifici abitativi devono soddisfare gli standard vigenti relativi alla superficie, al tipo e alle dimensioni dei locali ed in particolare le condizioni concernenti gli impianti sanitari.

Articolo 128

Se in parte del territorio fabbricabile esiste la rete idrica e se ci sono le condizioni tecniche, l'edificio abitativo si deve allacciare obbligatoriamente all'acquedotto, ed in altri casi l'erogazione dell'acqua potabile viene risulta in maniera igienica secondo le circostanze locali.

Le acque di scarico delle abitazioni devono affluire nel sistema della canalizzazione o nei pozzi di raccolta prescritti.

2.3. STRUTTURE COSTRUITE FUORI DAGLI ABITATI

Articolo 129

Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, fuori dagli abitati si possono costruire fabbricati ed intraprendere altri interventi nei territori fabbricabili stabiliti dal presente Piano:

- Destinazione turistico-alberghiera – zone turistiche di “Valalta”, “Monsena-Valdaliso”, “Villas Rubin-Polari” e “Vestre”,
- Destinazione sportivo-ricreativa – campo da golf a Stanzia “San Marco”,
- Destinazione economica – zona di servizio comunale “Laco Vidotto”,
- Destinazione economica – zona produttiva “Spanidigo”.

Articolo 130

Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, fuori dagli abitati si possono costruire determinati fabbricati ed intraprendere altri interventi anche fuori dai territori fabbricabili definiti da questo Piano.

Fuori dei territori fabbricabili, secondo queste disposizioni, si possono costruire fabbricati ed intraprendere altri interventi come segue:

- Fabbricati agricoli (allevamenti, fattorie, impianti viticoli-vinicoli e frutticoli, serre e simili nonché complessi agricoli del genere), ma esclusivamente fuori della fascia costiera protetta, nelle zone in cui è pianificato suolo coltivabile e sulle particelle catastali la cui coltura corrisponde al terreno agricolo nelle zone in cui sono pianificati il rimanente suolo coltivabile, i boschi e le aree boschive.

- I fabbricati necessari all'amministrazione dei boschi nelle zone pianificate a bosco a finalità economica.
- Costruzioni di strade e impianti d'infrastruttura su tutto il territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
Fuori dai territori fabbricabili, secondo queste disposizioni, si possono assestare, con interventi edili, ma non costruendo fabbricati sopraelevati, le seguenti aree:
 - Bacini di estrazione della pietra – cave,
 - Aeroporto sportivo,
 - Interventi nell'area marittima,
 - Interventi nella zona portuale di Rovigno,
 - Interventi nei porti del turismo nautico, nei porti sportivi e pescherecci,
 - Interventi nelle zone adibite alla ricreazione nautica.

Fuori dal territorio fabbricabile, secondo queste disposizioni e in conformità ad una particolare delibera della Città di Rovigno, si possono posizionare chioschi ed altri requisiti minori mobili del genere,

Fuori dal territorio fabbricabile degli abitati, secondo queste disposizioni, non c'è possibilità di costruire nuovi edifici abitativi o ambienti destinati all'abitazione nell'ambito dei fabbricati che hanno un'altra destinazione fondamentale.

Eccezionalmente, fuori dal territorio fabbricabile si può permettere la ristrutturazione, il risanamento ed il restauro degli edifici abitativi ed economici esistenti, costruiti in base alla licenza edile, ad un particolare decreto prima del 15.02.1968, e che sono stati legalizzati in base alla Legge sul procedimento relativo ai fabbricati costruiti contrariamente ai piani ambientali e senza la licenza di costruzione ("Gazz.uff. – NN", nr. 33/92), che questo Piano tratta come edificazione esistente fuori dal territorio fabbricabile.

Articolo 131

Le condizioni di costruzione per i fabbricati e gli altri interventi di cui all'art. 129 di queste Disposizioni sono definite nel capitolo 3 "Condizioni di posizionamento delle attività economiche" di queste Disposizioni.

Le condizioni di costruzione per i fabbricati e gli altri interventi di cui all'art. 130 comma 2 alinea 3 di queste Disposizioni sono definite nel capitolo 5 "Condizioni di accertamento dei tracciati e delle superfici dei sistemi di circolazione e degli altri sistemi infrastrutturali" di queste Disposizioni.

Le condizioni di costruzione per i fabbricati e gli altri interventi di cui all'art. 130 comma 3 alinea 2-6 di queste Disposizioni verranno definite nel procedimento di elaborazione ed emanazione del piano ambientale del ristretto territorio ovvero nel procedimento di emissione del permesso di ubicazione considerando le necessità effettive dell'intervento nell'ambiente, conformemente ai corrispondenti regolamenti, agli standard e alle norme della professione edile in vigore. Le condizioni di costruzione dell'aeroporto sportivo verranno definite nel rispetto delle disposizioni della vigente Legge sul traffico aereo.

Articolo 132

Tutti i fabbricati che si possono e devono essere costruiti fuori dal territorio fabbricabile vengono ubicati, progettati, eseguiti e usati in modo tale da non disturbare la produzione agricola e forestale e l'uso degli altri impianti fuori dal territorio fabbricabile e da non mettere in pericolo i valori dell'ambiente, soprattutto del paesaggio.

Questi fabbricati non possono essere costruiti entro la fascia costiera protetta, salvo che non lo stabilisca un'altra legge.

Nelle zone particolarmente protette della natura (riservati) e nelle zone in cui vige il regime di protezione dell'acqua potabile è possibile permettere la costruzione in via eccezionale (in genere di casette di campagna) soltanto quando le leggi lo permettono e a condizioni particolari, che non mettono a repentaglio la tutela dell'ambiente stabilita dal Piano regolatore.

Detti fabbricati vanno usati esclusivamente in funzione alla produzione zootecnica e/o agricola e non possono assumere altre destinazioni oppure essere usate come impianti abitativi o come altre forme di edificio a carattere economico,

Articolo 133

FABBRICATI IN FUNZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

Per dare la possibilità alla lavorazione più qualitativa della terra e alla produzione di prodotti agricoli e zootecnici, con la contemporanea protezione del terreno agricolo e della cittadinanza negli abitati, si stabiliscono le forme, le dimensioni e il carattere dei fabbricati dell'economia agricola che si possono costruire nelle zone adibite all'agricoltura nonché gli elementi delle condizioni di costruzione.

I fabbricati dell'economia agricola possono venir costruiti nelle zone a suolo coltivabile e nelle altre zone a suolo agricolo, nei boschi e nelle aree forestali previste dal Piano e definite nell'indicazione cartografica nr. 1: Piano delle destinazioni e dell'uso delle aree, alle modalità e sugli spazi che sono stati definiti dalla Delibera sui criteri e sulle condizioni di costruzione degli edifici agricoli (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno n.8/08).

Articolo 134

Secondo queste disposizioni, un podere agricolo può essere formato da una o più particelle catastali

(terreni agricoli propri, locazione di terreni statali, locazione di terreni privati) che devono essere situate nell'area del territorio della città (sul territorio dei comuni catastali di Rovigno e di Villa di Rovigno), la cui superficie complessiva deve soddisfare i criteri prescritti sull'estensione necessaria del podere, in conformità agli articoli 136, 138, 142 e 143 di queste Disposizioni per l'attuazione.

Le condizioni di costruzione dei fabbricati dell'economia agricola si stabiliscono in base alle disposizioni complessive di questo Piano, in conformità ad una particolare delibera della Città di Rovinj-Rovigno.

Articolo 135

Sulle aree agricole si possono costruire soltanto fabbricati dell'economia agricola. Per fabbricati dell'economia agricola s'intendono:

- Le serre in vetro e plastica,
- le fattorie per l'allevamento di bestiame e pollame – allevamenti;
- gli impianti viticolo-vinicoli e frutticoli e gli oleifici;
- i fabbricati per l'esercizio di attività agricole e orticole intensive (fabbricati per la sistemazione di arnesi e macchinari, fabbricati per la sistemazione di attrezzature agricole, fabbricati per l'elaborazione primaria e la lavorazione ed immagazzinamento dei prodotti agricoli coltivati nel podere.

I fabbricati in questione si possono usare esclusivamente in funzione all'esercizio di attività agricole – produzione zootecnica ed agricola, e non possono cambiare destinazione o usare come fabbricati abitativi o altri edifici imprenditoriali.

Articolo 136

Le serre in vetro e plastica possono essere costruite sulle aree agricole se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- se la persona che presenta la domanda per la costruzione del fabbricato ha come attività primaria l'agricoltura;
- se svolge la produzione agricola su un podere dell'estensione minima di 1 ha (terreno agricolo proprio, locazione di terreni statali, locazione di terreni privati) situato sul territorio dei comuni catastali di Rovigno e Villa di Rovigno.

Articolo 137

Per serre in vetro e plastica, secondo queste disposizioni, si ritengono gli impianti di materiale leggero prefabbricato rivestito di pareti di vetro o plastica o materiale del genere, dell'altezza massima di 6,00 m, che possono essere allacciati alla rete dell'energia elettrica e dell'erogazione idrica nonché agli altri sistemi infrastrutturali.

Per questo tipo di impianto non è necessario formare una particella fabbricabile.

Le serre in plastica della superficie di 100 m² alla base possono essere elevate su aree agricole e su terreni fabbricabili che secondo il piano di ordine inferiore sono destinati allo sviluppo dell'agricoltura.

Le serre in plastica di superficie superiore ai 100 m² alla base possono essere elevate soltanto su aree agricole.

Sulle aree agricole accanto alla serra in vetro o in plastica della superficie superiore ai 2000 m² si possono edificare fabbricati correlativi-ausiliari per la custodia degli arnesi e dei macchinari, delle attrezzature agricole e simili, della superficie edile lorda fino a 200 m².

Articolo 138

Le fattorie per l'allevamento di bestiame e pollame con i fabbricati ausiliari si possono costruire su terreni agricoli se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- se la persona che presenta la domanda per la costruzione del fabbricato ha come attività primaria l'agricoltura;
- se svolge la produzione agricola su un podere dell'estensione minima di 10 ha (terreno agricolo proprio, locazione di terreni statali, locazione di terreni privati) situato sul territorio dei comuni catastali di Rovigno e Villa di Rovigno.

Articolo 139

Gli allevamenti di bestiame e volatili con gli impianti ausiliari possono essere costruiti su terreni di sufficiente superficie per la sistemazione e il funzionamento di impianti del genere e che non siano adatti alla coltivazione agricola e/o viticola e si trovino alla distanza da strade magistrali e regionali prescritta nell'art. 140 di queste Disposizioni, tenendo conto delle condizioni microclimatiche del sito e in particolare della direzione dei venti dominanti.

Per impianti ausiliari per bestiame e volatili s'intendono:

- I letamai,
- I pagliai, fienili e silos,
- Gli altri impianti che servono all'immagazzinamento e al deposito del mangime.

Articolo 140

Gli allevamenti di bestiame e volatili possono essere costruiti soltanto a distanze superiori di quelle indicate nel quadro successivo:

unità				Distanza in metri	
Bovini e cavalli	Suini	Volatili	Ovini e caprini	Da strade statali	Da strade regionali e locali
30-350	100-750	500-15000	300-1000	100	50
Oltre a 350	Oltre a 750	Oltre a 15000	Oltre a 1000	200	100

Eccezionalmente, accanto ai fabbricati che sorgono su particelle costruite isolate che hanno stato di parte isolata del territorio fabbricabile si possono costruire allevamenti di bestiame e volatili a condizione che siano regolarmente distanti dalle altre parti del territorio fabbricabile. La distanza degli allevamenti di bestiame e volatili non può essere inferiore a 30 m dagli edifici abitativi.

Indipendentemente dall'adempimento delle condizioni di cui gli articoli 138 e 139 e delle condizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo, gli allevamenti di bestiame e volatili non si possono costruire a distanza inferiore a 1,5 km dal territorio fabbricabile di Rovigno e Villa di Rovigno ovvero dai territori fabbricabili delle zone a destinazione turistico-alberghiera.

Articolo 141

Con le condizioni di assestamento dell'ambiente per la costruzione di allevamenti si devono definire le condizioni:

- Per il rifornimento dell'acqua,
- Per la depurazione efficace dei liquami e i provvedimenti di tutela ambientale,
- Per gli ambienti destinati all'alloggio del personale (guardaroba, locali sanitari, soggiorno) e
- Per piantare alberi protettivi.

Per gli impianti economici in funzione alla zootecnica tradizionale (allevamento di ovini e caprini) come le stalle, i rifugi, ambienti per la lavorazione del formaggio, per la tosatura e la manutenzione, accanto alle condizioni citate bisogna applicare anche i criteri della gestione tradizionale.

Articolo 142

Gli impianti viticoli, vinicoli e frutticoli possono essere costruiti su aree agricole se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- se la persona che presenta la domanda per la costruzione del fabbricato ha come attività primaria l'agricoltura,
- se svolge la produzione agricola su un podere dell'estensione minima di 3 ha (terreno agricolo proprio, locazione di terreni statali, locazione di terreni privati) situato sul territorio dei comuni catastali di Rovigno e Villa di Rovigno.

Articolo 143

I fabbricati per l'esercizio di attività agricole e orticole intensive: i fabbricati per depositare gli arnesi, i macchinari e le attrezzature agricole; la lavorazione primaria e l'immagazzinamento dei prodotti agricoli coltivati nel podere possono venir edificati sull'area agricola se soddisfano le seguenti condizioni:

- se la persona che presenta la domanda per la costruzione del fabbricato ha come attività primaria l'agricoltura;
- se svolge la produzione agricola su un podere dell'estensione minima di 3 ha (terreno agricolo proprio, locazione di terreni statali, locazione di terreni privati) situato sul territorio dei comuni catastali di Rovigno e Villa di Rovigno.

Articolo 144

I fabbricati per l'esercizio di attività agricole e orticole intensive vengono posizionate a distanza di almeno 100 m dal territorio fabbricabile dell'abitato.

Le distanze minime degli edifici a carattere economico destinati alle attività agricole intensive dalle strade pubbliche comportano: 100 m dalle strade statali, 50 m dalle strade regionali e 30 m dalle strade locali.

Articolo 145

La superficie e la disposizione degli impianti di cui agli articoli 142 e 143 vengono stabilite in conformità alle esigenze tecnologiche del singolo tipo di attività agricola.

I valori limite delle particelle su cui vengono costruiti gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono i seguenti:

- il numero massimo dei piani del fabbricato comporta Po+P+Pk
- l'altezza massima del fabbricato comporta 5,00 m,
- l'altezza complessiva del fabbricato comporta 7,5 m,
- per gli edifici di cui all'articolo 138 il kig massimo ammonta a 0,008,

- per gli edifici di cui agli articoli 142 e 143 il kig massimo ammonta a 0,002.

Eccezionalmente, l'altezza del fabbricato può essere anche superiore rispetto a quanto prescritto, se è condizionata dalla sua funzione o da qualche processo tecnologico (silos e simili).

Articolo 146

La forma dei fabbricati di cui gli articoli 138, 142 e 143 deve essere conforme alla tradizione edile locale e soprattutto:

- la base del fabbricato allungata nel rapporto raccomandabile di circa 1:1,5, mentre il colmo del tetto deve seguire la direzione del lato più lungo;
- il tetto deve essere eseguito a due spioventi, eventualmente con frontoni triangolari, ed inclinato fino a 22 gradi;
- le fondamenta del pianterreno ovvero la quota dell'orlo superiore della costruzione del soffitto della cantina non deve superare i 60 cm dalla quota definitiva del terreno assestato lungo il fabbricato nel punto più elevato del terreno.

È obbligatorio prevedere la forma dell'ambiente esterno attorno al fabbricato con piante ed alberi protettivi verso gli abitati e le strade pubbliche.

Articolo 147

La costruzione dei fabbricati di cui gli articoli 138, 142 e 143 è possibile soltanto nel caso sia possibile il collegamento del podere alla rete stradale e l'allacciamento all'infrastruttura comunale necessaria (acqua, raccolta e scarico dei liquami, energia elettrica, discarica dei rifiuti, ecc.) e previo benessere ed opinione positiva delle competenti aziende pubbliche e servizi (economia idrica, enti sanitari, traffico, ecc.).

Articolo 148

La costruzione di depositi per la custodia di macchine agricole è possibile su aree agricole coltivabili della superficie minima di 5.000 m². Il deposito serve a tenervi gli arnesi, i macchinari, i veicoli, le attrezzature agricole, la lavorazione primaria, il trattamento e all'immagazzinamento temporaneo dei prodotti agricoli coltivati nel podere.

Il deposito per le macchine agricole può essere costruito come fabbricato al pianterreno della superficie lorda alla base fino a 30 m². Il colmo del tetto deve seguire l'orientamento della parte più lunga del fabbricato e seguire la direzione della stratificazione del terreno.

Il deposito per custodire le macchine agricole deve essere edificato in maniera tale:

- da essere posizionato nella parte del terreno meno buona per la coltivazione ed essere al meno possibile esposto visualmente,
- il materiale di costruzione deve essere conforme alle modalità tradizionali di edificazione,
- l'altezza del fabbricato fino al cornicione può essere al massimo di 2,4 m,
- non è possibile la costruzione di piani in cantina,
- il terreno deve essere di proprietà del richiedente,
- Il terreno deve appartenere ad un complesso agricolo,
- il kig massimo ammonta a 0,006.

Il terreno agricolo di cui al comma 1 del presente articolo può essere attrezzato con la necessaria infrastruttura comunale (erogazione idrica, energia elettrica, deposito dei rifiuti e simili), previo benessere e parere positivo delle competenti aziende e servizi pubblici (economia idrica, sanitaria, stradale, ecc.).

I depositi per la sistemazione delle macchine agricole non possono venir edificati su aree agricole di particolare valore (P1) stabilite nell'indicazione cartografica 1. Uso e destinazione delle aree, e nella parte costiera protetta.

Il richiedente deve essere registrato nel Registro delle attività agricole ovvero avere registrato l'attività agricola a conduzione familiare (OPG).

Il complesso agricolo è il terreno agricolo in proprietà individuale che può comprendere anche più particelle catastali attigue.

Articolo 149

Il terreno agricolo che serve da base per conseguire il diritto all'edificazione dei fabbricati di cui gli articoli 138, 142, 143 e 148 non può essere lottizzato in parti più piccole né può essere utilizzato per il conseguimento di altri diritti di edificazione definiti dalle disposizioni di questo Piano.

Articolo 150

Sulle aree agricole non si può organizzare né esercitare attività relative alla custodia di roulotte.

La custodia di roulotte e di altri impianti e requisiti per soggiornare in campeggio ed altre attrezzature da campeggio possono essere sistemati esclusivamente all'interno del territorio fabbricabile delle zone adibite al turismo, in conformità ai piani ambientali del ristretto territorio.

I terreni agricoli – complessi non si possono recintare con nuove recinzioni, salvo con la piantagione di siepi. I muri a secco esistenti devono mantenersi nelle dimensioni esistenti, come parte del patrimonio culturale che va protetto.

In base alle disposizioni della Legge sulle acque, la manutenzione funzionale, la progettazione e la costruzione di impianti idrici che servono per assestare i corsi d'acqua e le altre acque in superficie, per la protezione dall'azione nociva delle acque, come impianti idrici di regolazione e protezione, impianti per lo scarico pubblico, per l'irrigazione e la bonifica devono essere permesse sulle aree agricole ovvero, nell'interesse pubblico, si deve dare la possibilità di disposizione e passaggio attraverso la particella agricola.

Articolo 151

ZONE E FABBRICATI PER LA RICREAZIONE

Negli articoli 20-25 di queste Disposizioni è definita la destinazione e i principali elementi del programma per le zone adibite alla ricreazione previste da questo Piano.

Le condizioni limite per l'ubicazione e la costruzione di fabbricati destinati ad attività economiche con potenziali fonti d'inquinamento (stalle) che è possibile costruire all'interno della zona adibita alla ricreazione sono uguali a quelle prescritte negli articoli 86 e 87 di queste Disposizioni operative.

Articolo 152

FABBRICATI PER LO SFRUTTAMENTO DI MATERIE PRIME MINERALI

Questo Piano stabilisce i seguenti siti per lo sfruttamento di materie prime minerali:

Nr.	Nome del bacino d'estrazione	Abitato	Materia prima minerale	Superficie
1.	"Rovigno"	Rovigno	Bauxite	14,30 ha
2.	"Spanidigo"	Rovigno	Pietra tecnica-edile	8,90 ha

Articolo 153

Il Piano stabilisce che devono venir chiusi e risanati (o destinati ad altro):

- i bacini d'estrazione abbandonati,
- tutti i bacini d'estrazione abusivi,
- i bacini d'estrazione nelle aree protette della natura e nel territorio costiero,
- tutti gli scavi a giorno abbandonati.

Il risanamento dei bacini di ricerca e di estrazione di materie prime minerali deve essere parte integrante della licenza per la ricerca ovvero l'estrazione.

Il Piano stabilisce la conclusione dell'estrazione nel bacino di Montepozzo a Rovigno entro il 2010 e il cambiamento di destinazione del medesimo.

Articolo 154

LE ALTRE COSTRUZIONI FUORI DAL TERRITORIO FABBRICABILE

Fuori dal territorio fabbricabile è possibile la costruzione di distributori di benzina con i contenuti correlativi. Con il termine di contenuti correlativi s'intendono i contenuti alberghieri della superficie lorda fino a 300 m², i contenuti commerciali fino a 100 m² e gli impianti sanitari, lavanderie, servizi e simili. Le condizioni di costruzione sono stabilite come segue:

- il numero massimo dei piani è P+Pk,
- l'altezza massima del fabbricato ammonta a 5 m,
- il tetto è piano o obliquo in pendenza fino a 22 gradi.

Fuori dal territorio fabbricabile è possibile anche la costruzione di cappelle come fabbricati minori della superficie non superiore a 5-10 m².

Articolo 155

Fuori dal territorio fabbricabile è permessa la costruzione di fabbricati infrastrutturali (comunali e stradali).

Lungo le strade è possibile costruire piste ciclabili.

Secondo regolamenti particolari, fuori dal territorio fabbricabile si possono costruire impianti militari d'interesse per la difesa del paese e la protezione da calamità naturali ed impianti destinati alle attività venatorie (case del cacciatore, poste, ecc.) e all'amministrazione dei boschi (case del guardaboschi, depositi di legna, segherie, ecc.).

Articolo 156**COSTRUZIONI ESISTENTI FUORI DAL TERRITORIO FABBRICABILE**

Allo scopo di sviluppare l'agricoltura e la conduzione economica tradizionale sui terreni agricoli si rende possibile la ristrutturazione dei singoli fabbricati abitativi ed economici esistenti, situati fuori del territorio fabbricabile degli abitati.

Con il termine di ristrutturazione dei fabbricati esistenti fuori dal territorio fabbricabile, ai sensi di queste Disposizioni, s'intendono la costruzione aggiuntiva in larghezza ed altezza, la ristrutturazione, il risanamento, il cambiamento di destinazione e simili.

Si possono ristrutturare i fabbricati esistenti fuori dal territorio fabbricabile che soddisfano le seguenti condizioni:

- che sono costruiti in base alla licenza edile o ad un altro atto corrispondente ed ogni altro fabbricato che, in base alla Legge sull'assessamento ambientale e l'edilizia, si ritiene esistente,
- che sono situate fuori dall'area costiera protetta,
- che non sorgono su un terreno agricolo di valore (P1) definito nell'indicazione cartografica 1. Uso e destinazione delle aree,
- che l'estensione minima della particella fabbricabile comporti 2.000 m²,
- fuori del complesso principale è necessario avere un podere agricolo dell'estensione minima di 1 ha.

Quando il fabbricato esistente non soddisfa tutte le condizioni succitate, la ristrutturazione è possibile entro le dimensioni esistenti del fabbricato.

La superficie lorda della base del fabbricato, inclusa anche la superficie del fabbricato abitativo esistente può comportare al massimo 120m². Accanto al fabbricato principale è possibile costruire un fabbricato ausiliare della superficie lorda alla base di 30m².

Il numero dei piani del fabbricato principale è Po+P+1+PK (cantina, pianoterra, primo piano e soffitta), L'altezza massima del fabbricato comporta 7,50m.

L'altezza massima complessiva del fabbricato comporta 11,0m.

Il numero dei piani del fabbricato ausiliare è Po+P+Pk (cantina, pianoterra e soffitta).

I fabbricati ristrutturati per dimensioni ed aspetto devono conformarsi alle forme e alle dimensioni dei fabbricati esistenti attigui.

La forma del fabbricato deve essere conforme alla tradizione edile locale e in particolare:

- la base del fabbricato allungata nel rapporto raccomandato fra i lati di circa 1:1,5, mentre il colmo del tetto deve seguire la direzione della parte più lunga del fabbricato,
- il tetto deve avere due spioventi, eventualmente con i timpani del tetto triangolari, in pendenza di 22°.

La distanza del fabbricato verso il fabbricato attiguo che da tale parte ha delle aperture (porte e finestre) deve essere almeno di 3 m. Il fabbricato può essere costruito o ristrutturato sul confine della particella fabbricabile se da tale lato questo fabbricato e il fabbricato attiguo non hanno aperture. Il fabbricato può essere costruito anche sulla linea di regolazione.

La forma e le dimensioni della particella sono quelle esistenti.

Questa disposizione non si riferisce ai fabbricati legalizzati in base alla Legge sul procedimento relativo ai fabbricati costruiti abusivamente ("Gazz.uff. – NN", nr. 90/11)."

3. CONDIZIONI DI UBICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**Articolo 157**

Con il termine di attività economiche si intendono le seguenti attività:

- Produttive, artigianali, depositi e servizi e le altre attività che con la loro presenza ed esercizio non rendono difficili ed in pericolo le altre funzioni e l'ambiente dell'abitato,
- La gestione d'affari e le attività commerciali,
- Le attività turistico-alberghiere e
- Le attività sportivo-ricreative.

L'ubicazione delle attività di cui al comma precedente è possibile:

- All'interno del territorio fabbricabile degli abitati,
- All'interno di territori fabbricabili dislocati adibiti alle attività economiche e
- Alle attività sportivo-ricreative.

Sui territori fabbricabili dislocati adibiti alle attività economiche verranno edificati fabbricati la cui destinazione viene determinata in conformità alla destinazione della zona in cui si trovano.

I fabbricati nei territori fabbricabili adibiti alle attività economiche possono essere destinati soltanto all'esercizio delle attività economiche pianificate per tali zone e delle attività che sono in funzione alla rispettiva zona.

3.1. TERRITORI FABBRICABILI DELLE ZONE A DESTINAZIONE TURISTICO-ALBERGHIERA

Articolo 158

Le zone a destinazione turistico-alberghiera possono contenere tutti i tipi di fabbricati per le attività turistico-alberghiere. L'edificazione in tali zone va eseguita in base al piano urbanistico d'assetto.

Si raccomanda che l'altezza delle costruzioni adibite al pernottamento (altezza che se modificata deve essere modificata con argomentazione nei piani di fattibilità) non superi quella condizionata nell'art. 79 di queste Disposizioni.

L'edificazione turistica deve tutelare l'invulnerabilità dell'ambiente sui terreni ripidi. Le costruzioni turistiche, in genere, devono sottostare alla formazione naturale della vegetazione almeno per 1/3 parte dell'altezza del colle.

Nei territori fabbricabili delle zone adibite all'edificazione turistica non si deve pianificare la costruzione di nuove capacità ricettive nella fascia costiera che comprende 100 metri dall'area definita come demanio marittimo.

Nel caso di ristrutturazione dei fabbricati esistenti, che include anche l'ampliamento in larghezza ed altezza, la rimozione di parti esterne del fabbricato, l'esecuzione di opere per cambiarne la destinazione, ecc., l'edificazione è permessa anche più vicina al demanio marittimo, ma non meno di 70 metri dall'area definita del demanio marittimo.

Nei casi di ristrutturazione di fabbricati esistenti e legali nell'ambito delle dimensioni esistenti, l'edificazione è permessa anche a distanza minore di 70 metri dal demanio marittimo.

Per tutelare il paesaggio delle zone turistiche, nell'elaborazione dei piani urbanistici d'assetto bisogna dedicare particolare attenzione alla valorizzazione e alle condizioni di assestamento del paesaggio.

Articolo 159

Negli articoli 13-16 di queste Disposizioni si definiscono la destinazione e gli elementi fondamentali dei programmi per le zone turistiche stabilite da questo Piano.

Le condizioni limite per l'ubicazione e l'edificazione di fabbricati adibiti alle attività economiche, la cui edificazione è possibile all'interno delle zone turistiche, sono uguali a quelle stabilite negli articoli 78-79 di queste Disposizioni.

Articolo 160

L'edificazione di fabbricati turistico-alberghieri nelle zone turistiche deve essere concepita in maniera che:

- Le dimensioni della particella fabbricabile siano tali da non permettere che la densità delle capacità non superi la densità permessa nell'art. 14 di queste Disposizioni,
- Il coefficiente maggiore di edificabilità (kig) della particella fabbricabile per alberghi, motel e pensioni comporti lo 0,3 e per i campeggi lo 0,05 (fabbricati ausiliari – impianti sanitari, ecc.),
- I fabbricati possano essere a se stanti, seminterpolati ed interpolati, fatto che dipende dalla soluzione prevista dei piani del ristretto territorio,
- Almeno il 40% della superficie complessiva della particella fabbricabile sia assestata come area verde,
- Lo spazio per le necessità di parcheggio venga assicurato nell'ambito della particella o su una particella formata all'uopo.

3.2. TERRITORIO FABBRICABILE DELLA ZONA RICREATIVA – GOLF

Articolo 161

La zona ricreativa R-1 – campo da golf "San Marco" definita da questo Piano va regolata alle modalità prescritte nel comma 4 dell'articolo 21 e può contenere fabbricati ed interventi aventi soltanto la destinazione stabilita nell'art. 22 di queste Disposizioni operative.

L'edificazione in questa zona va eseguita esclusivamente in base al piano d'assetto urbanistico.

Articolo 162

Le condizioni limite per l'ubicazione e l'edificazione di fabbricati adibiti alle attività economiche che si possono costruire internamente alla zona del campo da golf sono:

- il numero massimo dei piani del fabbricato principale comporta Po+P+1+PK (cantina, pianoterra, primo piano e soffitta), l'altezza massima è di 7,50m e l'altezza massima complessiva è di 11,0m.
- il numero massimo dei piani dei fabbricati ausiliari comporta Po+P+PK (cantina, pianoterra e soffitta), l'altezza massima è di 5,00m e l'altezza massima complessiva è di 7,5m.

3.3. TERRITORI FABBRICABILI DELLE ZONE ECONOMICHE

Articolo 163

Le zone economiche definite da questo Piano possono comprendere fabbricati adibiti solamente alle destinazioni stabilite negli articoli 17, 18 e 19 di queste Disposizioni operative.

Articolo 164

Le condizioni limite per il posizionamento e la costruzione di fabbricati adibiti alle attività economiche che si possono edificare all'interno delle zone economiche sono:

- la superficie minima della particella fabbricabile è di 600m² e quella massima non viene determinata,
- per le particelle fabbricabili della superficie 600-900m² – il 65% della superficie della particella fabbricabile,
- per le particelle fabbricabili della superficie di 900-1200m² – in totale 585m² e il 50% della superficie della particella fabbricabile che supera i 900m²,
- per le particelle fabbricabili della superficie 1200-2000m² – in totale 735m² e il 40% della superficie della particella fabbricabile che supera i 1200m²,
- per le particelle fabbricabili della superficie superiore ai 2000m² – in totale 1055m² e il 35% della superficie della particella fabbricabile che supera i 2000m²,
- la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni, deve comportare almeno 20 m,
- La linea fabbricabile del fabbricato è situata al minimo a 7 m dalla linea di regolazione e a 4 m dal confine delle particelle attigue,
- Il numero massimo dei piani del fabbricato principale comporta Po+P+PK (cantina, pianoterra e soffitta),
- L'altezza massima del fabbricato è di 5,0m.
- L'altezza massima complessiva del fabbricato comporta 7,5m.

4. CONDIZIONI DI UBICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALI**Articolo 165**

Sul territorio della città di Rovigno non si pianificano zone particolari per lo sviluppo della attività sociali e la costruzione di fabbricati a destinazione pubblica e sociale.

Tutti i fabbricati a destinazione pubblica e sociale possono essere costruiti esclusivamente all'interno dei territori fabbricabili degli abitati, perciò le condizioni di ubicazione delle attività sociali e l'edificazione di fabbricati a destinazione pubblica e sociale sono definite nell'art. 77 di queste Disposizioni.

Articolo 166

L'ubicazione dei fabbricati per attività sociali è possibile entro i territori fabbricabili degli abitati. Con il termine di fabbricati per attività sociali s'intendono quelli relativi:

- all'educazione ed istruzione,
- alla sanità e alla previdenza sociale,
- alle organizzazioni culturali e sociali,
- ai contenuti pubblici e correlativi (banche, poste, ecc.),
- allo sport e alla ricreazione,
- ai contenuti religiosi.

Articolo 167

Per l'edificazione dei fabbricati di cui l'art. 166 si applicano le seguenti norme orientative:

per la tutela sanitaria primaria	0,10 m ² per abitante
per le attività di organizzazioni sociali e culturali	0,20 m ² per abitante
per le attività pubbliche (banche, poste, ecc.)	0,10 m ² per abitante
per l'educazione ed istruzione	secondo regolamenti particolari

Le norme citate determinano le necessità minime di attrezzatura qualitativa dell'abitato con contenuti correlativi, tuttavia se c'è interesse da parte di singoli investitori per l'edificazione, la superficie dei contenuti correlativi può superare le norme citate.

Articolo 168

La superficie delle particelle fabbricabili per le costruzioni adibite alle attività sociali si stabilisce in conformità alle necessità del fabbricato e in genere comprende il fondo sottostante il fabbricato e l'area necessaria all'uso regolare del fabbricato, e si stabilisce per ogni singolo edificio, in base al permesso di ubicazione.

La superficie delle particelle fabbricabili per le costruzioni adibite ad istituzioni prescolari comporta al minimo 35 m² per bambino, se l'edificio ha un piano soltanto ovvero almeno 25 m² per bambino, se l'edificio ha due piani.

La superficie delle particelle fabbricabili per le costruzioni adibite ad istituzioni scolastiche (edificio della scuola, spazio per il riposo e la ricreazione, terreni sportivi esterni, aree verdi ed altro) è stabilita dalla norme di 20 fino a 4 m² per scolaro.

Articolo 169

Se giardini d'infanzia, nidi o scuole elementari vengono costruiti a settentrione del fabbricato esistente, la loro distanza da tale fabbricato deve comportare almeno tre delle sue altezze, rispettivamente se davanti ai contenuti pubblici citati viene costruito un nuovo edificio, la sua distanza verso la parte meridionale dei contenuti pubblici citati non può essere inferiore a tre altezze.

Sulla particella fabbricabile adibita ad edifici per attività sociali ovvero sulla strada attigua a detta particella è indispensabile assicurare il numero di posteggi secondo i normativi di cui l'articolo 185 di queste Disposizioni.

Articolo 170

L'ubicazione di fabbricati a destinazione sportivo-ricreativa è possibile all'interno dei territori fabbricabili degli abitati e all'interno dei territori fabbricabili delle zone turistico-alberghiere e sportivo-ricreative fuori dagli abitati.

Per fabbricati a destinazione sportivo-ricreativa s'intendono:

- all'interno dei territori fabbricabili degli abitati su una particella fabbricabile nella zona a destinazione mista: i terreni sportivi della superficie fino a 200 m², i campi da tennis, le piscine della superficie acqua di 320 m²,
- all'interno delle zone a destinazione turistico-alberghiera: i terreni sportivi e le piscine che occupano al massimo il 20% della superficie della particella fabbricabile ovvero del complesso,
- all'interno delle zone sportivo-ricreative: tutti i tipi e categorie di costruzioni sportive e ricreative.

Articolo 171

Nei territori fabbricabili degli abitati, su particelle fabbricabili a parte, l'edificazione di costruzioni a destinazione sportivo-ricreativa deve essere concepita in modo che:

- la superficie minima della particella fabbricabile comporti 1.200 m² per il fabbricato fondamentale;
- il coefficiente maggiore di edificabilità (kig) della particella fabbricabile comporti lo 0,3, tenendo conto che vengono calcolate le superfici dei fabbricati fondamentali e correlativi al terreno sportivo o piscina come: guardaroba, impianti sanitari, uffici, depositi, negozi di articoli sportivi, contenuti alberghieri, locali per il funzionamento della piscina, ecc.;
- l'altezza massima dei fabbricati ausiliari comporti 3,5 m;
- il numero massimo dei piani dei fabbricati ausiliari è di Po+P+Pk;
- la distanza minima dei fabbricati correlativi dalle particelle fabbricabili vicine è di 3 m;
- almeno il 20% della particella fabbricabile sia area verde con vegetazione autoctona.

Articolo 172

Nell'ambito delle zone sportivo-ricreative la costruzione deve essere concepita in modo che:

- ogni insieme funzionale nella zona sia costruito su una particella fabbricabile a parte che abbia l'accesso diretto dalla strada pubblica;
- formi un unico insieme che si possa realizzare a tappe;
- il coefficiente maggiore di edificabilità (kig) della particella fabbricabile comporti lo 0,5, tenendo conto che vengono calcolate anche le superfici dei fabbricati alberghieri, commerciali e correlativi (depositi, impianti sanitari, guardaroba) e quelle dei campi sportivi all'aperto su aree non erbose;
- i fabbricati alberghieri e commerciali ovvero i contenuti e gli impianti correlativi comportino al massimo il 10% della superficie lorda del fabbricato principale;
- almeno il 30% della superficie della zona venga assestato come parco pubblico con vegetazione autoctona;
- l'altezza massima dei fabbricati correlativi comporti 6,0 m;
- il numero massimo dei piani dei fabbricati correlativi è di Po+P+Pk.

5. CONDIZIONI PER DETERMINARE IL TRACCIATO E LE SUPERFICI PER L'INFRASTRUTTURA COMUNALE**Articolo 173**

Questo Piano stabilisce i tracciati, le direzioni e i fabbricati dei sistemi del traffico, delle telecomunicazioni, dell'economia idrica e dell'energetica. La costruzione dei sistemi infrastrutturali previsti da questo Piano viene attuata in base a queste Disposizioni e alle disposizioni dei piani ambientali del ristretto territorio, in conformità ai piani di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno e delle competenti società commerciali.

Il luogo e le modalità di attrezzatura delle aree con la rete d'infrastruttura stradale e comunale sono presentati nelle corrispondenti indicazioni grafiche della parte grafica del Piano che stabiliscono le condizioni di costruzione della rete infrastrutturale e sono descritti nei corrispondenti capitoli della parte testuale.

Gli elementi dei sistemi infrastrutturali stabiliti dal Piano si ritengono approssimativi, e il loro microsito verrà definito con l'emanazione del piano ambientale del ristretto territorio ovvero dal permesso di ubicazione.

La determinazione dettagliata dei tracciati delle strade e dell'infrastruttura comunale ed energetica che sono stabiliti dal Piano regolatore si definisce sulle basi tecniche che servono per l'emissione del permesso d'ubicazione ovvero con le soluzioni ideali (progetti), tenendo conto della configurazione del terreno, delle condizioni particolari e di altre circostanze.

Nel progettare e costruire singoli fabbricati ed impianti d'infrastruttura comunale è necessario attenersi ai regolamenti vigenti nonché alle distanze prescritte dagli altri fabbricati ed impianti infrastrutturali e disporre del benessere degli altri fruitori dei tracciati infrastrutturali.

Articolo 174

Le soluzioni pianificate per le strade e l'infrastruttura soddisferà le future esigenze della Città di Rovinj-Rovigno a livello dello standard attuale. Le soluzioni in base alle quali verranno emessi i permessi di ubicazione possono variare in via eccezionale da quelle pianificate, se si presenta la necessità in corrispondenza al progresso tecnico o tecnologico ovvero a nuove cognizioni future, rispettivamente se ciò rappresenta una soluzione temporaneamente più razionale o se si tratta di soluzioni aggiuntive del livello della rete che questo Piano non elabora, nell'osservanza dei regolamenti e standard approvati e delle norme della prassi tecnica.

5.1. TRAFFICO

Articolo 175

Tutti gli aspetti del traffico, la loro interdipendenza e il rapporto con le altre attività sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno e dell'ampio territorio si svolgeranno e verranno coordinati in base alle direzioni e ai tracciati riservati nell'ambiente da questo Piano.

Questo Piano definisce il sistema del traffico che comprende le comunicazioni:

- stradali,
- ferroviarie, marittime,
- aeree e
- le telecomunicazioni.

Articolo 176

COMUNICAZIONI STRADALI

Le comunicazioni stradali si svolgono in conformità alla vigente Legge sulle strade in base alla soluzione della rete stradale stabilita dal Piano. Il Piano contiene la rete delle strade pubbliche statali e regionali e quella delle altre strade non classificate.

Questo Piano stabilisce, fuori delle parti edificate dei territori fabbricabili, i tracciati dello spazio riservato per le strade regionali, le strade locali e le strade non classificate. Entro i tracciati dello spazio riservato per la costruzione di strade o parte di strade così stabiliti non c'è possibilità di costruire o ristrutturare fabbricati né impianti infrastrutturali, fatta eccezione della rete d'infrastruttura sotterranea.

Articolo 177

La larghezza dei tracciati di salvaguardia dello spazio per le strade pubbliche viene stabilita dal Piano in base alla tabella seguente:

Strade pubbliche	Larghezza del tracciato in metri	
	negli abitati	fuori dagli abitati
Strade statali	larghezza della carreggiata	70 m
Strade regionali	larghezza della carreggiata	40 m
Strade locali e non classificate	larghezza della carreggiata	30 m

Nelle parti edificate dei territori fabbricabili il tracciato dello spazio riservato viene stabilito dal permesso di ubicazione o dal piano ambientale del ristretto territorio, e nel caso lungo tale tracciato dovessero essere già costruiti dei fabbricati, la larghezza può essere anche inferiore ai valori citati nel comma 1 di questo articolo.

La manutenzione delle strade nuove e di quelle esistenti verrà eseguita in base alla Legge sulle strade.

Articolo 178

La larghezza della fascia protettiva delle strade pubbliche e il regime del loro assestamento sono definiti dall'art. 55 della Legge sulle strade.

La fascia protettiva va calcolata a partire dal ciglio esterno della fascia di terra, in modo da avere da ambo le parti la larghezza di:

- per le strade statali, 25 m,
- per le strade regionali, 15 m,
- per le strade locali, 10 m.

È vietato intraprendere qualsiasi azione o intervento edile nella fascia protettiva delle strade pubbliche senza il benestare della persona giuridica che gestisce la strada pubblica, se detti interventi o azioni potessero danneggiare la strada pubblica, mettere in pericolo o disturbare la circolazione ed aumentare le spese di manutenzione della strada pubblica. Nel benestare vanno stabilite le condizioni per l'esecuzione di tali interventi o azioni.

La persona che intende costruire o che ha costruito un fabbricato nella fascia protettiva o fuori della fascia protettiva di una strada pubblica non ha diritto di richiedere l'edificazione della protezione dall'influsso della strada e del traffico, in conformità a regolamenti particolari.

Le modalità e le condizioni di assestamento delle strade non classificate si stabiliscono in conformità alla Legge sulle strade, agli altri regolamenti positivi che regolano la costruzione di strade e ai piani vigenti della zona ristretta nonché ai regolamenti particolari sulle strade che sono di competenza della Città di Rovinj-Rovigno.

Articolo 179

Nell'assestamento e ricostruzione delle strade esistenti, le cui dimensioni non soddisfano le condizioni della circolazione carrabile, pedonale e ciclabile secondo le disposizioni di questo Piano, è necessario eseguire l'assestamento in modo da garantire la circolazione a tutte le categorie di utenti con una nuova regolazione del traffico, sempre che questa sia la soluzione del problema.

Articolo 180

La larghezza minima della carreggiata delle strade negli abitati (strade locali principali e strade di affluenza) è di 6,0 metri (per due corsie) ovvero di 3,5 metri (per una corsia). Eccezionalmente la larghezza può essere anche inferiore nel caso di costruzioni esistenti già edificate, con l'obbligo di provvedere alla preregolazione del traffico onde soddisfare le condizioni alla circolazione di tutte le categorie di utenti.

La strada con una corsia soltanto può essere assestata soltanto per le strade esistenti, in modo da costruire ogni 100m una piazzola su una parte ben visibile della strada rispettivamente nelle strade cieche la cui lunghezza non superi i 100m in una parte visibile o i 50 m in una parte non ben visibile.

Nelle strade pianificate ed esistenti negli abitati bisogna assicurare la separazione dei pedoni dalla circolazione dei veicoli con la costruzione di marciapiedi o con indicazioni permanenti e recinti protettivi lungo la carreggiata.

In corrispondenza alla categoria della strada si possono costruire marciapiedi da ambo le parti o da una parte soltanto. Nella costruzione di un solo marciapiede bisogna assicurare lungo la carreggiata ai piedi dei muri di recinzione un profilo libero ovvero protettivo di almeno 0,75m. Eccezionalmente lungo la carreggiata di vicoli ciechi si può garantire la costruzione del marciapiede soltanto da un lato.

Lungo le strade si possono costruire anche corsie ciclistiche, a seconda le circostanze e le necessità locali.

Articolo 181

I piani ambientali del ristretto territorio ovvero il permesso di ubicazione devono definire le strade almeno con gli elementi dell'asse e dei crocevia, dei profili trasversali e con la livellazione approssimativa.

Articolo 182

Per le esigenze della nuova edificazione nella parte non edificata del territorio fabbricabile che si estende lungo una strada statale o regionale bisogna costruire una strada d'affluenza comune attraverso la quale si accederà direttamente alla strada pubblica, il tutto in conformità alle condizioni particolari dell'ente competente per la gestione della strada a cui si collega.

Articolo 183

La distanza minima della linea di regolazione dal ciglio della carreggiata deve lasciare la possibilità di costruire tutti gli elementi di una strada come il canale di scarico, l'argine, la banchina e il marciapiede e non può essere inferiore a quella stabilita dai regolamenti di legge.

Non è permesso costruire fabbricati, muri e recinti né piantare piante che impediscono l'ampliamento di vie troppo strette, la correzione di curve acute e la chiusura del campo visivo e quindi l'ostacolo della circolazione.

Articolo 184

Tutte le strade devono venir costruite senza barriere architettoniche in modo da non creare ostacoli alla circolazione di qualsiasi categoria di cittadinanza.

Articolo 185

Le modalità e le condizioni per risolvere il traffico non circolante sul territorio compreso dal Piano verranno regolate da una particolare delibera della Città di Rovinj-Rovigno relativa al traffico non circolante, osservando il principio fondamentale di assicurare il numero necessario di posti parcheggio sulla particella fabbricabile su cui si realizzerà l'intervento nell'ambiente ovvero per la quale viene emesso il permesso di ubicazione, fatta eccezione dei fabbricati a destinazione pubblica per i quali parte dei posti parcheggio può venir organizzata su parcheggi pubblici attigui al fabbricato.

Nel costruire fabbricati abitativi, i posti parcheggio vanno assicurati sulla propria particella fabbricabile che, in genere, vengono previsti nella fascia che va fra la linea di costruzione e la linea di regolazione.

I posti parcheggio sulle aree pubbliche hanno le dimensioni minime di 5,0x2,5 m per il posteggio verticale ovvero in base alle norme vigenti della Repubblica di Croazia. L'inclinazione massima longitudinale e trasversale comporta 5,0%.

Eccezionalmente, il numero necessario di posteggi durante gli interventi all'interno delle zone di insiemi storico-culturali della città di Rovinj-Rovigno e all'interno di insiemi di valore formativo dell'abitato di Villa di Rovigno-Rovinjsko Selo può essere assicurato anche sulle aree pubbliche di parcheggio.

Questo Piano stabilisce il numero minimo di posti parcheggio per singola destinazione-attività in base alla seguente tabella:

destinazione-attività	Numero necessario di posteggi/ posti garage	
1. Produttiva	0,45	per ogni dipendente
2. Affari-uffici, banche, poste, ecc.	20	su 1000 m ² di sup. lorda del locale/fabbricato
3. Affari-commercio	3	fino a 50 m ² di sup. lorda del locale/fabbricato
	7	su 50-100 m ² di sup. lorda del locale/fabbricato
	40	fino a 1000 m ² di sup. lorda del locale/fabbricato
4. Affari-prestazioni	40	fino a 1000 m ² di sup. lorda del locale/fabbricato
5. Turistica-hotel, motel, pensione, ecc.	30	su 1000 m ² di sup. lorda del locale/fabbricato
6. Turistica-marina		(in base a regolamenti particolari in corrispondenza della categoria)
7. Alberghiera	3	su 30 m ² di sup. lorda del locale/fabbricato
	7	su 30-59 m ² di sup. lorda del locale/fabbricato
	40	su 1000 m ² di sup. lorda del locale/fabbricato
8. Sportiva	0,20	per ogni visitatore, fruente
9. Sala pubblica a destinazione varia	0,15	per ogni visitatore (1 posteggio pullman /100 visitatori)
10. Pubblica- prescolare e scolastica	2	per ogni dipendente
11. Pubblica-sanitaria, sociale	20	fino a 1000 m ² di sup. lorda del fabbricato
12. Pubblica-religiosa	0,10	per ogni fruente
13. Abitativa	1,5	per ogni unità abitativa (appartamento, studio, ecc.)
14. Eccezionalmente per i fabbricati abitativi all'interno di abitati edificati secondo piani precedentemente vigenti	1,0	su 1 unità abitativa (appartamento, studio...)

Articolo 186

Questo Piano prevede l'uso delle vie locali e delle strade pubbliche per il trasporto pubblico urbano. In siti adatti bisogna prevedere rientranze per le fermate con la tettoia per i passeggeri.

Articolo 187

COMUNICAZIONI FERROVIARIE

Questo Piano lascia la possibilità di ricostruzione della linea ferroviaria Canfanaro-Rovigno, soppressa nel 1967. Il rinnovo della linea ferroviaria Rovigno-Canfanaro sarebbe in funzione al traffico suburbano sulla base del progresso della città, Rovigno-Villa di Rovigno-Canfanaro, Questo Piano stabilisce la stazione ferroviaria della città di Rovigno in località Montepozzo.

Articolo 188

COMUNICAZIONI MARITTIME

Le comunicazioni marittime verranno orientate verso le seguenti zone di navigazione marittima:

- zona portuale di Rovigno – posto aperto per la navigazione pubblica di Rovinj-Rovigno e nel suo ambito il porto (internazionale) d'interesse economico e il porto d'importanza regionale, nonché il transito di confine marittimo di Rovinj-Rovigno con le zone di ancoraggio
- porti a destinazione speciale (marina Valalta, marina Rovigno I – sud, marina Rovigno II – nord)
- porti a destinazione speciale – porti di turismo nautico con condizioni minime – Monsena (esistente), Villas Rubin (esistente), Vestre (esistente), S. Caterina (esistente), Sant'Andrea (Isola Rossa)(esistente),
- porti aperti per la navigazione pubblica: Valdibora – ospedale, baia di Scaraba, Monsena (due bacini portuali), Villas Rubin, Vestre, S. Caterina, S. Andrea (Isola Rossa), S. Giovanni in Pelago e località Cisterna,
- la rimanente superficie marina che dista dalla costa 300 m ed oltre.

Le vie marittime sono internazionali ed interne e sono definite dalle direzioni in conformità ai regolamenti vigenti sulla sicurezza del traffico marittimo. Oltre a queste vie sono indicate anche le vie di navigazione di linee turistiche e le vie di navigazione delle linee locali che agiscono tutto l'anno. Le vie di navigazione sono indicate schematicamente nella parte grafica del Piano.

Nell'estensione marina è possibile la costruzione e il posizionamento di fabbricati, impianti ed installazioni necessari per la sicurezza della navigazione.

Nelle località in cui sorgono i porti esistenti di cui al comma 1 di questo articolo si prevede il completamento con nuovi contenuti, in modo da non reprimere le funzioni principali del porto. I contenuti pianificati e le capacità sono stabiliti negli articoli 33-36 di queste Disposizioni operative.

Articolo 189

COMUNICAZIONI AEREE

A nord-est della Stanzia "San Marco" è assicurato lo spazio per l'asestamento di un aeroporto sportivo come intervento di carattere sportivo e non comunicativo, pianificato per la categoria di aeroporto 1A/2C. Nel progettare e costruire il nuovo aeroporto la componente comunicativa delle condizioni di costruzione deve venir stabilita in base alla vigente Legge sul traffico aereo e agli altri regolamenti corrispondenti.

Articolo 190

POSTA E SISTEMA TELECOMUNICATIVO

L'organizzazione della rete postale sul territorio della città di Rovigno è rappresentata dal centro postale esistente – ufficio postale di consegna 52210 a Rovigno, dove oggi è concentrato tutto il traffico postale sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.

In corrispondenza alle tendenze di ampliare il numero e l'assortimento dei servizi e alla dispersione degli uffici postali nonché alle necessità del turismo si pianifica l'ampliamento della gestione in altri tre uffici postali a Villa di Rovigno, Cocaletto e nell'ambito dell'abitato di Borik a Rovigno.

Per lo spazio di ogni singolo ufficio postale bisogna assicurare la superficie di 35 m², con il corrispondente accesso stradale.

La rete delle telecomunicazioni sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno è pianificata in modo da disporre di un numero sufficiente di allacciamenti telefonici. In tal senso si pianifica l'aumento delle capacità ovvero un numero sufficiente di allacciamenti per tutte le categorie di utenti e il massimo numero dei collegamenti di connessione.

Tutti i collegamenti telecomunicativi locali e interlocali (cavi della rete, cavi di comunicazione luminosa e coassiale) devono venir posti, in genere, all'interno del territorio fabbricabile degli abitati. La forma dei fabbricati e degli armadietto a se stanti della rete telecomunicativi deve venir adattata all'ambiente dell'abitato.

Il posizionamento dell'infrastruttura comunicativa elettronica pianificata e delle attrezzature correlate riportato nell'indicazione cartografica nr. 2.1., "Sistema delle comunicazioni, comunicazioni elettroniche" sono indicativi e sono permessi adattamenti ambientali che non deviano di molto dal concetto delle soluzioni indicate, che sono indispensabili per il rispetto della tutela dei valori paesaggistici e naturali e degli insiemi storico-culturali.

Articolo 191

Con l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura comunicativa elettronica e delle attrezzature correlate, il numero dei nodi di accesso che contengono l'attrezzatura attiva potrà aumentare. Il posizionamento delle attrezzature attive può essere previsto in un ambiente chiuso dei fabbricati adibiti alle attività economiche della superficie di 15 m², o nei tipici armadietti che vengono installati sulle aree adibite a tale scopo. Il posizionamento definitivo e il numero dei fabbricati infrastrutturali delle comunicazioni elettroniche e delle attrezzature correlate verrà stabilito in conformità alle esigenze tecniche e di sicurezza per ogni singolo fabbricato, e alle necessità degli utenti, nonché al numero e alla posizione di detti fabbricati indicata nella parte grafica del Piano, non è obbligatorio.

Per tutti i nuovi fabbricati adibiti alle attività economiche, all'abitazione e alle attività economiche e all'abitazione è necessario prevedere la costruzione della conduzione dei cavi fino al punto di connessione più vicino a quella esistente, conformemente alla Legge sulle comunicazioni elettroniche e ai corrispondenti regolamenti. Lo stesso vale anche per tutte le zone economiche, ricreative ed urbane.

Articolo 192

Conformemente all'articolo 100.a. comma 13 della Delibera sull'emanazione delle modifiche ed integrazioni al Piano regolatore della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05-testo emendato, 10/08, 7/10 e 16/2011- testo emendato) i permessi di ubicazione per i tralicci delle antenne verranno rilasciati in base al Piano regolatore della Regione istriana come piano dell'ampio territorio, indipendentemente dalle disposizioni dei piani ambientali d'assetto delle città e dei comuni ovvero dai piani ambientali di aree più ristrette, in base ai regolamenti di legge vigenti e alle condizioni particolari degli organismi competenti e/o delle persone stabilite da regolamenti particolari.

Tutto l'art. 100a. del testo integro della Delibera sull'emanazione delle modifiche ed integrazioni del Piano regolatore della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana", nn. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05-testo emendato, 10/08, 7/10 e 16/2011- testo emendato) elabora dettagliatamente le condizioni di ubicazione dei tralicci delle antenne.

Articolo 193

Il tracciato protetto dei sistemi di cavi esistenti e nuovi comporta 1 m, nel cui spazio bisogna evitare la costruzione di altri impianti. Nel caso necessiti la costruzione di altri impianti e in caso di plausibilità economica, il tracciato esistente dei cavi delle telecomunicazioni può essere spostato. Per i futuri tracciati dei cavi TC non è necessario riservare il tracciato, ma la loro costruzione verrà adattata all'edificabilità esistente e pianificata.

Tutti gli impianti, salvo quelli comunali, si allacciano alla rete TC immobile e di attrezzano con le installazioni telecomunicative di capacità ed esecuzione consone alla loro grandezza e destinazione.

La costruzione di una nuova rete delle comunicazioni elettroniche nei centri urbani deve essere pianificata con la deposizione dei cavi sotterranei, mentre gli allacciamenti ai singoli fabbricati abitativi possono essere eseguiti anche tramite una rete aerea.

È necessario rendere possibile il posizionamento di armadietti di distribuzione luminosa (esterni posti su un palo o su un piedistallo) per la sistemazione delle attrezzature passive della rete d'accesso di conduzione luminosa.

Le capacità telecomunicative esistenti, dov'è necessario, devono venir trasferite nella nuova infrastruttura della conduzione dei cavi.

Nelle aree a limite di ogni singolo territorio bisogna prevedere anche la possibilità di montaggio dei nodi di distribuzione del tipo a cavo (armadietti) delle dimensioni 2x1x2 m per il cui posizionamento non è necessario formare una particella fabbricabile a parte.

Per raggiungere il massimo livello di assestamento comunale è necessario pianificare anche un numero corrispondente di cabine telefoniche pubbliche per le quali va stabilito l'accesso adeguato per le persone invalide.

5.2. INFRASTRUTTURA COMUNALE

Articolo 194

SISTEMI ENERGETICI

In base all'analisi dello sviluppo conseguito si presuppone che l'aumento del superaggravio si aggirerà fra il 3,5 e il 4,0% e ciò significa allo stesso tempo che nel 2020 il superaggravio potrebbe comportare fra 45,2 e il 52,2 MW. Per il superaggravio citato è necessario che nella stazione di trasformatori esistente di alimentazione venga pianificata la sostituzione dei trasformatori esistenti con nuovi della potenza unitaria di 40 MVA.

Come principale fonte d'energia elettrica rimane ulteriormente l'esistente stazione di trasformatori di 110/35/10(29) kV a Rovigno (La Torre).

Considerando il fatto che l'alimentazione della ST esistente di 35/10(20)kV a Rovigno avviene in gran parte attraverso conduttori sopraelevati di 35 kV, che nella maggior parte attraversano il territorio urbanizzato, è indispensabile prevedere la loro sostituzione con cavi sotterranei del medesimo livello di tensione. Dopo l'introduzione della trasformazione di 110/20 kV e della ST di 35/10(20) kv a Rovigno in stazione di interruzione di 20 kV, i cavi citati di 35 kV alimenterebbero il territorio della città di Rovigno con tensione di 20 kV.

Oltre ai cavi citati è necessario pianificare le direzioni magistrali di 20 kV con cavi sotterranei che collegheranno la stazione di trasformatori di alimentazione di 110/20 kV alle future stazioni di interruzione di 20 kV ovvero agli ingorghi principali di 20 kV all'interno, ma anche fuori dei confini di questo Piano regolatore.

Articolo 195

La larghezza del corridoio protettivo per i conduttori d'energia elettrica rispetto all'asse del tracciato è la seguente:

Livello di tensione (kV)	Larghezza del corridoio (m)
400	±50
220	±40
110	±30
35	±20

Nel progettare e costruire gli impianti elettroenergetici di livello di tensione di 10(20) kV e nella pianificazione degli altri interventi nell'ambiente, previsti da questo Piano, è necessario attenersi alle disposizioni seguenti:

- tutta la rete di media tensione pianificata deve essere prevista per la tensione di 20 kV,

- tutte le nuove stazioni di trasformatori di media/bassa tensione, fino all'introduzione della tensione di 20 kV, vanno pianificate con la trasformazione di 10(20)/0,4 kV, e dopo l'introduzione della tensione di 20 kV, con la trasformazione di 20/0,4 kV,
- in tutte le stazioni di trasformatori esistenti della tensione di 10 kV, nel passaggio alla tensione di 20 kV, le attrezzature di 20 kV dovranno essere sostituite con attrezzature di 20 kV,
- determinati tratti esistenti della rete di cavi di 10 kV che non potranno soddisfare le condizioni minime per il passaggio al funzionamento con tensione di 20 kV dovranno essere sostituiti con cavi nuovi di 20 kV,
- le nuove stazioni di trasformatori TS 10(20) kV vanno posizionate in modo da garantire l'accesso dalla strada. Nella pianificazione è necessario integrare le stazioni di trasformatori nel paesaggio ovvero nella struttura edificata. La particella fabbricabile stabilita per la stazione di trasformatori va assestata in senso orticulturale,
- nel pianificare determinati interventi nell'ambiente a proposito della rete elettroenergetica e soprattutto della rete sopraelevata di tutti i livelli di tensione (110 kV, 35 kV e 10(20) kV) è obbligatorio rispettare le norme di legge vigenti (tracciati protettivi, ecc.).

Articolo 95a

COLLETTORI SOLARI E CELLE FOTOVOLTAICHE

La costruzione di collettori solari e celle fotovoltaiche è resa possibile:

- sui tetti degli edifici di tutte le destinazioni d'uso per esigenze personali,
- sui tetti e sulle facciate degli edifici di destinazione d'uso economica, per esigenze personali e commerciali,
- sui terreni delle particelle edificabili di destinazione d'uso comunale - di revisione ed economica (produttiva, d'affari, turistico-alberghiera, ecc.), per esigenze personali e commerciali,
- sui terreni delle particelle edificabili di destinazione d'uso abitativa e mista, per esigenze personali,
- sulle tettoie delle aree parcheggio pubbliche per esigenze personali e commerciali, e per esigenze di alimentazione dell'illuminazione pubblica,
- sui pali (impianti solari) nelle particelle di destinazione d'uso comunale - di revisione e produttiva destinate a zone edificabili fuori dall'abitato, per esigenze commerciali.

Non è consentito costruire collettori solari e celle fotovoltaiche nelle zone e sugli edifici protetti in base alla Legge sulla tutela della natura e alla Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali e a questo Piano.

Qualora la superficie dei collettori solari e/o delle celle fotovoltaiche che vengono collocate sui terreni delle particelle edificabili minori di 15 m², non vengono calcolate nell'edificabilità della particella.

Nelle zone edificabili degli abitati non è possibile collocare i collettori solari e le celle fotovoltaiche sul terreno tra l'edificio principale e la linea di regolazione.

Quando il collettore solare e le celle fotovoltaiche vengono collocate su un tetto inclinato, la loro superficie non deve distare più di 200mm dalla superficie del tetto, e quando vengono collocati su un tetto dritto, la loro parte più alta non dev'essere di più di 2m dalla superficie del tetto.

Articolo 196

EROGAZIONE DEL GAS NATURALE

Questo Piano prevede la costruzione della rete dei conduttori di erogazione (della della prima installazione) della lunghezza di 35 km con tubature PEHD, che in futuro verrà allargata.

Oltre alla rete per l'erogazione del gas è prevista la costruzione del gasdotto ad alta pressione Pola-Umago con tubature in acciaio, per il quale bisogna assicurare il tracciato conformemente ai regolamenti. La soluzione del progetto ideale ha dimostrato che il calibro ottimale dei tubi di detto gasdotto è di DN 300 (12").

La stazione di misurazione della riduzione (MRS) è un impianto basso di 15 m², e serve per l'erogazione del gas dal gasdotto di trasporto ad alta pressione, per la riduzione della pressione di distribuzione e per misurare le quantità di gas consegnate alla rete di distribuzione del gas per il resoconto. Il sito della stazione di misurazione della riduzione Rovinj-Rovigno è previsto in località La Torre – Campolongo nel corridoio del gasdotto ad alta pressione Pola – Umago, per la quale bisogna prevedere una particella di 100 m². La capacità più alta della stazione di riduzione Rovinj-Rovigno per le necessità della rete di distribuzione urbana è di 4000 Sm³/h pressione 4 bar e 8000 Sm³/h pressione 16 bar per il futuro consumo, ad esempio verso Pisino, che complessivamente da 12000 Sm³/h.

Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, sulle aree agricole per la coltivazione di piante e fiori in serra, si prevede il riscaldamento delle medesime durante la stagione invernale. Conformemente alle tendenze mondiali, in questi stabilimenti si pongono delle mini centrali elettriche a gas, che oltre all'energia termica producono anche energia elettrica, e quindi in tal maniera si consegue un maggiore risparmio economico. Tali mini centrali elettriche in genere non lavorano più di 6 ore al giorno, e l'energia termica che producono sottoforma di acqua calda si deposita in particolari serbatoi isolanti e serve per il riscaldamento della serra durante tutto il giorno.

La potenza complessiva installata su tutto il territorio della Città di Rovinj-Rovigno che consisterebbe in molte unità minori non dovrebbe superare 20 MW. Per detta applicazione è prevista la capacità supplementare nella stazione di misurazione e riduzione a Rovigno alla pressione media di 3250 Sm³/h.

Articolo 197

Nella costruzione delle reti locali d'erogazione del gas e degli allacciamenti per gli utenti, in mancanza di norme e standard nostrani, in genere si applicano quelli tedeschi ovvero internazionali DIN, ISO e DVGW.

Nella costruzione del gasdotto magistrale Pola-Umago viene applicata la disposizione del Regolamento sulle condizioni tecniche e i normativi per il trasporto sicuro di idrocarburi liquidi e gassosi con oleodotti e gasdotti ("Gazz.uff. – SL", nr. 26/85). In conformità alle disposizioni di questo Regolamento è necessario assicurare un tracciato di 60 m (30 m da ogni lato). Internamente a questo tracciato è vietato costruire edifici adibiti all'abitazione o alla permanenza di persone. Eccezionalmente la costruzione è possibile anche in una fascia inferiore a 30 m per lato, se la costruzione era stata prevista dal Piano prima della progettazione del gasdotto e precisamente: per gasdotti di calibro di 125 mm – una fascia di 10 m per parte, e per gasdotti di calibro da 125 a 3000 mm – una fascia di 15 m per parte.

In questo Piano si prevede una fascia libera di 18 metri (6 m da una parte del gasdotto e 12 m dall'altra parte del gasdotto) per poter eseguire le riparazioni necessarie e la ricostruzione dello stesso gasdotto.

Nella costruzione di stazioni di misurazione e riduzione è sufficiente prevedere la superficie di 150 m² per stazioni di maggior capacità ovvero di 100 m² per stazioni di minore capacità, mentre le distanze minime per stazioni di misurazione e riduzione delle capacità fino a 30 000 m³/h sono:

- per le strade magistrali fino a 20 m,
- per le strade regionali e locali fino a 10 m,
- per le altre strade fino a 6 m,
- per le passeggiate e i parcheggi fino a 10 m.

Articolo 198

SISTEMA D'EROGAZIONE IDRICA

Per migliorare ulteriormente l'erogazione idrica della città di Rovigno, questo Piano prevede la ricostruzione di parte della rete, la costruzione di una nuova rete, l'ampliamento dei serbatoi idrici esistenti e la costruzione di nuovi.

Questo Piano dà la possibilità di usare l'acqua potabile anche per l'irrigazione delle aree agricole, sia dal sistema dell'Acquedotto istriano, sia da altre fonti, a seconda delle circostanze locali.

Questo Piano dà la possibilità anche di fare delle ricerche sulla convenienza dell'impiego di tecnologie moderne per l'irrigazione delle aree verdi all'interno delle zone turistiche dislocate.

Quanto citato verrà costruito in base ai piani annuali e ai piani a medio termine di costruzione degli stabili ed impianti infrastrutturali, sulla base delle necessità e della valutazione delle priorità.

Articolo 199

Con il termine di ricostruzione di parte della rete questo Piano intende la ricostruzione delle tubature di maggior profilo, onde eliminare le difficoltà nel sistema d'erogazione della città. La costruzione-ricostruzione degli acquedotti esistenti si riferisce principalmente al nucleo storico della città e alle condutture che portano l'acqua fino a tale parte della città, il cui sistema è il più vecchio ed è eseguito con tubature di piccolo profilo. Le ricostruzioni della rete esistente nel nucleo storico sono connesse alla costruzione dell'altra infrastruttura (specialmente della canalizzazione), perciò verranno intraprese gradualmente, in base al piano municipale di costruzione dell'infrastruttura.

Articolo 200

Con il termine di costruzione della nuova rete, questo Piano intende:

- la costruzione della zona d'erogazione idrica Gripoli-Spine' e delle zone alte della città (attorno al HEP), onde alleviare il consumo dai serbatoi idrici di Rovigno, Valida e Monvi' ed aumentare la pressione nella rete,
- la costruzione di acquedotti di transito necessari per l'erogazione qualitativa in determinate zone,
- la costruzione della rete idrica nell'abitato Stanga e nell'abitato dell'Ospedale,
- la costruzione della rete idrica nell'abitato Valsavie,
- la conclusione della costruzione della rete idrica nell'abitato Valbruna II-nord,
- la costruzione-ricostruzione dell'acquedotto di transito del serbatoio Rovigno-città,
- il miglioramento dell'esistente tutela antincendio della città in collaborazione con l'Unità 0 dei vigili del fuoco di Rovigno e in conformità ai regolamenti vigenti e al grado di pericolo che presentano determinate parti della città.

Le costruzioni sono previste lungo le strade principali, mentre la rete dettagliata per l'erogazione idrica all'interno delle singole zone e i profili necessari verranno risolti nei piani urbanistici dettagliati.

Articolo 201

Con il presente Piano si pianifica l'ampliamento e la costruzione dei seguenti serbatoi idrici:

Serbatoio	Capacità attuale	Capacità pianificata	Differenza di capacità
Monlongo	2.600 m ³	2.600 m ³	
Rovigno	800 m ³		
Rovigno nuovo	1.000 m ³	2.600 m ³	800 m ³
Valtida	1.300 m ³	3.900 m ³	2.600 m ³
Monvi'	1.000 m ³	2.000 m ³	1.000 m ³
M. Cavalle		3.900 m ³	3.900 m ³
Magnan		1.300 m ³	1.300 m ³
Totale	6.700 m ³	16.300 m ³	9.600 m ³

Va rilevato che nel sistema d'erogazione idrica della città si includerà anche il PK di Villa di Rovigno delle capacità di 800 ml che fa parte del sistema di Bottonega e fungerà anche da serbatoio idrico.

Le condizioni per la costruzione e la ricostruzione dei serbatoi idrici devono basarsi fra l'altro sulle direttive di conservazione (accertamento di eventuali località archeologiche) e sulle direttrici dell'assestamento paesaggistico (in considerazione delle dimensioni del volume e dell'esposizione visiva).

Articolo 202**Smaltimento dei liquami**

Questo Piano prevede il sistema di scarico dei liquami della Città di Rovinj-Rovigno nel modo seguente:

- attraverso il sistema centrale del collettore con l'impianto per la depurazione dei liquami a Cuvi nel sito dell'attuale impianto e lo scarico in mare, il quale copre l'ambiente compreso dal Piano urbanistico generale, dalle zone turistiche meridionali di Villas Rubin-Polari e Vestre nonché dagli abitati di Villa di Rovigno e Cocaletto e dalla zona turistica settentrionale Monsena – Valdaliso;
- il territorio della zona turistica di Valalta verrà risolto con un impianto a parte per la depurazione dei liquami di III livello finché non verrà risolto l'allacciamento all'impianto per la depurazione dei liquami a Cuvi;
- attraverso il sistema dell'isola di S. Andrea con l'impianto per la depurazione come impianto a parte di III livello e lo scarico in mare, il quale risolve le acque di scarico nelle isole di S. Andrea e Maschin;
- attraverso l'impianto per la depurazione dei liquami alla discarica urbana di "Laco Vidotto", come impianto a parte di III livello per risolvere lo scarico e l'afflusso dei liquami della discarica sanitaria.

Fra gli impianti citati sono già costruiti l'impianto di Cuvi, trattamento preliminare e scarico in mare, previsto per la ristrutturazione e la costruzione del III livello di depurazione, l'impianto a Sant'Andrea e l'impianto a "Laco Vidotto" che sono costruiti con la tecnologia MBR ovvero al III livello di depurazione. L'impianto di Valalta non è ancora costruito e per questi si prevede il III livello di depurazione.

Articolo 203

L'acqua piovana verrà fatta affluire in un sistema separato della canalizzazione in modo da dividere tutto il territorio della città in superfici di scarico minori attraverso le quali l'acqua piovana verrà fatta affluire per ogni singola area di scarico nel sistema separato della canalizzazione fino al recipiente, che può essere il collettore principale, il mare (scarico), impianto di assorbimento (nel suolo) o un corso d'acqua.

Le modalità di raccolta e scarico dell'acqua piovana vanno risolte applicando il principio della soluzione integrata dello scarico nell'ambiente, e ciò significa che in corrispondenza all'edificazione esistente dell'area considerata ovvero ai documenti di pianificazione e di accertamento della destinazione delle aree, al potere d'assorbimento del suolo nel punto di scarico e alla verifica dell'influsso del livello del mare sugli scarichi verranno applicate soluzioni tecniche razionali positive.

Prima di scaricare l'acqua piovana nei collettori di raccolta, in mare, nei corsi d'acqua o nel sottosuolo, si deve trattenere tanto a lungo quant'è possibile nell'ambito del singolo bacino riducendo l'afflusso e depurandola dall'olio e dai grassi affluiti dalle aree pubbliche. Il tempo di trattenimento si stabilisce in base alle condizioni in sito e alle condizioni dei collettori principali, all'altezza dell'acqua del mare e alle possibilità d'assorbimento nei punti in cui si scarica nel sottosuolo.

L'acqua piovana viene raccolta in impianti pubblici per lo scarico soltanto dalle aree pubbliche, mentre lo scarico dell'acqua piovana dalle particelle fabbricabili va risolto nell'ambito delle medesime.

Eccezionalmente, in casi sfavorevoli di costruzione di fabbricati rispetto alle condizioni di scarico (gli edifici nel nucleo storico senza giardino ovvero di superfici insufficienti per la costruzione di impianti d'assorbimento, a causa della configurazione stessa del terreno – depressioni ovvero suolo di poco potere assorbente), è possibile includere anche i liquami di detti edifici, con le prove di quanto citato e con il benessere del servizio municipale competente, secondo le condizioni del proprietario dell'impianto pubblico per lo scarico dell'acqua piovana.

Il periodo di ritorno per il dimensionamento degli impianti pubblici per la raccolta e lo scarico dell'acqua piovana verrà stabilito per ogni singolo bacino in corrispondenza alla pericolosità e alla razionalità dell'edificazione. Per gli abitati residenziali il periodo è di 2 anni, per i fabbricati sociali e per le aree a rischio P=5 anni. Per i canali d'afflusso aperti – corsi d'acqua il periodo è di 20 anni.

In questo periodo pianificato è necessario completare principalmente il sistema urbano e costruire la rete della canalizzazione per la parte settentrionale della città.

6. PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEI VALORI PAESAGGISTICI E NATURALI E DEGLI INSIEMI STORICO-CULTURALI

6.1. TERRITORI PROTETTI

Articolo 204

Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, nella proposta di tutela sono rappresentati i seguenti territori protetti in conformità alla Legge sulla tutela della natura:

- Riserva speciale – in mare
- Riserva speciale – ornitologico
- Monumento naturale-geologico
- Parco boschivo
- Paesaggio d'importanza
- Monumento di architettura dei parchi

Le aree indicate sono evidenziate nell'indicazione cartografica nr. 3.1.A. „Condizioni per l'uso, l'assessamento e la tutela dell'ambiente – Tutela del patrimonio naturale.

Articolo 205

La tutela del patrimonio naturale si svolge attraverso i provvedimenti di tutela dei seguenti territori protetti:

CATEGORIA DI TUTELA	PARTI PROTETTE DELLA NATURA	PARTI DELLA NATURA DI VALORE PROPOSTI PER LA TUTELA	PARTI DELLA NATURA PROTETTE PROPOSTE PER IL CAMBIAMENTO DI CATEGORIA
RISERVA SPECIALE	- in mare il Canale di Leme (dal 1979) - Palu' – riserva ornitologica (dal 2001)	- Isole Due Sorelle	
MONUMENTO DELLA NATURA	- cava "Fantasia"- geologico (dal 1986)	- baia di Saline (Valalta)	
PARCO BOSCHIVO	-Montauro/Punta Corrente (dal 1948) -Scaraba (dal 1995)	-Porton Biondi -Punta La Mucia -Santa Caterina	-Punta Croce
PAESAGGIO IMPORTANTE	- Canale di Leme (1964) - Isole rovignesi e fascia costiera (dal 1968)		
MONUMENTO DI ARCHITETTURA DEI PARCHI	- il viale dei cipressi nel cimitero di Rovigno (dal 1969)	- Parco dell'ospedale "Dr.M.Horvat"	- Parco del Ginnasio e della Casa per anziani e disabili „Domenico Pergolis“

Articolo 206

Tutte le parti della natura, sia evidenziate sia protette, comprese da questo Piano sono parificate per quel che concerne la loro salvaguardia e tutela. I provvedimenti di tutela e salvaguardia di tutte le parti della natura protette si stabiliscono nella stessa maniera, in conformità alla Legge sulla tutela della natura ("Gazz.uff. – NN", nr. 70/05, 139/08 e 57/11), alle disposizioni di questo Piano e agli altri regolamenti corrispondenti. Per loro si stabilisce un sistema di provvedimenti tutelativi.

Nel territorio della riserva ornitologica particolare e nel suo circondario non sono permessi interventi ed operazioni che potrebbero influire negativamente sulla salvaguardia delle condizioni favorevoli per il biotopo e per la salvaguardia della stabilità della popolazione ornitologica, e sono in particolare il turbamento, il cambiamento di destinazione del terreno, l'edificazione, l'estrazione di materie prime minerali, ecc.

Nell'ambito della riserva particolare in mare e nel suo circondario non sono permessi interventi ed operazioni che potrebbero influire negativamente sulla salvaguardia delle condizioni favorevoli per il biotopo e per la salvaguardia della stabilità della popolazione della fauna, e sono soprattutto gli interventi infrastrutturali intensivi, l'ancoraggio inadeguato, lo sfruttamento del mare, ecc.

Le caratteristiche dei monumenti della natura (geologici) vanno salvaguardati vietando attività sfavorevoli (sfruttamento delle materie prime minerali, interventi idrotecnici, edificazione ed altro) nelle zone che potrebbero influire negativamente sul patrimonio geologico.

I parchi boschivi protetti devono essere mantenuti e se necessario rinnovati in conformità alle direttive di coordinamento della salvaguardia delle componenti biologiche e della destinazione dell'ambiente. La dendroflora va mantenuta in buon stato con interventi di coltivazione sana.

Il parco protetto va mantenuto regolarmente e se necessario rinnovato in base alla matrice storica ovvero alle direttive della salvaguardia coordinata delle componenti biologiche e della disposizione ambientale degli elementi di architettura del parco. La dendroflora va mantenuta in buon stato con interventi di coltivazione sana. Per determinati alberi, in corrispondenza al loro stato, è raccomandabile elaborare degli studi sulla loro vitalità per stabilire le direttive dettagliate per la loro salvaguardia.

I parchi vanno mantenuti regolarmente e, se necessario, rinnovati, in conformità alle matrici storiche (se esistono) ovvero alle direttive di coordinamento della salvaguardia delle componenti biologiche e della disposizione ambientale degli elementi di architettura dei parchi (sculture, fontane, panchine, viottoli, campi da gioco, ecc.).

Gli elementi del paesaggio nelle aree protette, ma anche nelle altre aree di valore paesaggistico vanno protetti completamente, e qui rientrano in particolare gli svariati sistemi ecologici e tipi di biotopo, in combinazione con gli elementi del paesaggio rurale, formati nelle condizioni delle tradizioni locali di sfruttamento dell'ambiente in varie circostanze economiche e storiche (come conseguenza dello sfruttamento equilibrato delle aree agricole per la produzione vegetale e zootecnica). Nella pianificazione è necessario svolgere delle ricerche interdisciplinari basate sulla valorizzazione di tutte le componenti paesaggistiche, soprattutto dei valori naturali e storico-culturali nell'ambito del territorio compreso dal Piano. L'assestamento dei territori fabbricabili e il loro ampliamento vanno pianificati in modo da salvaguardare i valori paesaggistici esistenti. Nella pianificazione degli interventi di economia idrica bisogna tener conto del paesaggio e delle acque come elemento paesaggistico. È indispensabile fermare e risanare la costruzione abusiva, soprattutto nella fascia costiera protetta.

Nella pianificazione ed assestamento ambientale a tutti i livelli bisogna tener conto di mantenere la varietà paesaggistica e la qualità naturale dell'ambiente, prendendo in considerazione e stimolando i metodi di costruzione locali e la tradizione edile. Bisogna stimolare l'uso di materiali autoctoni (ad es. Il legno, la pietra) e rispettare l'orientamento architettonico tradizionale nell'edificazione di fabbricati a destinazione specifica.

Nelle zone di valore paesaggistico bisogna salvaguardare le caratteristiche naturali e a tale scopo è necessario:

- salvaguardarle dal cambiamento di destinazione e incentivare il loro valore e peculiarità naturale in conformità alle condizioni e alle caratteristiche naturali circostanti per non rovinare l'immagine naturale del paesaggio,
- impedire con provvedimenti corrispondenti gli incendi boschivi,
- coordinare ed organizzare veri interessi ambientali,
- in particolare, limitare e seguire l'occupazione edile della costa,
- evitare l'edificazione sparsa sui colli, pendii e sulle sommità dei colli e lungo la costa,
- controllare l'edificazione fuori dai confini del territorio fabbricabile per quel che concerne le dimensioni ed evitare di includere in tale edificazione singoli elementi paesaggistici protetti e di valore,
- proteggere le visuali importanti dall'edificazione eccessiva che le nasconde,
- i corridoi dell'infrastruttura (circolazione, elettrodotti, ecc.) pianificati vanno eseguiti lungo la morfologia del rilievo naturale.

È indispensabile garantire l'attuazione dei provvedimenti di vivificazione dei biotopi nelle aree protette (e nelle altre aree con tipi di biotopo a rischio e rari) minacciati dalla crescita della vegetazione e dagli ingombri (prati, pozzi, grotte, ecc.) – assicurando la falciatura e la pulitura da parte delle istituzioni pubbliche competenti per la tutela della natura. Se necessario, dette istituzioni devono stipulare contratti di previdenza per determinate aree protette o parte di esse, conformemente alla Legge sulla tutela della natura.

È raccomandabile elaborare e realizzare programmi di sviluppo del turismo sostenuto nelle aree protette (fatta eccezione dei riserati particolari), definendo le capacità ricettive dell'area ("carrying capacity"). Fino all'emanazione degli atti amministrativi generali e singoli conformemente alla Legge sulla tutela della natura, nell'ambiente delle aree proposte per la tutela, bisogna limitare la costruzione di nuovi fabbricati, fuori dai territori previsti per la costruzione di abitati e nelle altre zone adibite alla costruzione. Dopo l'emanazione dei piani di gestione delle aree protette, tutte le attività vanno coordinate con i futuri provvedimenti di tutela del rispettivo territorio, in collaborazione con la competente istituzione / ente pubblico.

Articolo 207

Tutte le parti della natura comprese, sia quelle tutelate sia quelle evidenziate, vengono parificate da questo Piano per quel che riguarda la loro salvaguardia e tutela. I provvedimenti di salvaguardia e tutela si tutte le parti protette della natura vengono stabiliti contemporaneamente, in conformità alla Legge sulla tutela della natura ("Gazz.uff. – NN", nr. 70/05, 139/08 e 57/11), alle disposizioni di questo Piano e agli altri regolamenti corrispondenti. Nei loro confronti viene stabilito il sistema di provvedimenti tutelativi.

Nel procedimento d'elaborazione dei piani ambientali dei ristretti territori, l'organismo competente dell'amministrazione statale stabilirà il sistema di provvedimenti tutelativi delle rispettive zone della natura. I provvedimenti tutelativi vengono inclusi nei piani ambientali del ristretto territorio.

Nel procedimento di emanazione dei permessi di ubicazione (licenze edili) per interventi nell'ambiente delle parti protette della natura comprese da questo Piano, nonché dei permessi di ubicazione (licenze edili) per i fabbricati vicini, l'organismo competente dell'amministrazione statale emetterà particolari condizioni di costruzione. La licenza edile non può essere emessa senza aver ricevuto il benestare dell'organismo competente dell'amministrazione statale sul progetto principale dell'intervento che s'intende eseguire nell'ambiente.

6.1.A. SPECIE PROTETTE E A RISCHIO

Articolo 207a

In base al Libro rosso dei mammiferi a rischio in Croazia, l'ampio territorio della Città di Rovinj-Rovigno è un territorio in cui, effettivamente o potenzialmente, è diffuso un maggior numero di specie di mammiferi a rischio e/o tutelati.

Tabella 1. – elenco delle specie di mammiferi a rischio sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno (SZ – specie super protetta, Z – Specie protetta, EN – specie in pericolo, VU – specie a rischio, NT – potenzialmente in pericolo, LC – meno preoccupante, DD. – probabilmente in pericolo, ZZP – Legge sulla tutela della natura (Gazz.uff. – NN", nr. 70/05 e 139/08).

Nome scientifico della specie	Nome italiano della specie	Categoria regionale del pericolo	Legge sulla tutela della natura (Gazz Uff. -N.N. 70/05)	Supplemento II della Direttiva sul biotopo
Glis glis	Ghiro	LC	SZ a nord della Sava Z a sud della Sava	
Lepus europaeus	Lepre	NT	Z	
Miniopterus schreibersi	Minottero	EN	SZ	√
Myotis emarginatus	Vespertilio	NT	SZ	√
Plecotus kolombatovici*	Chiottero orecchione	DD	SZ	
Rhinolophus blasii*	Ferro di cavallo di Blasius (pipistrello)	VU	SZ	√
Rhinolophus euryale	Ferro di cavallo euriale (pipistrello)	VU	SZ	√
Rhinolophus ferrumeguinum	Rinolfo maggiore (pipistrello)	NT	SZ	√
Rhinolophus hipposideros	Ferro di cavallo minore (pipistrello)	NT	SZ	√
Sciurus vulgaris	Scoiattolo	NT	Z	
Tursiops truncatus*	Tursiope – delfino	EN	SZ	√

* zona potenziale di diffusione; + diffusione temporanea

Per detti mammiferi si stabilisce il seguente sistema di protezione:

La condizione prima per rinnovare la presenza della foca monaca mediterranea è la fondazione di una rete di parchi marini e l'elaborazione di studi multidisciplinari, però prima di ciò bisogna portare a termine l'inventario delle grotte marine che servono alle foche monache per riposarsi e custodire i piccoli.

Per tutelare il pipistrello è necessario proteggere il suo ambiente naturale nei boschi, nelle grotte e nei ripari delle soffitte, dei campanili e degli altri locali. Nel caso di ristrutturazione di fabbricati e chiese in cui sia stata rinvenuta una colonia di pipistrelli, è auspicabile formare nuovi posti adatti per l'insediamento della colonia.

Per proteggere le specie boschive di pipistrelli i provvedimenti di salvaguardia dei biotopi vengono prescritti dalle condizioni di tutela della natura incluse nelle corrispondenti basi dell'economia forestale.

Per tutelare i pipistrelli che risiedono nelle grotte è necessario prevedere una parte della grotta come area chiusa per il pubblico, mentre nelle grotte aperte ai visitatori, nel posizionamento delle porte all'ingresso della grotta bisogna assicurare ai pipistrelli di poter muoversi indisturbatamente (per farlo bisogna consultare obbligatoriamente gli esperti di pipistrelli), non bisogna disturbarli durante le visite e stabilire la capacità accettabile della grotta.

Per tutelare le specie boschive di pipistrelli, i provvedimenti dettagliati di salvaguardia dei biotopi boschivi vengono prescritti dalle condizioni di tutela della natura, incluse nella corrispondente base di amministrazione dei boschi sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.

Considerato che non sono state ancora eseguite delle ricerche sui delfini tursiopi e che mancano dati verificati sul numero complessivo e sulle tendenze della popolazione nell'Adriatico, è necessario eseguire urgentemente uno studio completo del loro numero e della diffusione, nonché identificare i luoghi in cui sono più numerosi e le aree in cui si riproducono ed alimentano (biotopi critici). Attraverso misure protettive dirette bisogna tutelare parte di tali aree (come riserve zoologiche), introducendo, in parte, provvedimenti di amministrazione, come ad esempio la limitazione della navigazione e/o della pesca. Come provvedimenti indiretti di tutela è necessario: redigere un piano qualitativo di amministrazione e controllo del fondo ittico dell'Adriatico in collaborazione con le competenti istituzioni, dei sistemi qualitativi di scarico e di depurazione dei liquami, impedire l'aumento delle quantità di liquami e di sostanze tossiche che vanno fatte affluire in mare, impedire l'ulteriore frammentazione dei biotopi e svolgere una campagna di informazione ed educazione del pubblico, in particolare dei turisti, durante l'estate, in merito alle regole comportamentali in prossimità dei delfini.

Articolo 207b

Considerata la presenza di biotopi e in base ai dati degli studi ornitologici svolti nell'ambito del progetto LIFE III CRO-NEN (Istituto per l'ornitologia, Accademia croata delle scienze e dell'arte) e in base al Libro rosso degli uccelli a rischio in Croazia, l'ampio territorio della Città di Rovinj-Rovigno è un territorio in cui, effettivamente o potenzialmente, è diffuso un maggior numero di specie di uccelli a rischio e/o tutelati.

Tabella 2. Specie di uccelli super protette sul territorio della Città di Rovigno

(RE – estinte nella regione, CR – in pericolo critico, EN – in pericolo, VU – sensibili, NT – a basso pericolo, LC – poco preoccupanti, DD – poco conosciute, gp – popolazione che nidifica, ngp – popolazione che non nidifica, zp – popolazione che sverna, pp – popolazione migratoria, Z – specie protette)

Nome scientifico della specie	Nome della specie in italiano	Categoria	Supplemento I della Direttiva sugli uccelli
Acrocephalus melanopogon*	Forapaglie castagnolo	LC zp	√
Anthus campestris	Calandro	LC gp	√
Circaetus gallicus	Biancone	VU gp	√
Gavia arctica	Strolaga mezzana	LC zp	√
Lanius minor	Cenerina	LC gp	√
Lullula arborea	Allodola capelluta	LC gp	√
Lymnocyptes minima***	Frullino	DD ngp	
Numenius phaeopus**	Chiurlo piccolo	EN ngp	
Phalacrocorax aristotelis	Marangone dal ciuffo	NT gp	
Sterna albifrons	Fratichello	EN gp	
Sterna sandvicens	Beccapesci	NT ngp	√

*uccello che sverna, ** area di diffusione durante la migrazione, ***probabile area di diffusione durante la migrazione.

Per tutelare le specie ornitologiche in biotopi acquei e umidi è indispensabile tener conto degli uccelli negli interventi di amministrazione idrica, che non sono auspicabili proprio per la loro protezione (regolazione dei corsi d'acqua, estrazione della ghiaia), e nel cambiamento di destinazione di tali biotopi in aree agricole (interventi di bonifica). Per tutelare le specie di uccelli che nidificano sulle pareti delle rocce, è indispensabile impedire qualsiasi edificazione infrastrutturale e gli altri interventi che potrebbero mettere in pericolo il loro biotopo.

Nel caso di esecuzione di interventi del genere nel territorio della Rete ecologica della RC è necessario valutare l'accettabilità dell'intervento per la rete ecologica, conformemente all'art. 36 della Legge sulla tutela della natura ("Gazz.uff. - N.N.", nr. 70/05, 139/08) e all'art. 3 del Regolamento sulla valutazione dell'accettabilità del piano, del programma e dell'intervento per la rete ecologica ("Gazz.uff. - N.N.", nr. 118/09). Per tutelare le specie ornitologiche in biotopi boschivi è necessario tenerne conto nella gestione dei boschi e specialmente lasciare un numero sufficiente di alberi vecchi secchi per gli uccelli della famiglia dei picchi (Picidae) tramite condizioni di tutela della natura previste nelle corrispondenti basi di gestione boschiva e/o programmi di gestione dei boschi.

Articolo 207c

In base al Libro rosso degli anfibi a rischio in Croazia, l'ampio territorio della Città di Rovinj-Rovigno è un territorio in cui, effettivamente o potenzialmente, è diffuso un maggior numero di specie di anfibi a rischio e/o tutelati.

Tabella 3. Specie di anfibi super protette sul territorio della città di Rovigno

(SZ – super protette, Z – protette, CR – in pericolo critico, EN – in pericolo, VU – sensibili, NT – a basso pericolo, LC – poco preoccupanti, DD – poco conosciute, ZZZ – Legge sulla tutela della natura (“Gazz.uff. - N.N.” 70/05, 139/08 e 57/11))

Nome scientifico della specie	Nome della specie in italiano	Categoria di pericolo	Tutela in base alla Legge sulla natura	Supplemento II Direttive sul biotopo
<i>Hyla arborea</i>	Raganella	NT	SZ	

È necessario salvaguardare i biotopi in cui questa specie dimora, in corrispondenza a quelli umidi e acquei.

In base al Libro rosso dei rettili a rischio in Croazia, l'ampio territorio della città di Rovinj-Rovigno è un territorio in cui, effettivamente o potenzialmente, è diffuso un maggior numero di specie di rettili a rischio e/o tutelati.

Tabella 4. Specie di rettili super protette sul territorio della città di Rovigno

(SZ – super protette, Z – protette, CR – in pericolo critico, EN – in pericolo, VU – sensibili, NT – a basso pericolo, LC – poco preoccupanti, DD – poco conosciute, ZZZ – Legge sulla tutela della natura (“Gazz.uff. - N.N.” 70/05, 139/08 e 57/11))

Nome scientifico della specie	Nome della specie in italiano	Categoria di pericolo	Tutela in base alla Legge sulla natura	Supplemento II Direttive sul biotopo
<i>Caretta caretta</i>	Grossa tartaruga marina	EN	SZ	
<i>Emys orbicularis</i>	Tartaruga palustre	NT	SZ	√
<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro occidentale mediterraneo	NT	SZ	√

È necessario salvaguardare i biotopi in cui questa specie dimora, in corrispondenza a quelli umidi e acquei.

Articolo 207d

In base al Libro rosso delle farfalle diurne in Croazia (in fase di preparazione), il territorio della Città di Rovinj-Rovigno è un biotopo di un maggior numero di specie di farfalle super protette.

Tabella 5. Specie di farfalle diurne super protette sul territorio della Città di Rovigno

(SZ – super protette, Z – protette, CR – in pericolo critico, EN – in pericolo, VU – sensibili, NT – a basso pericolo, DD – poco conosciute, ZZZ – Legge sulla tutela della natura (“Gazz.uff. - N.N.” 70/05, 139/08 e 57/11))

Nome scientifico della specie	Nome della specie in italiano	Categoria di pericolo	Tutela in base alla Legge sulla natura	Supplemento II Direttive sul biotopo
<i>Apatura ilia</i>	Farfalla ilia	NT	Z	
<i>Thymelicus acteon</i>	Piccola esperide	DD	Z	

Le farfalle sono particolarmente in pericolo a causa della regolazione delle acque che provoca il cambiamento di biotopo lungo i corsi d'acqua e il prosciugamento dei biotopi; il prosciugamento dei boschi e il cambiamento della loro amministrazione, che include l'abbattimento delle vecchie querce e l'assestamento dei limiti dei boschi; l'inquinamento chimico; l'intensificazione della produzione agricola; la successione dei biotopi nei prati e le attività dei collezionisti.

Per tutelare le farfalle sarebbe necessario innanzi tutto salvaguardare i biotopi acquei e paludosi e tenerne conto nella gestione dei boschi e dei prati, nella bonifica e negli interventi d'economia idrica.

6.1.B. BIOTOPPI A RISCHIO E BIOTOPPI RARI

Articolo 207e

Fra i tipi di biotopi che richiedono l'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia in conformità alla Legge sulla tutela della natura e delle Direttive dell'UE relative ai biotopi, sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno sono presenti i tipi di biotopo riportati nella tabella che segue.

Tabella 8. Presenza dei tipi di biotopo sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno. In base al Regolamento sui tipi di biotopo, alla cartina dei biotopi dei tipi a rischio e rari e sui provvedimenti per la salvaguardia dei tipi di biotopo a rischio e rari (“Gazz.uff. - N.N.”, nr. 7/06, 119/09) nonché alle Direttive dell'UE relative, i biotopi a rischio e rari sono stampati con il neretto (Nota: Il segno * significa che sono a rischio determinati biotopi e non tutto il gruppo stabilito dal codice NKS).

Tipo di biotopo – NKS	Codice NKS	(%)
Zone rurali attive / Zone rurali urbanizzate	J11/J13	0,08
Nuclei urbani	J21	2,59

Superfici urbane residenziali	J22	0,34
Zone industriali ed artigianali	J41	0,16
Terreni arativi a coltura intensiva su superfici ammassate	I31	0,84
Superfici pubbliche improduttive coltivate come aree verdi	I81	2,04
Boschi misti, raramente di piante sempreverdi e macchia di lecci e larici	E81	2,82
Mosaici di superfici coltivate	I21	12,85
Mosaici di superfici coltivate / Zone rurali attive / Arre verdi pubbliche improduttive non coltivate	I21/J11/I81	0,89
Mosaici di superfici coltivate / Prati secchi submediterranei e epimediterranei / Bušici	I21/C35/D34	0,26
Piantagioni di conifere	E92	1,07
Altre superfici urbane	J23	0,08
Superfici di malarba	I1	1,26
Superfici con rive rocciose con piante alofite / Prati secchi submediterranei e epimediterranei	F41/C35	0,40
Scavi a giorno	J43	0,20
Boschi litoranei, termofili e macchia di melograni	E35	36,64
Boschi litoranei, termofili e macchia di melograni / Prati secchi submediterranei e epimediterranei	E35/C35	1,24
Prati secchi submediterranei e epimediterranei	C35	2,95
Prati secchi submediterranei e epimediterranei / Spineti	C35/D31	1,14
Prati secchi submediterranei e epimediterranei / Boschi litoranei, termofili e macchia di melograni	C35/E35	31,05
Vigneti	I53	1,10
	Ukupno:	100.000

Costa

Biotopo – NKS	Codice NKS
Costa rocciosa/ Biocenosi delle rocce più alte del mesolitorale/Bioceno delle rocce più basse del mesolitorale	F4/G241/G242,
Costa rocciosa/Insiemi di costa su base solida influenzati dall'uomo/Biocenosi delle rocce più alte/Biocenosi delle rocce più basse del mesolitorale/Insiemi di mesolitorale su base solida influenzati dall'uomo	F4/F512/G241/G242/G252,

Rocce e ghiaioni

Biotopo – NKS	Codice NKS
Rocce calcaree del Quarnero e Liburnia / Sdrucchioli ilirico-adriatici, litoranei	B141/B22

In base al Regolamento sui tipi di biotopo, alla cartina dei biotopi dei tipi a rischio e rari e sui provvedimenti per la salvaguardia dei tipi di biotopo a rischio e rari ("Gazz.uff. - N.N.", nr. 7/06, 119/09) vengono prescritti i provvedimenti generali di salvaguardia dei biotopi rari e a rischio.

Per salvaguardare le superfici della terraferma coperte o poco coperte da vegetazione:

- salvaguardare la struttura favorevole e la configurazione e permettere i processi naturali, incluse anche le erosioni;
- salvaguardare le specie biologiche importanti per il tipo di biotopo; non introdurre specie aloctone e organismi geneticamente modificati;
- impedire la successione vegetativa ed eliminare le specie, soprattutto quelle legnose che crescono nei ghiaioni e che non appartengono alle caratteristiche cariofillacee;
- stimolare la pastorizia nelle aree alpine, insulari e litoranee per salvaguardare la terra nuda e impedire la successione;
- tracciare nuove strade di scalo e strade alpine e spostarle in maniera da non mettere in pericolo l'esistenza di piante rare e specie animali.

Per salvaguardare i prati, i terreni paludosi, le boscaglie e le macchie

- gestire i prati con il pascolo e la falciatura adattati al tipo di biotopo, con l'uso accettabile di sostanze per la protezione delle piante e di fertilizzanti minerali;

- salvaguardare le specie biologiche importanti per il tipo di biotopo; non inserire specie aloctone e organismi geneticamente modificati;
- salvaguardare il rapporto favorevole fra prato e macchia, includendo anche l'impedimento dei processi di successione (impedire la crescita di piante nei prati e nei terreni paludosi, ecc.) garantendo in tal maniera un biotopo a mosaico;
- salvaguardare il basso valore delle sostanze minerali nel suolo dei prati secchi ed umidi;
- salvaguardare un regime acqueo favorevole, incluso l'alto livello di acqua sotterranea nelle aree paludose, nei prati umidi e nelle boscaglie, garantendo l'umidificazione continua e il pascolo e falciatura regolari;
- salvaguardare la favorevole composizione e struttura del fondo marino, della costa e delle aree costiere e delle foci dei fiumi;
- salvaguardare le specie biologiche importanti per il tipo di biotopo; non inserire specie aloctone e organismi geneticamente modificati;
- attuare un sistema adeguato di gestione e controllo delle acque che provengono dalle navi, onde impedire il propagarsi di specie estranee tramite tali acque;
- impedire l'edificazione abusiva lungo la costa e risanare la situazione sfavorevole dov'è possibile;
- non sfruttare i sedimenti dei banchi di sabbia lungo la costa;
- eliminare le specie estranee invasive;
- assicurare la continua mescolanza dell'acqua marina e dell'acqua dolce negli estuari e salvaguardare le proprietà fisico-chimiche favorevoli dell'acqua negli estuari, nelle lagune, nella baia e nei golfi o migliorarla, se sfavorevoli per la sopravvivenza dei biotopi e delle loro specie biologiche importanti;
- tenere il collegamento delle lagune con il mare e rendere possibile il collegamento continuo, e nel caso di chiusura naturale o artificiale del passaggio è indispensabile scavarlo di nuovo e se necessario approfondire il fondo della laguna per elevare il suolo a causa degli apporti di materiale organico;
- salvaguardare le coste fangose, sabbiose, rocciose e a ciottoli nella loro forma naturale con la vegetazione naturale e risanare le aree dov'è possibile.

Per salvaguardare i boschi

- amministrare i boschi in conformità ai principi della certificazione dei boschi;
- dopo la conclusione del taglio di superfici boschive maggiori, dov'è possibile e adatto, lasciare aree senza taglio degli alberi;
- nell'amministrazione dei boschi salvaguardare quanto è più possibile le radure boschive (prati, pascoli, ecc.) e i limiti dei boschi;
- nell'amministrazione dei boschi garantire la proroga della maturità d'abbattimento delle specie autoctone degli alberi in considerazione all'età fisiologica delle singole specie e alla salubrità della comunità boschiva;
- nell'amministrazione dei boschi evitare l'uso di sostanze chimiche per la tutela delle piante e dei mezzi biologici di controllo; non inserire organismi geneticamente modificati;
- salvaguardare le specie biologiche importanti per il tipo di biotopo; non inserire specie aloctone e organismi geneticamente modificati;
- in tutti i boschi assicurare una percentuale stabile di alberi maturi, vecchi e secchi (in crescita e abbattuti), soprattutto di alberi cavi;
- nell'amministrazione dei boschi garantire l'impegno adeguato per salvaguardare le specie affini rare e a rischio e seguire sistematicamente il loro stato (monitoring);
- rimboscare, dove lo permettono del condizioni del biotopo, rinnovare le specie di alberi autoctone nella cui composizione si esprime quella naturale, usando metodi vicini alla natura; il rimboschimento delle superfici non boschive va eseguito soltanto dov'è plausibile, a condizione che non vengano messi a repentaglio i tipi di biotopo non boschivi rari e a rischio;
- eliminare le specie invasive estranee da tutte le aree boschive;
- garantire un regime acqueo favorevole nei boschi alluvionati.

I provvedimenti dettagliati per la salvaguardia dei biotopi dei boschi sono prescritti dalle condizioni di tutela della natura per le corrispondenti basi di amministrazione boschiva sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.

Per la salvaguardia della costa, del mare e dei complessi di biotopo (estuari, lagune e vaste baie e golfi d'acqua bassa)

- salvaguardare le proprietà fisiche e chimiche favorevoli dell'acqua marina o migliorarle;
- assicurare almeno la depurazione secondaria delle acque urbane ed industriali che affluiscono in mare.

Per la salvaguardia delle superfici non boschive coltivate e dei biotopi con malerba e vegetazione ruderale

- salvaguardare la vegetazione nelle fessure delle antiche mura, impedire l'eliminazione della vegetazione e il risanamento delle fessure con materiale edile;

- lungo i corsi d'acqua e nei boschi umidi salvaguardare le superfici aperte con terra umida ricca di azoto;
- eliminare le specie invasive;
- salvaguardare le comunità di erbacce le cui piante caratteristiche sono a rischio;
- impedire la successione vegetale ed eliminare le specie boschive.

Per la salvaguardia dei biotopi edificati ed industriali

- impedire la successione vegetale e salvaguardare le specie endemiche;
- eliminare le specie invasive;
- salvaguardare un regime acque favorevole, includendo l'alto livello delle acque sotterranee nei territori di macchie termofili, impedire la successione e eliminare le specie di alberi che ombreggiano il biotopo;
- stimolare lo sviluppo della pastorizia estensiva nelle zone dei prati delle pianure, dei colli, delle alpi, delle isole e del litorale;
- stimolare la manutenzione dei prati con la falciatura adattata al tipo di biotipo;
- rivitalizzare le superfici dei prati degradate, soprattutto di quelle paludose e umide, e dei prati ad alto livello di successione;
- sulle aree dei prati degradate, abbandonate e coperte di selva, per le necessità del pascolo è necessario eseguire l'accensione limitata e stimolare la zootecnia;
- eliminare le specie invasive esterne da tutte le superfici dei prati e delle macchie;
- salvaguardare i cespi ed impedirne la successione con l'eliminazione temporanea di alcune specie legnose e con la loro accensione controllata;
- salvaguardare la vegetazione delle zone verdi alte nelle zone a contatto con i boschi e con le superfici aperte e impedire il loro annientamento nell'edificazione e manutenzione di strade e corridoi boschivi.

È necessario intensificare le spiagge naturali salvaguardate e nel procedimento di emissione delle condizioni e provvedimenti di tutela della natura per i piani ambientali delle città e dei comuni stabilire le condizioni per l'assegnazione delle concessioni; con i contratti di concessione vanno prescritti i provvedimenti di tutela della natura e in particolare i provvedimenti di salvaguardia della vegetazione costiera. Nelle spiagge sabbiose va rimossa la specie invasiva *Carpobrotus edulis* per salvaguardare la vegetazione autoctona.

Non bisogna pianificare l'ampliamento del territorio fabbricabile a scapito dei biotopi paludosi e costieri a rischio. Va arrestato l'ulteriore degrado degli altri biotopi palustri e costieri, e se possibile, va avviata la loro rivitalizzazione.

Nella pianificazione dei corridoi destinati alla circolazione, bisogna scegliere la variante che incide meno sui biotopi a rischio e sulle aree importanti per le specie a rischio. Nel pianificare i siti potenziali per le centrali elettriche eoliche vanno rispettati i limiti indispensabili per la tutela delle specie di uccelli e pipistrelli a rischio.

6.1.C. TERRITORI CHE RIENTRANO NELLA RETE ECOLOGICA NAZIONALE

Articolo 207f

In Croazia, la Rete ecologica prescritta dalla Legge sulla tutela della natura e proclamata con l'Ordinanza sulla proclamazione della rete ecologica ("Gazz.uff. - N.N.", nr. 109/07), rappresenta un sistema di territori ecologici collegati reciprocamente o ambientalmente simili, importanti per le specie e i biotopi a rischio, che per la loro distribuzione biogeografica equilibrata contribuiscono notevolmente alla salvaguardia dell'equilibrio naturale e alla varietà biologica. L'Ordinanza sulla proclamazione della rete ecologica ("Gazz.uff. - N.N.", nr. 109/07) prescrive anche l'orientamento dei provvedimenti tutelativi la cui applicazione garantisce il conseguimento e il mantenimento di una situazione favorevole dei fini di salvaguardia di ogni area della rete ecologica.

La rete ecologica del territorio della Città di Rovinj-Rovigno comprende le seguenti:

Aree importanti per specie e biotopi selvatici:

DENOMINAZIONE	CODICE
Vestre grotta	HR2000184
Canal di Leme terraferma	HR2000629
Palu' presso Rovigno	HR2000638
Isola Sorella grande	HR2001054
Corridoio per le tartarughe marine	HR2001136
Bagnole I	HR3000220
Bagnole II	HR3000221
S. Giovanni in pelago – grotta marina	HR3000222
Grotta a Punta Corrente	HR3000223
Specchio di mare dell'Istria occidentale	HR5000032

Zone importanti per gli uccelli d'importanza internazionale:

DENOMINAZIONE	CODICE
Specchio di mare dell'Istria occidentale	HR1000032

Le aree citate sono espresse nell'indicazione cartografica nr. 3.1.B. „Condizioni d'uso, assestamento e tutela dell'ambiente – aree a condizioni d'uso particolari – Rete ecologica.

È indispensabile attuare le direttive per i provvedimenti tutelativi delle aree della rete ecologica prescritte dall'Ordinanza sulla proclamazione della rete ecologica (Gazz.uff. - N.N., nr. 109/07), ed emanare ed attuare il Piano di amministrazione allo scopo di salvaguardare ogni territorio della rete ecologica, e per salvaguardare le varietà biologiche e paesaggistiche e per tutelare i valori naturali.

Tutti i piani, i programmi e/o gli interventi che possono influire notevolmente sui fini di salvaguardia e d'integrità dei territori della rete ecologica sono soggetti alla valutazione dell'accettabilità degli interventi per la rete ecologica, conformemente all'art. 36 della Legge sulla tutela della natura (“Gazz.uff. - N.N.”, nr. 70/05, 139/08 e 57/11) e all'art. 3 del Regolamento sulla valutazione della palusibilità del piano, programma ed intervento per la rete ecologica (“Gazz.uff. - N.N.”, nr. 118/09). Dagli interventi che possono avere un influsso negativo sui territori della rete ecologica vanno separati in particolare le centrali eoliche, le idrocentrali, le opere di regolazione dei corsi d'acqua e lo sviluppo delle zone turistiche.

Va eseguita l'inventarizzazione dei tipi e dei biotopi e va seguita la situazione (monitoring) dei tipi di qualificazione e dei biotopi nei singoli territori della rete ecologica.

6.2. TUTELA DEI BENI CULTURALI

Articolo 208

In questo Piano vengono presentati i beni culturali immobili che in corrispondenza al grado di tutela sono suddivisi in beni registrati ®, preventivamente protetti (PZ) ed evidenziati (E).

È necessario rilevare che esistono ancora territori inesplorati, quindi bisogna prevedere la possibilità di cognizioni supplementari e di scoperta di nuovi beni culturali. Il Piano regolatore distingue i seguenti tipi di beni culturali immobili:

- zone e località archeologiche e idroarcheologiche,
- insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno,
- strutture storiche di edilizia,
- costruzioni storiche civili e sacrali.

Articolo 209

Questo Piano conferma le zone archeologiche ed idro-archeologiche d'importanza nazionale e regionale stabilite dal Piano regolatore della Regione istriana:

- la zona costiera dalla baia di Vestre a sud di Rovinj-Rovigno fino a Valbandon e
- l'ampio ambiente agrario subcostiero della città di Rovinj-Rovigno.

Le parti di queste ampie zone che si trovano sul territorio della città di Rovinj-Rovigno sono indicate sul quadro cartografico.

All'interno di queste ampie zone, nell'indicazione cartografica sono indicate le seguenti località – zone stabilite dai decreti del Ministero per la cultura, Direzione per la tutela del patrimonio culturale come zone di tutela preventiva o beni culturali registrati:

- come zona idro-archeologica è indicata quella in cui si trova il relitto del piroscafo austriaco affondato “Baron “Gautsch” – bene culturale (R), Z-98,
- Il relitto della nave mercantile “Hans Schmidt” – bene culturale (R), Z-23,
- come zona archeologica del castelliere di Moncodogno – bene culturale (R),

Nell'indicazione cartografica 3.1. sono evidenziate le seguenti località archeologiche:

Nr.	Denominazione della località	Periodo	Caratteristiche del sito	Grado di tutela
1	Monmaur	Preistoria	Castelliere	E
2	Sant'Eufemia	Preistoria	Necropoli	E
3	Valfaborso (Quota 29,5 – colle a sud di punta S.Eufemia)	Preistoria	Castelliere	E
4	Monlongo	Preistoria	Tumulo	E
5	Monpaderno	Preistoria	Castelliere	E
6	Fratusa	Preistoria	Tumulo	E
7	Montero	Preistoria	Castelliere	E
8	Mondelaco	Preistoria	Castelliere	E
9	Salteria	Preistoria	Tumulo	E

10	Laste	Preistoria	Castelliere	E
11	Monte delle Cavalle	Preistoria	Castelliere	E
12	Santa Caterina	Preistoria		E
13	La Torre	Preistoria	Castelliere	PZ, P-4054
14	Valtida	Preistoria	Castelliere	E
15	Monvi	Preistoria	Castelliere	E
16	Sant'Andrea	Preistoria	Castelliere	E
17	Monparadis	Preistoria	Castelliere	E
18	Monruvinal	Preistoria	Castelliere	E
19	San Giovanni	Preistoria		E
20	Monbrodo	Preistoria	Castelliere	E
21	Pissuio	Preistoria	Abitato	E
22	Stanzia Garzotto	Preistoria	Castelliere	E
23	Canonica	Preistoria	Castelliere	E
24	Grašičev vrh	Preistoria	Castelliere	E
25	Moncastellier	Preistoria	Castelliere	E
26	Monsporco	Preistoria	Castelliere	E
27	Sarizol	Preistoria	Castelliere	E
28	Monsego	Preistoria	Tumulo	PZ, P-1746
29	Moncodogno	Preistoria	Castelliere	Z-94
30	Monteiar	Preistoria	Tumulo	E
31	Šimetov vrh	Preistoria	Castelliere	E
32	Vela Gomila	Preistoria	Castelliere	E
33	Peričeva glavica	Preistoria	Castelliere	E
34	Maričevica	Preistoria	Castelliere	E
35	Gradina	Preistoria	Castelliere	E
36	Koren	Preistoria	Castelliere	E
37	Maschin	Preistoria	Castelliere	E
38	San Felice	Evo antico	Resti di architettura e tombe tardoantiche	E
39	San Bartolo	Evo antico	Resti di architettura	E
40	Valsaline	Evo antico	Resti di architettura e cav	E
41	Valfaborso	Evo antico	Resti di architettura e cav	E
42	Valdibora	Evo antico	Resti di architettura	E
43	Sant'Andrea	Evo antico	Resti di architettura	E
44	Cuvi	Evo antico	Resti di architettura	E
45	Villas Rubin	Evo antico	Resti di architettura	E
46	Polari	Evo antico	Resti di architettura	E
47	Punta Moro	Evo antico	Resti di architettura	E
48	Vestre I	Evo antico	Cava	E
49	Vestre II	Evo antico	Resti di architettura	R
50	Cisterna	Evo antico	Resti di architettura	E
51	Pissuio	Evo antico	Resti di architettura	E
52	Punta San Damiano	Evo antico	Cava	E
53	La Torre	Evo antico – Medio evo	Resti di architettura	PZ, P-4054
54	San Pelagio	Evo antico	Resti di architettura	E

Articolo 210

Per tutti gli interventi per il rinnovo, la ristrutturazione, l'ampliamento, il risanamento, il cambiamento di destinazione ed altro, in fabbricati siti nelle zone e territori delle località di cui all'art. 209 è indispensabile richiedere ai competenti enti statali i benestare previsti dalla legge: le condizioni di particolari assestamento per l'emissione del permesso di ubicazione e il corrispondente permesso per l'emissione della conferma del progetto principale.

Nelle aree in cui il presente Piano prevede la costruzione di fabbricati e sono situate nei luoghi in cui sono evidenziate località archeologiche, l'investitore della costruzione ha l'obbligo di assicurare in tale area la vigilanza archeologica su tutti gli interventi sul suolo (inclusi i lavori di edificazione e sistemazione dell'infrastruttura comunale).

In corrispondenza al tipo e alla quantità dei reperti archeologici, la vigilanza può assumere carattere di ricerca e sondaggio archeologico ovvero di ricerca fino alla fine dello strato culturale, mentre l'importanza dei reperti archeologici in situ può condizionare anche la modifica parziale del progetto.

Per tutti i territori fabbricabili nuovi, prima o nel corso dell'elaborazione dei piani urbanistici d'assetto bisogna eseguire la riambulazione archeologica del terreno.

La riambulazione archeologica del terreno va eseguita per tutti i territori fabbricabili nuovi per i quali non è prescritto l'obbligo di elaborazione del piano urbanistico d'assetto, prima di tracciare e costruire gli impianti infrastrutturali. In corrispondenza ai risultati della riambulazione la competente Sovrintendenza prescriverà ulteriori condizioni di tutela del patrimonio archeologico.

Articolo 211

L'insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno, iscritto nel Registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia - Classe: UP/I-612-08/10-06/0135; Nr.prot.: 532-04-01-1/3-11-2 del 21 marzo 2011, (che effettivamente è la revisione del decreto della Sovrintendenza ai beni culturali di Fiume nr. 01-192/I del 15.12.1963, con cui l'insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno è protetto come monumento culturale e iscritto nel Registro dei monumenti culturali immobili dell'Istituto regionale per la tutela dei monumenti culturali di Fiume al nr. di registro RRI-53).

Conformemente ai regolamenti di legge, nel territorio dell'insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno sono definite le zone „A“ (tutela completa delle strutture storiche), „B“ (tutela parziale delle strutture storiche) e „C“ (tutela ambientale) per le quali si applicano particolari sistemi tutelativi. Le zone citate sono definite nell'indicazione cartografica nr. 3.1.C. „Condizioni per l'uso, l'assessamento e la tutela dell'ambiente - aree a regime di condizioni d'uso particolari – Tutela del patrimonio culturale“.

Il sistema dei provvedimenti di tutela di ogni singola zona è descritto dettagliatamente nel Decreto (Classe: UP-I-612-08/10-06/0135; Nr.prot.: 532-04-01-1/3-11-2 del 21 marzo 2011) del Ministero per la cultura della Repubblica di Croazia, Direzione per la tutela del patrimonio culturale, che sta alla base per il rilascio di tutte le condizioni necessarie per qualsiasi intervento nell'ambiente.

Tutti gli interventi nell'ambiente dell'insieme storico-culturale, in seno alle zone protette di cui al comma 2 del presente articolo, sono condizionati dalle precedenti ricerche archeologiche e di conservazione, ed ognuno è soggetto ai risultati delle ricerche eseguite.

Fino all'approvazione delle basi di conservazione, quale risultato di cui al comma 4 del presente articolo, nell'ambito dell'insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno, nelle zone „A, B e C“ è possibile solo la ristrutturazione, nelle dimensioni esistenti, senza possibilità di costruzione aggiuntiva in larghezza ed altezza o di costruzione di fabbricati sostitutivi.

Fino all'emanazione del Piano dettagliato d'assetto della zona della Fabbrica tabacchi, della Fabbrica Mirna, della Stazione delle autocorriere di Valdibora e del Porto meridionale di Santa Caterina e all'emanazione del Piano urbanistico d'assetto del Porto settentrionale di Valdibora è possibile solo la ristrutturazione, nelle dimensioni esistenti, senza possibilità di edificazione aggiuntiva in larghezza e altezza o di costruzione di fabbricati sostitutivi.

Sul territorio dell'insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno è necessario applicare la tutela dei valori architettonici, urbanistici e storico-culturali, rispettando le tradizioni e le funzioni dell'ambiente, con il controllo severo dell'inclusione di nuove strutture. Non è raccomandabile la modifica delle strutture e della tipologia dei fabbricati esistenti per la fusione funzionale in complessi ambientali maggiori che potrebbero incidere sulla perdita dell'identità ambientale dei singoli fabbricati. Per tutti gli interventi che si prevedono nel nucleo storico protetto della città di Rovinj-Rovigno e negli altri beni culturali evidenziati da questo Piano, si applicano i provvedimenti tutelativi prescritti dalla Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali („Gazz.uff. - NN, nr. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10 e 61/11), dagli altri regolamenti e da queste Disposizioni operative.

Per ogni intervento di risanamento, ristrutturazione, costruzione, costruzione aggiuntiva, cambiamento di destinazione, evidenziazione dello stabile, nonché per ogni intervento nell'ambiente della zona protetta è necessario il rilascio delle condizioni particolari e il previo permesso della competente Direzione per la tutela del patrimonio culturale, Sovrintendenza di Pola.

Articolo 212

Struttura storica di edilizia si ritiene il sistema di fortificazione muraria di Rovigno con le porte cittadine, le mura e le torri.

A parte delle fortificazioni o dei fabbricati delle fortificazioni (torri, gallerie, cisterne, depositi) si può dare una destinazione (metodo di vivificazione) in base ai metodi di ristrutturazione prescritti per gli insiemi murari di fortificazione, ma in modo tale che la nuova destinazione non influisca sulle proprietà del bene culturale ovvero che non danneggi le parti originali della costruzione fortificativa.

Articolo 213

Questo Piano indica gli edifici storici civili e sacri:

Beni culturali immobili inclusi nel registro dei beni culturali della RC

Beni culturali protetti singolarmente

1. Edificio del vecchio tribunale (Palazzo Costantini) , nr. reg. RRI-18-1961, Classe: 03-287/1-1961)
2. Chiesa della Ss. Trinità, (nr. reg. Z-361, Classe: UP/I-612-08/02-01/222, Nr.prot.: 532-10-1/8(JB)-02-02)
3. Chiesa e convento di San Francesco d'Assisi, (nr. reg. Z-2481, Classe: UP/I-612-08/05-06/1333, Nr.prot.: 532-04-01-1/4-05-02)
4. Chiesa di Santa Brigida, (nr. reg. Z-1765, Classe: UP/I-612-08/04-01-06/449, Nr.prot.: 532-10-1/8(JB)-04-02)
5. Chiesa di Santa Cecilia, (nr. reg. Z-3105, Classe: UP/I-612-08/06-06/0508, Nr.prot.: 532-04-01-01/4-06-02)
6. Chiesa di Sant' Eufemia a Saline, (nr. reg. Z-2832, Classe:UP/I-612-08/06-06/0261, Nr.prot.:532-04-01-1/4-06-2)
7. Chiesa della Beata Vergine Maria delle Grazie, (nr. reg. Z-4012, Classe: UP/I-612-08/08-06/0562, Nr.prot.: 532-04-01-01/4-08-02)
8. Faro di "San Giovanni in Pelago", (nr. reg. Z-611, Classe: UP/I-612-08/02-01/1086, Nr.prot.: 532-10-1/8(JB)-03-02)
9. Chiesa Madonna del Campo – bene culturale tutelato preventivamente con Decreto del Ministero della cultura del 17 febbraio 2012 (Classe: UP/I-612-8/12-05/0037, Numprot: 532-04-13/10-12-01)
10. Chiesa di San Cipriano - bene culturale tutelato preventivamente con Decreto del Ministero della cultura del 16 aprile 2012 (Classe: UP/I-612-8/12-05/0077, Numprot: 532-04-13/10-12-01)

Edifici sacri protetti nell'ambito dell'insieme storico-culturale della città di Rovinj- Rovigno

1. Duomo di San Giorgio e Sant'Eufemia
2. Chiesa di San Giuseppe
3. Chiesa della Madonna della Salute
4. Chiesa di San Tommaso Apostolo
5. Madonna dei sette dolori (Oratorio)
6. Chiesa della Santa Croce
7. Chiesa di San Benedetto Abate
8. Chiesa di San Martino
9. Chiesa di San Carlo
10. Chiesa di San Nicolò

Edifici sacri evidenziati

1. Chiesa dell'Immacolata Concezione della BVM in Concetta
2. Chiesa di San Giovanni Bosco
3. Chiesa di San Tommaso
4. Chiesa di San Cristoforo
5. Chiesa di San Bartolo
6. Chiesa di San Pelagio (vecchia)
7. Chiesa di San Pelagio (nuova)
8. Chiesa di San Proto
9. Chiesa di San Giovanni e Paolo a Polari
10. Chiesa di San Damiano presso Palù
11. Chiesa della SS. Trinità presso stanza Garzotto
12. Chiesa di San Nicolò a Sarisol
13. Chiesa di San Francesco da Paola presso stanza Angelini
14. Madonna presso Monte della Torre
15. Chiesa di Sant'Andrea all'Isola Rossa
16. Chiesa di Sant'Antonio Abate a Villa di Rovigno
17. Santa Maria della Neve a sud di Villa di Rovigno
18. Chiesa di San Giovanni sull'isola di San Giovanni in Pelago
19. Chiesa di San Giovanni a Valalta

Edifici civili evidenziati

1. Il complesso dell'ospedale per l'ortopedia e la riabilitazione »Primarius dr. Martin Horvat«

Elenco degli edifici sacri demoliti

1. Chiesa di Santa Orsola
2. Chiesa di San Rocco
3. Chiesa di San Michele
4. Chiesa di San Cosimo e Damiano

5. Chiesa di San Barnaba
6. Chiesa dello Spirito Santo
7. Chiesa di San Giacomo
8. Chiesa di Sant' Antonio Abate
9. Chiesa di Sant' Antonio da Padova
10. Chiesa di San Lorenzo
11. Chiesa di San Pietro
12. Chiesa di San Giovanni Battista
13. Chiesa del Santo Salvatore
14. Chiesa della Madonna della Consolazione
15. Chiesa della Madonna della Neve
16. Chiesa di San Vito e Modesto
17. Chiesa di San Gottardo
18. Chiesa di San Felice
19. Chiesa di Santa Caterina (sull'omonima isola)

Per tutti i beni culturali protetti e per i beni culturali evidenziati da questo Piano si applicano i provvedimenti tutelativi prescritti dalla Legge sulla tutela e la salvaguardia di beni culturali ("Gazz.uff. – NN", nr. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 e 25/12), da altri regolamenti e da queste Disposizioni operative.

Per ogni intervento di manutenzione, risanamento, rinnovo, ristrutturazione, cambiamento di destinazione, segnalazione dei fabbricati nei beni culturali protetti di cui all'art. 213, è necessario richiedere le condizioni particolari e il previo permesso, mentre per gli interventi su beni culturali evidenziati è necessario richiedere il parere dell'organismo dell'amministrazione statale competente per la tutela dei beni culturali – Sovrintendenza di Pola.

Tutte le aree su cui, dalla letteratura e dagli archivi storici, sappiamo o presupponiamo che esisteva qualche edificio sacro demolito, sono località archeologiche potenziali e per queste aree si applicano le disposizioni dell'art. 210 e le disposizioni della Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali.

Articolo 214

Qualora nell'esecuzione di interventi edili (incluse anche opere di costruzione ed assestamento dell'infrastruttura comunale) dovessero rinvenire reperti archeologici, l'appaltatore e l'investitore sono tenuti a procedere in conformità all'art. 45 della Legge sulla tutela e la salvaguardia di beni culturali ("Gazz.uff. – NN", nr. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 e 25/12) che dice: "Se nell'esecuzione di lavori edili o di qualsiasi altra opera in superficie o sotto la superficie del suolo, sulla terraferma o in mare si scoprono siti archeologici o reperti, la persona che esegue i lavori ha il dovere di sospenderli e di informare immediatamente del reperto l'organismo competente.

6.3. AREE CON LIMITAZIONI PARTICOLARI NELL'USO

Articolo 215

Il Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno stabilisce le zone in cui sono in vigore limiti particolari d'uso:

- le zone protette delle fonti idriche – proposta delle zone interessate
- l'assestamento dei corsi d'acqua e dell'acqua
- la tutela delle risorse naturali: mare, acqua (tutela della qualità dell'acqua)
- la tutela delle aree naturali, costa e fascia costiera protetta
- le aree agricole
- e i boschi e le aree boschive.

Articolo 216

In base alla Delibera sulle zone di tutela sanitaria delle fonti d'acqua potabile nella Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 12/2005 e 2/2011), nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno non sono state riscontrate zone di tutela sanitaria.

Questo Piano indica le zone protette delle fonti d'acqua di "Campolongo" a Rovinj-Rovigno, quale fonte di ricerca per l'erogazione idrica pubblica, ossia per attingere l'acqua ai fini dell'utilizzo nel procedimento produttivo (esigenze tecnologiche e simili) nell'industria alimentare. Per la determinazione dettagliata delle zone protette citate è necessario avviare il procedimento di accertamento delle zone di tutela delle fonti attraverso l'elaborazione di studi particolari che fungerebbero da base per l'emanazione della delibera relativa alle zone protette in seno al Consiglio municipale.

In conformità al regolamento particolare (Regolamento sull'accertamento delle zone a regime di tutela sanitaria delle fonti, "Gazz.uff.", n. 66/2011) questo Piano stabilisce le limitazioni d'uso del ristretto ed ampio territorio delle fonti d'acqua, quindi, per gli interventi nell'ambiente, nella I e II zona a regime di tutela idrica delle fonti si prescrivono le seguenti limitazioni nell'uso dell'ambiente:

Nella III zona di tutela sanitaria delle fonti d'acqua dai bacini acquiferi dalla porosità intergranulare è proibito:

- riversare acque di scarico non depurate,

- qualsiasi deposizione temporanea e permanente di rifiuti,
- la costruzione di edifici per l'utilizzo, la lavorazione e la deposizione di rifiuti pericolosi,
- la costruzione di impianti industriali chimici di sostanze pericolose e inquinanti per l'acqua e l'ambiente acquatico,
- la costruzione di distributori di benzina senza serbatoi con pareti doppie, il sistema per la rilevazione automatica e la segnalazione di dispersione e con la struttura di protezione,
- lo sfruttamento sotterraneo e di superficie delle materie prime eccetto delle acque geotermali e minerali,
- la costruzione di strade, aeroporti, parcheggi e altre aree stradali e manipolative senza un sistema controllato di smaltimento ed adeguata depurazione delle acque piovane sporche prima del riversamento nel bacino naturale,
- l'esecuzione di trivellazioni di ricerca e di sfruttamento, eccetto quelle legate ai lavori di ricerca idrica per l'erogazione idrica pubblica e le fonti rinnovabili di energia.

Nella II zona di tutela sanitaria delle fonti d'acqua dai bacini acquiferi dalla porosità intergranulare vengono applicati i divieti come nella zona III di tutela sanitaria, e inoltre si proibisce anche:

- la produzione agricola, eccetto la produzione ecologica senza utilizzo di letame, concime colaticcio e concimaia,
- l'allevamento del bestiame, eccetto per le esigenze delle aziende agricole ossia fattorie fino a 20 capi con l'applicazione delle misure di tutela delle acque conformemente alle prescrizioni sulla buona prassi agricola nell'utilizzo dei concimi,
- il riversamento dalle strade delle acque di scarico depurate e non depurate,
- la formazione di nuovi cimiteri e l'ampliamento di quelli esistenti,
- i cortili di riciclaggio e le stazioni di trasferimento per i rifiuti.

Articolo 216a

Nel territorio della Città di Rovinj- Rovigno sono evidenziati i seguenti corsi d'acqua:

- 1) Saline con gli affluenti San Bartolo e Basilica,
- 2) Mondelaco (Calchiera – Mondelaco),
- 3) Campolongo con l'affluente del canale Martino,
- 4) il canale d'affluenza Polari II con gli affluenti:
 - il canale d'affluenza Polari I,
 - il canale di convergenza Monte della Torre con il torrente rovignese,
 - il canale di Valtignana
- 5) il canale di convergenza Pra'.

Il sistema di assestamento dei corsi d'acqua e la tutela dall'azione nociva dell'acqua è parte integrante di tutto il sistema d'assestamento dei corsi d'acqua e di difesa dalle alluvioni nelle acque dell'area del piccolo bacino „Arsia – Boljunčica“.

Fino alla definizione della zona alluvionale (dei beni pubblici idrici e dei beni idrici), la larghezza del corridoio del corso d'acqua comprende il letto naturale o assestato del corso d'acqua, con una fascia da ambo i lati larga 10 metri, misurati dall'orlo superiore del letto, dai piedi esterni dell'argine o dall'orlo esterno del fabbricato del corso.

Internamente al corridoio citato si pianifica la costruzione aggiuntiva dell'assestamento del corso d'acqua e della tutela antialluvione, la sua ristrutturazione sporadica, il risanamento e la manutenzione regolare del letto e dei fabbricati idrici.

Fino all'accertamento dei beni idrici e dei beni idrici pubblici, si ritengono dati cartografici competenti quelli dell'allegato cartografico di questo Piano.

Sul terreno sopra corsi d'acqua coperti non è permessa l'edificazione, salvo quella delle aree pubbliche: strade, parchi e piazze.

L'assestamento dei corsi d'acqua va eseguito in base ai piani delle Acque croate, coordinati alla strategia di amministrazione delle acque.

L'uso dei corridoi e tutti gli interventi che non hanno lo scopo di garantire che l'acqua scorra possono essere eseguiti soltanto in conformità alla Legge sulle acque.

La difesa antialluvionale si svolge in base al “Piano operativo di difesa antialluvionale per le acque di II ordine della Regione istriana: Settore E – zona di divieto 22: area dei piccoli bacini Quieto – Dragogna e Arsia – Boljunčica“.

Articolo 217

Questo Piano stabilisce altrettanto l'area del mare costiero per la quale è d'obbligo adottare provvedimenti tutelativi e di risanamento allo scopo di raggiungere la qualità del mare di I e II tipo, in conformità ai regolamenti e alle disposizioni di questo Piano relative alla tutela del mare.

Il mare di II tipo, stabilito da questo Piano, è rappresentato da tutto il mare costiero esistente a distanza inferiore a 1000 metri dagli abitati esistenti o da strutture economiche edificate nella fascia costiera, fatta eccezione dell'ambiente dei porti stabilito da questo Piano.

All'interno delle aree dei porti di Rovigno, Rovigno-Valdibora la qualità del mare di III tipo si può mantenere fino al 2005, ed entro il 2010 si devono creare le condizioni infrastrutturali per soddisfare i criteri della qualità del mare di II tipo.

Articolo 218

L'area costiera è la parte della terraferma particolarmente esposta verso il mare, che rappresenta un particolare organico paesaggistico – costa istriana che ha stato di territorio con limitazioni particolari nell'uso, definita con la combinazione dei criteri di altezza sopra il livello mare (50 m sopra il livello del mare) e di distanza dalla linea costiera (2000 m). L'area costiera definita come organico paesaggistico (paesaggio naturale / paesaggio coltivato) comprende tutta la superficie del territorio della città di Rovigno.

I criteri tutelativi devono essere fondati sui principi della protezione attiva secondo il concetto di sviluppo sostenuto. È necessario innanzi tutto ridare identità almeno a parte del paesaggio con provvedimenti economici (stimolazioni), in particolare nei confronti del paesaggio coltivato dell'area costiera, il quale, con l'abbandono delle colture agricole e dell'edificazione troppo intensa, sta perdendo l'identità). È particolarmente importante provvedere a quelle parti della costa comprese dalla tutela in base alla Legge sulla tutela della natura e del patrimonio monumentale.

Articolo 219

In conformità alla Legge sull'assestamento ambientale ("Gazz.uff. – NN", nr. 76/07, 38/09, 55/11 e 90/11), negli articoli 49-53 l'area del mare costiero protetta è stabilita area di particolare interesse per lo Stato. In base a dette disposizioni della Legge sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno è definita l'area del mare costiera protetta. L'area del mare costiera protetta è la zona che comprende tutte le isole, la fascia della terraferma fino a 1000 metri dalla linea costiera e la fascia del mare larga 300 metri dalla linea costiera.

All'interno della fascia così definita non si può costruire se non è emanato il piano urbanistico d'assestamento ovvero il Piano urbanistico generale, fatta eccezione degli impianti infrastrutturali.

Si stabilisce che la parte inedificabile dell'area costiera protetta (fino alla futura valorizzazione dell'ambiente, all'emanazione di nuovi piani ambientali di sviluppo e al coordinamento con le future esigenze) sia:

- nel territorio fabbricabile della Città di Rovinj-Rovigno per i nuovi fabbricati pianificati fino a 25 metri, fatta eccezione dell'insieme storico-culturale della Città di Rovinj-Rovigno, dove l'edificazione-interpolazione è possibile in base alle condizioni di costruzione armonica anche lungo la costa;
- nei territori fabbricabili delle zone turistiche fino a 100 metri dalla linea costiera (fatta eccezione dei casi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti in impianti di categoria superiore, per i quali si permette l'edificazione anche più prossima al demanio marittimo, ma non più vicina di 70 metri, e nella ristrutturazione di fabbricati esistenti, esclusivamente entro le dimensioni esistenti, l'edificazione è permessa anche a distanza inferiore ai 70 m);
- in tutta la parte rimanente della costa al minimo 1000 metri dalla costa.

Nella parte inedificabile dell'area costiera protetta bisogna assicurare una corsia pedonale lungo tutta la costa, ciò significa che è vietato posizionare ostacoli permanenti che impediscono la circolazione lungo la costa.

L'area costiera protetta è indicata nei quadri cartografici del Piano in scala 1: 25.000 e sulla mappa catastale in scala 1:10.000.

Articolo 220

La tutela del territorio definito dal Piano come aree agricole, precisi valori naturali, verrà applicata in conformità alla vigente Legge sulle aree agricole, alle disposizioni di questo Piano e agli altri regolamenti corrispondenti.

Con il presente Piano viene limitato lo sfruttamento delle aree agricole a scopo di edificazione. Le disposizioni di questo Piano permettono la costruzione sulle aree agricole soltanto per fabbricati in funzione all'esercizio delle attività agricole (conformemente agli articoli 133 – 150 e 156 di queste Disposizioni).

Articolo 221

La tutela del territorio definito dal Piano come bosco e gli altri boschi e terreni boschivi definiti come valori naturali verrà attuata in conformità alla vigente Legge sui boschi, alle disposizioni di questo Piano e agli altri regolamenti corrispondenti.

La tutela dei boschi situati all'interno delle parti protette della natura, di cui all'art. 205 di queste Disposizioni, viene attuata in conformità alla vigente Legge sulla tutela della natura.

7. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 222

La Città di Rovinj-Rovigno, tramite i documenti relativi all'assestamento ambientale e ad altri documenti, si è orientata verso l'instaurazione di un sistema completo di trattamento dei rifiuti, onde assicurare:

- la diminuzione di rifiuti potenziali là dove si producono,
- lo sfruttamento di materie valide e di energia,
- il trattamento soltanto dei rifiuti che rimangono dopo tutti i provvedimenti di sottrazione e riciclaggio,
- la deposizione di quantità minime degli altri rifiuti.

Il sistema completo di trattamento dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno sottintende:

- l'emanazione di regolamenti giuridici ed amministrativi allo scopo di evitare e diminuire la produzione di rifiuti,
- l'educazione della cittadinanza,
- l'elevamento della rinomanza turistica di Rovigno attraverso la tutela dell'ambiente,
- l'elaborazione di un programma dettagliato per l'introduzione del riciclaggio primario,
- l'introduzione del riciclaggio primario per il vetro, la carta e gli oli di scarto,
- la raccolta di accumulatori e farmaci vecchi,
- la compressione dello scarto vegetale e dei rifiuti biodegradabili raccolti negli impianti alberghieri e al mercato,
- la separazione degli pneumatici,
- l'introduzione del trattamento meccanico-biologico degli altri rifiuti,
- la discarica dei rifiuti rimanenti,
- la discarica dei rifiuti tecnologici (elettrodomestici, attrezzi, computer, ecc.),
- il risanamento di tutte le discariche abusive sul territorio della città di Rovigno.

Il trattamento dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno si può risolvere anche a livello regionale.

Articolo 223

Nell'ambito del sistema completo di trattamento dei rifiuti, le immondizie e gli altri rifiuti solidi verranno trattati nell'esistente discarica "Laco Vidotto", località definita dai confini del territorio fabbricabile denominato "zona di servizio comunale". Sul territorio compreso dal Piano non si possono aprire altre discariche di rifiuti.

Tutte le attività relative al trattamento dei rifiuti in località "Laco Vidotto" devono essere eseguite in conformità ai provvedimenti di tutela ambientale contenuti nelle disposizioni dei regolamenti di legge relative alla tutela ambientale e negli atti che ne derivano, nelle disposizioni di questo Piano, in base alle conclusioni dello Studio sull'influsso che le discariche hanno sull'ambiente.

I permessi di ubicazione (licenze edili) per interventi nella zona prevista dal Piano come discarica sanitaria non possono essere emessi senza il previo consenso dell'organismo competente sull'accettabilità dell'influsso sull'ambiente dell'intervento intenzionato.

Nella località della discarica urbana di "Laco Vidotto" questo Piano permette il posizionamento di un impianto mobile per la produzione del biodiesel e di collettori solari a settore chiuso per produrre energia elettrica, previo consenso degli organismi competenti in relazione all'accettabilità dell'impatto dell'intervento intenzionato sull'ambiente e sull'accettazione dell'energia elettrica nel sistema di conduzione.

Articolo 224

Il materiale edile di scarto verrà depositato nelle zone previste dal Piano in località a nord-est di La Torre, della cava di Spanidigo (a conclusione dello sfruttamento) e nel sito della discarica comunale (terreno preso in prestito). È possibile assicurare altri nuovi siti nelle depressioni naturali fuori dagli abitati e nell'ambito dei nuovi investimenti nel porto settentrionale – ampliamento della riva con materiale di pietra.

È necessario continuare il risanamento dell'attuale discarica dei rifiuti comunali a Mondelaco entro il termine stabilito dai regolamenti.

Articolo 225

I rifiuti comunali negli abitati vanno raccolti in recipienti tipici per i rifiuti o in contenitori metallici maggiori muniti di coperchio.

La parte dei rifiuti comunali che si può usare va raccolta in contenitori particolareggiati (carta vecchia, vetro, accumulatori, ecc.)

Per il posizionamento dei contenitori di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo è necessario assicurare uno spazio adatto che non intralci la circolazione dei veicoli e dei pedoni, e che verrà recintato da una siepe, recinto o simili.

I rifiuti solidi possono essere scaricati soltanto nei luoghi prestabiliti.

Sul territorio fabbricabile si possono far bruciare soltanto il legno e i rifiuti lignei di cellulosa.

Articolo 226

Tutti gli interventi nell'ambiente devono rispettare i regolamenti vigenti nel settore del trattamento dei rifiuti ed in particolare: la Legge sui rifiuti ("Gazzetta ufficiale", nn. 178/04, 111/06, 60/08 e 87/09) e la Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale", nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – testo emendato, 82/04 e 110/04 – Ordinanza 178/04, 38/09, 79/09 e 153/09). Nel caso di modifica delle norme di legge citate, nell'attuazione del Piano verranno applicate quelle vigenti.

8. PROVVEDIMENTI CHE IMPEDISCONO L'INFLUSSO NOCIVO SULL'AMBIENTE

Articolo 227

I provvedimenti che impediscono l'influsso nocivo sull'ambiente comprendono una serie di attività rivolte alla salvaguardia dell'ambiente nello stato tramandato ovvero originale oppure in uno stato modificato

in maniera irrilevante e all'incentivazione della situazione nell'ambiente. Il Piano stabilisce i criteri di tutela dell'ambiente che comprendono la tutela del suolo, dell'aria, dell'acqua, la tutela acustica e in particolare la tutela e i provvedimenti di incentivazione della situazione nelle aree particolarmente minacciate.

I provvedimenti, il risanamento, la salvaguardia e l'incentivazione dell'ambiente e delle sue parti minacciate verranno attuati in conformità alle vigenti leggi, alle delibere e regolamenti rilevanti per questa problematica.

Articolo 228

All'interno del territorio fabbricabile degli abitati ovvero nelle loro prossime vicinanze non si possono costruire fabbricati che per la loro esistenza ed utenza mettono in diretto ed indiretto pericolo la vita e il lavoro delle persone e i valori sopra il limite permesso, stabilito da particolari regolamenti di tutela dell'ambiente naturale negli abitati.

All'interno del territorio fabbricabile degli abitati ovvero nelle loro prossime vicinanze, il terreno non può essere assestato o usato nella maniera che potrebbe avere delle conseguenze nel senso di cui al comma 1 di questo articolo.

Articolo 229

È indispensabile controllare sistematicamente tutti gli impianti d'affari ed economici nonché le officine artigianali (specialmente le lavanderie a secco, ecc.) per quel che concerne l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e la produzione dei rifiuti in conformità agli standard minimi concessi.

Gli impianti produttivi e le aree esterne su cui svolgono attività devono distare dagli edifici abitativi almeno la distanza necessaria da ridurre l'aggravio (rumore, vibrazione, fumo, fuliggine, polvere, odore, ecc.) alla misura permessa.

Articolo 230

Le acque di scarico prodotte a domicilio, prima di essere scaricate nell'ambiente devono essere depurate negli impianti per la depurazione delle acque di scarico o scaricate in pozzi di raccolta impermeabili che vengono svuotati in maniera controllata.

I pavimenti nelle stalle e porcili devono essere impermeabili e muniti di canale per lo scarico dei liquami nel pozzo del letame. Il fondo del pozzo per il letame deve avere le pareti costruite con materiale impermeabile fino all'altezza di 50 cm sopra il terreno.

Tutti le sostanze liquide dalla stalle, porcili e letamai deve essere condotta in pozzi o silos per liquami e non devono essere scaricate sul terreno circostante. I pozzi e i silos per i liquami devono avere un coperchio impermeabile di sicurezza, le aperture per la pulizia e la ventilazione. Per quel che concerne la distanza dagli altri fabbricati ed impianti, per i pozzi e i silos dei liquami sono valide i medesimi regolamenti prescritti per i letamai.

Articolo 231

Per tutelare le acque è necessario attuare la completa protezione delle acque sotterranee e di quelle in superficie.

Le acque sotterranee vengono protette per assicurare sufficienti quantità l'acqua potabile in modo da:

- seguire sistematicamente la qualità dell'acqua nel bacino,
- assestare le fonti d'acqua esistenti e pianificate,
- assestare i corsi d'acqua evidenziati ovvero i torrenti temporanei,
- stabilire i siti per l'immagazzinamento di sostanze pericolose e di scarico e sanare le discariche esistenti,
- costruire sistemi di raccolta, depurazione e scarico dei liquami,
- collegare i sistemi d'erogazione idrica in un unico sistema regionale.

I pozzi esistenti sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno vanno protetti per assicurare acqua alla fauna.

Articolo 232

Costruzione e sistemazione dei terreni lungo i corsi d'acqua, ossia all'interno i bacini dei corsi d'acqua:

- 1) Saline con gli affluenti San Bartolo e Basilica,
- 2) Mondelaco (Calchiera – Mondelaco),
- 3) Campolongo con l'affluente del canale Martino,
- 4) il canale d'affluenza Polari II con gli affluenti:
 - il canale d'affluenza Polari I,
 - il canale di convergenza Monte della Torre con il torrente rovine,se,
 - il canale di Valtignana
- 5) il canale di convergenza Pra'.vanno realizzati in conformità alle condizioni particolari di diritto idrico.

Nei corsi d'acqua ovvero nei torrenti temporanei entro i bacini di cui al comma 1 del presente articolo non si devono immettere liquami, soluzioni di fertilizzanti artificiali ed altre sostanze nocive che provengono in particolare da impianti economici e produttivi.

I liquami che non corrispondono ai regolamenti sulla composizione e la qualità dell'acqua, prima di immetterli nel sistema di scarico pubblico devono essere depurati con un trattamento che non li renda nocivi per il sistema di scarico e i recipienti in cui si immettono.

Articolo 233

La gestione dei boschi e il loro sfruttamento deve essere tale da non danneggiare i torrenti e in altro modo mettere a repentaglio la gente, i valori del paesaggio e l'equilibrio ecologico.

I boschi e i terreni boschivi possono cambiare finalità rispetto alla situazione presente all'atto dell'entrata in vigore di questo Piano, fatta eccezione dei boschi all'interno delle parti della natura protette di cui all'art. 205 di queste Disposizioni, come regolato dalla Legge sulla tutela della natura.

Eccezionalmente dal comma 2 di questo articolo, i boschi possono essere disboscati soltanto per le necessità dell'infrastruttura prevista da questo Piano e dai piani di livello superiore.

Le aree agricole di bassa qualità, che in senso economico non è plausibile sfruttare a scopi agricoli, possono venir rimboscate.

Articolo 234

Tutte le superfici che vengono sfruttate per la produzione agricola fanno parte dei terreni di alta qualità e vanno continuamente protette dal cambiamento di destinazione.

Articolo 235

La qualità dei torrenti temporanei non si esamina regolarmente, ma in genere non sono inquinati in maniera rilevante.

Articolo 236

Il regime di assestamento e sfruttamento del terreno nelle zone idriche delle fonti, incluse le zone a regime di tutela sanitaria, le modalità e le condizioni d'uso all'interno di ciascuna delle zone a protezione sanitaria nonché le zone di tutela sanitaria dei fabbricati ed impianti del sistema d'erogazione idrica sul territorio compreso dal Piano regolatore vanno attuati in base alla Delibera sulle zone a tutela sanitaria.

Articolo 237

Con i permessi d'ubicazione per gli interventi nella zona verrà prescritto l'obbligo di attenersi alle prescrizioni speciali nel settore della tutela dell'ambiente, e in special modo:

- Legge sulla tutela dagli incendi (GU, 92/10); Regolamento sulle condizioni per gli accessi per i vigili del fuoco (GU, nn. 35/94, 55/94 e 142/03); Regolamento sulla rete degli idranti per lo spegnimento degli incendi (Gazzetta ufficiale, n.8/06); Regolamento sugli edifici per i quali non è necessario ottenere condizioni speciali di costruzione per quanto attiene la tutela dagli incendi (GU, n.35/94); Regolamento sulla tutela dagli incendi degli impianti alberghieri (GU, n.100/99); Regolamento sulle richieste di base per la tutela dagli incendi delle installazioni e degli impianti elettroenergetici (Gazzetta ufficiale, n.146/05); Regolamento sulla tutela dagli incendi nei magazzini (Gazzetta ufficiale, n.93/08); Regolamento sulla tutela dei boschi dagli incendi (Gazzetta ufficiale, n.26/03),
- Legge sui liquidi infiammabili e sui gas (GU, n.108/95); Regolamento sui liquidi infiammabili (GU, n.54/99); Regolamento sulle stazioni che forniscono carburante ai mezzi di trasporto (GU, nn. 93/98, 116/07 e 141/08); Regolamento sul gas di petrolio liquefatto (Gazzetta ufficiale, n.117/07),
- Legge sulle sostanze esplosive (Gazzetta ufficiale, nn. 178/04, 109/07 e 67/08); Regolamento sulle condizioni e le modalità di attuazione delle misure di sicurezza nell'immagazzinamento delle sostanze esplosive (Gazzetta ufficiale, n. 26/09),
- Legge sul trasporto delle sostanze pericolose (GU, n.79/07),
- Legge sull'ispezione sanitaria (GU, nn. 113/08 e 88/10),
- Legge sulla tutela dai rumori (GU, n.30/09),
- Legge sulle acque (GU, nn. 153/09 e 130/11); Regolamento sul rilascio degli atti dell'economia idrica (GU, n.28/96),
- Legge sulla tutela dell'ambiente (GU, n.110/07); Ordinanza sulla stima dell'impatto dell'intervento sull'ambiente (GU, nn. 64/88 e 67/09),
- Legge sulla tutela dell'aria (GU, n.139/11),
- Legge sui rifiuti (GU, nn. 178/04, 111/06, 60/08 e 87/09),
- Legge sugli affari comunali (GU, nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-testo emendato, 82/04, 110/04-Ordinanza, 178/04, 38/09, 79/09 e 153/09).

In caso di cambiamento di una delle prescrizioni indicate, nell'attuazione del Piano verranno applicate le prescrizioni vigenti.

9. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 238

L'assestamento dell'ambiente, si tratti di costruzione o si assestamento del terreno e di altri interventi in superficie ovvero sotto o sopra la superficie del suolo che contribuisce a cambiare la situazione nell'ambiente, deve svolgersi in base alle disposizioni complessive di questo Piano, del piano ambientale

dell'ampio territorio e dei piani ambientali del ristretto territorio e agli altri regolamenti corrispondenti della Città di Rovinj-Rovigno.

Le modalità e il dinamismo di attuazione di questo Piano verranno stabiliti dagli organismi della Città di Rovinj-Rovigno e dipenderanno dalle priorità che verranno delineate, dagli obblighi assunti in base alle loro disposizioni e ai tipi e caratteristiche degli interventi nell'ambiente.

Articolo 239

Per tutto il territorio compreso dal Piano, fatta eccezione delle aree condizionate dall'elaborazione di piani ambientali del ristretto territorio (Piano urbanistico generale, piani urbanistici d'assetto e piani dettagliati d'assetto), il Piano verrà attuato con l'emissione di atti che regolano le condizioni di costruzione in base al procedimento previsto dalla legge e da altri regolamenti.

Per gli interventi nell'ambiente nelle zone dove, in base alle disposizioni di questo Piano e alle disposizioni (o di un altro regolamento corrispondente) della Città di Rovinj-Rovigno, è d'obbligo l'emanazione del piano ambientale del ristretto territorio, non si possono emanare atti con cui si stabiliscono le condizioni di costruzione in base al procedimento previsto dalla legge e da altri regolamenti fino all'emanazione di detti piani ambientali, salvo per le ristrutturazioni di fabbricati esistenti nell'ampiezza necessaria a garantire le condizioni indispensabili di vita e lavoro (conformemente agli articoli 253 e 254) e per la ristrutturazione e la costruzione di nuove aree adibite alla circolazione e ai conduttori infrastrutturali. Eccezionalmente, gli atti con cui stabiliscono le condizioni di costruzione in base al procedimento previsto dalla legge e dagli altri regolamenti i permessi di ubicazione (licenze edili) possono essere emessi anche per l'interpolazione di fabbricati, se ciò è possibile secondo questo Piano e i piani ambientali dei ristretti territori.

Per gli interventi nell'ambiente per i quali, secondo regolamenti particolari, non viene emesso il permesso di ubicazione, ma un altro atto con cui si stabiliscono le condizioni di costruzione secondo il procedimento previsto dalla legge, il Piano verrà attuato con il rilascio di detto atto che stabilisce le condizioni di costruzione in base al procedimento di cui la legge e gli altri regolamenti.

~~**Articolo 240**~~ (l'articolo viene cancellato)

Articolo 241

Direttamente, in base a questo Piano, le condizioni di costruzione si stabiliscono per i fabbricati d'importanza per la Repubblica di Croazia e la Regione istriana, ma esclusivamente per gli impianti stradali ed elettroenergetici. Per gli altri fabbricati d'importanza per la Repubblica di Croazia e la Regione istriana, le condizioni urbanistiche di costruzione vengono stabilite dai piani ambientali del ristretto territorio, in conformità alle disposizioni di questo Piano e del piano ambientale dell'ampio territorio.

Articolo 242

Il Piano può essere attuato con l'elaborazione di studi, soluzioni ideali ovvero basi tecniche che considereranno i sistemi del traffico e dell'altra infrastruttura per intero o parzialmente, e con ciò le soluzioni proposte possono anche variare in parte da quelle pianificate.

Articolo 243

Il territorio va assestato e protetto tramite le disposizioni di questo Piano e le disposizioni dei piani ambientali del ristretto territorio in vigore. Tutti gli elementi citati in questo Piano rappresentano l'impostazione per l'elaborazione dei piani ambientali di ristretti territori (Piano urbanistico generale, piani urbanistici d'assetto e piani dettagliati d'assetto), la cui elaborazione è condizionata da questo Piano.

Articolo 244

I piani ambientali del ristretto territorio, emanati prima dell'emanazione di questo Piano per territori compresi da questo Piano, verranno attuati in base alle disposizioni dei medesimi, sempre che non siano contrarie alle disposizioni di questo Piano.

9.1. OBBLIGO DI ELABORAZIONE DEI PIANI AMBIENTALI

Articolo 245

Questo Piano stabilisce gli ambienti per i quali verranno elaborati i piani ambientali del ristretto territorio (Piano urbanistico generale, piani urbanistici d'assetto e piani dettagliati d'assetto) in conformità alle disposizioni di questo Piano.

I piani urbanistici d'assetto, la cui elaborazione è condizionata dal presente Piano, possono stabilire anche l'obbligo di elaborazione di piani dettagliati d'assetto per territori più ristretti entro l'ambiente considerato da questo Piano.

Il contenuto, le scale delle indicazioni cartografiche, gli indici e gli standard d'obbligo per gli elaborati dei piani ambientali di ristretti territori sono definiti da un regolamento particolare. Eccezionalmente, con il presente Piano si stabilisce l'obbligo di elaborazione della parte grafica del piano urbanistico d'assetto delle zone adibite alle costruzioni turistiche esclusivamente in scala 1:1000 e 1:2000.

Articolo 246

Il presente Piano stabilisce gli ambienti, i fabbricati e gli interventi nell'ambiente per i quali è necessario elaborare una documentazione particolare e dettagliata e sono:

- lo Studio relativo all'influsso sull'ambiente,
- i piani ambientali di territori con particolari caratteristiche,
- il Piano urbanistico generale,
- i piani urbanistici d'assetto,
- i piani dettagliati d'assetto.

Articolo 247

La Legge sulla tutela dell'ambiente e l'Ordinanza sulla valutazione dell'impatto degli interventi sull'ambiente stabiliscono gli interventi per i quali si richiede obbligatoriamente la valutazione dell'influsso sull'ambiente attraverso l'elaborazione e gli interventi per i quali va svolta la valutazione sulle necessità di valutare l'impatto dell'intervento sull'ambiente.

Il Piano regolatore della Regione istriana stabilisce i fabbricati e gli interventi nell'ambiente per i quali è necessario, accanto al regolamento, elaborare la valutazione dell'impatto sull'ambiente:

1. i fabbricati per il trattamento dei rifiuti:
 - a. fabbricati per il trattamento dei rifiuti comunali e tecnologici innocui e dei rifiuti biologici delle capacità superiori a 1000 t/l'anno e inferiori a 10.000 t/l'anno,
 - b. discariche di rifiuti inerti.
2. i fabbricati dell'energetica:
 - c. i gasdotti regionali con gli impianti correlativi – stazioni di misurazione e riduzione ovvero i serbatoi del gas petrolifero istillato (UNP),
 - d. i depositi e i punti vendita del petrolio e/o dei suoi derivati liquidi come fabbricati a se stanti,
 - e. le caldaie di potenza superiore a 10 MJ/s e inferiore a 50 MJ/s.
3. i fabbricati idrici:
 - i sistemi di scarico pubblico delle capacità d'affluenza superiori a 2000 ES (degli abitanti equivalenti), e inferiori a 10000 ES.
4. lo sfruttamento dell'argilla, della ghiaia, della sabbia e della pietra edile-tecnica in superficie delle capacità di estrazione superiori a 10.000 m³/l'anno, su bacini di sfruttamento superiori a 5 ha fuori dal territorio costiero ovvero a 2 ha all'interno del territorio costiero.
5. Fabbricati nell'area protetta:
 - i fabbricati e gli interventi nell'ambiente sul territorio definito come paesaggio protetto o riserbo botanico destinati al turismo,
 - i fabbricati e gli interventi nell'ambiente sul territorio definito come paesaggio protetto o riserbo botanico destinati allo sport e alla ricreazione,
 - i fabbricati e gli interventi fuori dal territorio fabbricabile ubicati in parte o completamente nella zona a II regime di protezione idrica definita da questo Piano e da regolamenti particolari,
 - i fabbricati nella III zona a regime di protezione idrica e precisamente: nuove strade regionali, nuove linee ferroviarie, sistemi per la depurazione delle acque piovane e dei liquami della capacità d'affluenza in uscita superiore a 100 ES, complessi per l'allevamento del bestiame e del pollame per più di 100 capi,
 - la costruzione di complessi adibiti alle attività economiche sulle aree coltivabili di alto valore stabilite da questo Piano.

Nel caso all'interno del territorio avente la medesima destinazione stabilita da questo Piano si dovessero prevedere interventi del medesimo tipo le cui singole dimensioni, cioè capacità sono inferiori, ma complessivamente superiori al limite prescritto da regolamenti particolari, è d'obbligo svolgere il procedimento di valutazione dell'impatto sull'ambiente, in conformità alle disposizioni di legge.

Nella ristrutturazione dei fabbricati e degli interventi esistenti di cui al comma 1 del presente articolo l'elaborazione della valutazione dell'impatto sull'ambiente è condizionata per la sostituzione completa della tecnologia o del cambiamento di destinazione del fabbricato oppure per l'aumento dell'ampiezza dell'intervento per il quale, ai sensi del comma 1 di questo articolo è necessario elaborare la valutazione dell'impatto sull'ambiente.

Articolo 248

Per le zone protette e particolari è obbligatoria l'elaborazione dei piani ambientali di zone con particolari caratteristiche, i quali stabiliranno le condizioni precise della delimitazione dell'ambiente, dell'ubicazione dei contenuti a carattere economico, all'ubicazione delle attività sociali, delle vie di comunicazione e degli altri sistemi infrastrutturali nonché dei provvedimenti di tutela ed attuazione.

I confini delle aree comprese dai piani di zone con particolari caratteristiche sono definiti nell'indicazione grafica di questo Piano 3.2. Condizioni d'uso, d'asestamento e tutela dell'ambiente:

- L'area del Canale di Leme e della Draga del Leme,
- L'ampio territorio del riservato ornitologico Palù.

Articolo 249

Il Piano urbanistico generale viene emanato per l'agglomerato urbano di Rovigno nell'area definita da questo Piano ed in conformità alle disposizioni di regolamenti particolari.

Articolo 250

L'elaborazione del Piano urbanistico d'assetto si stabilisce per:

- l'abitato di Rovinjsko Selo – Villa di Rovigno,
 - l'abitato di Cocaletto
- e per i territori fabbricabili delle zone turistiche fuori dagli abitati:
- Valalta,
 - Monsena-Valdaliso,
 - Villas Rubin-Polari e
 - Vestre, nonche'
 - il campo da golf "San Marco".

I piani urbanistici d'assetto per le zone citate devono essere elaborati per la zona completa, cioè per ogni zona va elaborato un unico piano urbanistico d'assetto.

All'interno del territorio compreso dal PUG di Rovinj-Rovigno si stabilisce l'elaborazione dei piani urbanistici d'assetto del Porto settentrionale – Valdibora, della zona di Montepozzo, delle aree residenziali di: Valbruna – est, Laste, Concetta – est e Lacosercio – est, della zona industriale di Calchiera, delle zone imprenditoriali Gripoli-Spinè e Stanga e delle altre zone per le quali, attraverso il procedimento di integrazione e modifica del PUG si accerterà la necessità.

Articolo 251

Entro il territorio fabbricabile dell'abitato di Rovigno, la costruzione di fabbricati importanti a destinazione pubblica, d'affari, economica e sportivo-ricreativa verrà stabilita in base al piano dettagliato d'assetto (o al piano urbanistico d'assetto), che va elaborato obbligatoriamente per fabbricati pubblici e sociali e per fabbricati abitativi maggiori.

L'obbligo di elaborazione del PUD (rispettivamente PUA) si stabilisce per la zona del porto meridionale di Santa Caterina, dell'ex Fabbrica tabacchi di Rovinj-Rovigno, della Fabbrica Mirna, della stazione delle autocorriere in Valdibora, per la zona turistica di Monte Mulini, la zona turistica di Porton Biondi e per le altre zone per le quali nel procedimento delle modifiche ed integrazioni del PUG si stabilisce la necessità.

Articolo 252

Tutti i documenti di assestamento ambientale: piani urbanistici d'assetto, piani dettagliati d'assetto e condizioni di ubicazione devono essere elaborati in conformità alle disposizioni del Piano regolatore della città.

Per il territorio di Saline, nel procedimento di elaborazione del piano urbanistico d'assetto della zona di Valalta è necessario disporre del sistema dei provvedimenti di tutela ovvero detta area della zona turistica va adibita a territorio educativo-protetto destinato ad una forma precisa di ricreazione.

I documenti di assestamento ambientale di cui al comma 1 del presente articolo possono prescrivere condizioni dettagliate per la costruzione e l'assestamento dell'ambiente.

Nel caso dovessero essere emanati regolamenti particolari, con disposizioni più severe di quelle previste da queste Disposizioni operative, per l'emissione delle condizioni di ubicazione verranno applicate le disposizioni più severe.

9.2. RISTRUTTURAZIONE DEI FABBRICATI LA CUI DESTINAZIONE È CONTRARIA A QUELLA PIANIFICATA E RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALTRI FABBRICATI

Articolo 253

Sulle superfici che il Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno prevede per altre destinazioni oppure per destinazione sono in conformità al medesimo, e sono situate su territori in cui si prevede l'elaborazione del piano urbanistico d'assetto o il piano dettagliato d'assetto, onde assicurare le indispensabili condizioni di vita e lavoro, si può permettere la ristrutturazione dei fabbricati esistenti e precisamente per:

- gli edifici abitativi ovvero abitativi e d'affari;
- il rinnovo, il risanamento e la sostituzione delle parti costruttive logore e delle altre parti dell'edificio e del tetto nelle dimensioni esistenti,

- l'allacciamento agli impianti ed installazioni d'infrastruttura comunale e la ristrutturazione di tutti i tipi d'installazione,
- la costruzione aggiuntiva di ambienti sanitari (WC e bagno) accanto all'edificio abitativo esistente che non ne è munito internamente oppure non si trovano sulla medesima particella fabbricabile, per la superficie massima di 12 m²,
- la costruzione aggiuntiva in larghezza ovvero altezza di locali abitativi o ausiliari, in modo da non superare con quello esistente 75 m² complessivi di superficie nell'insieme dei piani, senza però aumentare il numero degli appartamenti,
- la ristrutturazione della soffitta o di altri spazi nelle dimensioni esistenti dell'ambiente abitativo,
- il rinnovo del tetto, senza alzare i muri, negli edifici con tetto diritto logoro oppure con il rialzo del muro se si tratta di aumento dello spazio abitativo di cui al punto I nr. 4 di questo comma,
- il risanamento dei recinti e dei muri di sostegno esistenti per assestare il terreno.
- fabbricati ad altra destinazione (lavorativa, pubblica, comunale, per il traffico):
- il rinnovo, il risanamento e la sostituzione delle parti costruttive logore e del tetto,
- la costruzione aggiuntiva di locali sanitari, guardaroba, piccoli depositi e simili, fino a 16 m² al massimo di edificabilità per i fabbricati fino a 100 m² di superficie lorda edificata, ovvero fino al 5% della superficie edificata lorda per fabbricati maggiori,
- il cambiamento di finalità e di funzionalità del fabbricato in relazione al cambiamento di destinazione dell'ambiente, ma a condizione che la nuova destinazione pianificata non incida sul peggioramento della situazione nell'ambiente naturale e con il suo uso non influisca sulla salute delle persone e sui fabbricati abitativi circostanti,
- la costruzione aggiuntiva e la sostituzione di installazioni,
- l'allacciamento ai fabbricati ed impianti d'infrastruttura comunale,
- la costruzione aggiuntiva e la sostituzione dei fabbricati ed impianti d'infrastruttura comunale e la ricostruzione delle strade,
- il risanamento dei recinti e dei muri di sostegno esistenti per risanare il terreno.

Articolo 254

Per ristrutturazione dei fabbricati esistenti (conformi alla destinazione prevista da questo Piano regolatore e situati sul territorio per il quale è obbligatoria l'emanazione di piani dettagliati d'assetto) rivolta ad assicurare le condizioni indispensabili di vita e lavoro, si sensi di queste Disposizioni, s'intende:

- l'esecuzione di lavori con cui dagli edifici viene rimosso il pericolo che potrebbe ripercuotersi sull'ambiente circostante in relazione alla stabilità, alla sicurezza della vita e della salute delle persone, alla sicurezza antincendio, alla sicurezza del traffico e dei fabbricati vicini,
- la ristrutturazione con cui si soddisfano o migliorano le principali condizioni abitative,
- la ristrutturazione con cui si soddisfano o migliorano le principali condizioni di lavoro,
- gli interventi con cui si impedisce la rovina del fabbricato.

Con il termine di assicurazione delle condizioni indispensabili di vita s'intende:

- a) la soluzione di ambienti sanitari della superficie fino a 12 m² (con la costruzione aggiuntiva il larghezza o altezza, in corrispondenza alle caratteristiche architettoniche del fabbricato) e del sistema di trattamento dei liquami,
- b) la ristrutturazione e la riparazione del tetto e precisamente:
 - la stabilizzazione del cornicione del tetto (inclusione orizzontale) con l'esecuzione di un muro aggiuntivo di 50 cm al massimo,
 - la sostituzione delle travi del tetto,
 - la sostituzione della copertura inadeguata del tetto (di salonite, ondulati plastici e simili) con tegole o laterizi tipo mediterraneo,
 - la ristrutturazione e la costruzione aggiuntiva della cucina e di altri contenuti utilitari simili, se mancano nel fabbricato abitativo esistente.
- c) la ristrutturazione e la costruzione aggiuntiva di tettoie, logge, camini esterni, scale necessarie per accedere ai piani superiori che non squilibrano l'armonia architettonica del fabbricato.”

Con il termine di assicurazione delle condizioni indispensabili di lavoro s'intende:

- l'integrazione, l'ampliamento, la sostituzione, il perfezionamento e la chiusura del processo tecnologico di lavoro e di organizzazione della gestione entro le dimensioni esistenti del fabbricato,
- la manutenzione e l'ampliamento dei fabbricati fino al 10% delle loro dimensioni per migliorare le condizioni di lavoro dei soggetti economici,
- l'assestamento degli spazi in cui si lavora, tenendo conto che vanno esercitate attività conformi alle vigenti leggi.

Articolo 255

Nella ristrutturazione di fabbricati tutelati e di valore è necessario richiedere condizioni particolari al competente Reparto per la salvaguardia dei beni del Ministero della cultura.

Articolo 256

Nella ristrutturazione o cambiamento di destinazione dei fabbricati esistenti è indispensabile assestare la facciata con tutti i suoi elementi e il tetto per intero, in base alle condizioni urbanistiche di salvaguardia.

Tutti i fabbricati esistenti che sono sottoposti a ristrutturazione o cambiamento di destinazione devono essere muniti di progetto di rinnovo della facciata e del tetto con i conti preventivi.

Ogni intervento sulle facciate è preceduto dall'indispensabile elaborazione della documentazione progetti. Per intervento sulle facciate si ritiene la sostituzione degli infissi usurati (finestre, vetrine, porte d'ingresso) e la riparazione, il rinnovo e la sistemazione degli stucchi, la colorazione della facciata, l'installazione di reclame e di iscrizioni luminose, di lampade ed altro.

10. PROVVEDIMENTI DI TUTELA DA SINISTRI NATURALI E D'ALTRO TIPO**Articolo 257**

In conformità a particolari regolamenti di legge:

1. Legge sulla protezione e il salvataggio ("Gazz.uff. – NN", nr. 174/04, 79/07 e 38/09),
2. Legge sulla polizia – Articolo 134 ("Gazz.uff. – NN", nr. 129/00),
3. Regolamento sui provvedimenti protettivi in caso di calamità naturali e pericolo bellico nella pianificazione ambientale e nell'assestamento dell'ambiente, "Gazz.uff.– NN", nr. 29/83, 36/85, 42/86),
4. Regolamento sui normativi tecnici per i rifugi (Sl. 55/83) assunto con la Legge sulla standardizzazione ("Gazz.uff. – NN", nr. 53/91), e
5. Regolamento sull'allarme per la cittadinanza ("Gazz.uff. – NN", nr. 47/06).

Nella continuazione si prescrivono i seguenti provvedimenti di tutela dalle calamità naturali ed altri sinistri.

Articolo 257a

In base alla valutazione del rischio per la cittadinanza, i beni materiali e culturali e per l'ambiente da pericoli, dall'evento e le conseguenze di catastrofi e di sinistri maggiori per la Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nr 8/11), e in conformità all'art. 4 del Regolamento sulla metodologia per la valutazione del rischio e dei piani di protezione e salvataggio ("Gazz.uff. - N.N.", nr. 38/08), si stabiliscono e prescrivono i provvedimenti preventivi con la cui implementazione si diminuiranno le conseguenze e gli effetti dell'azione di catastrofi naturali e antropogene e di sinistri maggiori per l'infrastruttura critica e si aumenterà il grado di sicurezza della cittadinanza, dei beni materiali e dell'ambiente.

Articolo 257b

Nel territorio della città c'è un basso livello di rischio di azioni e conseguenze dovute all'inondazione, e l'area più a rischio è quella costiera. Le inondazioni si manifestano nel più frequente dei casi a causa dell'alta marea e di grandi quantità di pioggia in breve tempo. In tal caso potrebbe essere a rischio una trentina di cantine. Non ci si aspettano pericoli per la cittadinanza, tuttavia è possibile l'inondazione di circa 5-6 ha di aree coltivabili.

Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:

- I provvedimenti di difesa dalle inondazioni nei corsi di torrenti hanno carattere preventivo, e si riferiscono alla manutenzione regolare dei canali.
- All'interno del corridoio bisogna pianificare la costruzione aggiuntiva del sistema di difesa dalle inondazioni, ristrutturando, risanando e mantenendo regolarmente i fabbricati idrici.
- L'uso dei corridoi e di tutti gli interventi che non hanno lo scopo di garantire l'afflusso possono eseguirsi soltanto in conformità alla Legge sulle acque.
- Vietare l'edificazione di qualsiasi fabbricato nei letti e nei canali di scarico onde rendere possibile la continua affluenza dell'acqua verso il mare.
- Nei territori fabbricabili risolvere il sistema di scarico delle acque piovane e fecali con l'affluenza necessaria.

Articolo 257c

In base alla cartina sismica per il periodo di 500 anni, il territorio della città, nel peggiore dei casi, può essere colpito da terremoti fino al 7° della scala MCS, ma la possibilità di terremoti più probabile va fino a 6° della scala MCS.

La maggior parte dei fabbricati rientra nei fabbricati di III gruppo (fabbricati con scheletro di cemento armato e di acciaio, fabbricati edificati con grandi pannelli e fabbricati in legno ben costruiti), e una parte minore rientra nei fabbricati del II gruppo (fabbricati in laterizio, fabbricati con blocchi massicci e quelli costruiti con pietra naturale squadrata e in legno).

Nel caso di terremoti d'intensità di 5-6° della scala MCS potrebbero manifestarsi dei lievi danni moderati ai fabbricati in pietra situati in genere nel centro della città, nella cosiddetta Cittavecchia sulla penisola e altrettanto nella parte opposta, dove c'è la maggior concentrazione di fabbricati del I gruppo, e in una piccola parte dei centri rurali (villaggi) e nell'antico nucleo dell'abitato di Rovinjsko Selo-Villa di Rovigno. Negli altri edifici e fabbricati potrebbero verificarsi soltanto danni lievi.

Questo Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:

- Nell'edificazione di edifici e fabbricati, soprattutto per quelli che richiedono l'emissione del permesso di ubicazione e della licenza edile nonché la conferma del progetto principale (oltre ai 400 m² rispettivamente 600 m²) è necessario eseguire le ricerche sismiche, geotecniche e geomeccaniche.
- La progettazione e l'edificazione antisismica (tecnica di edificazione e scelta dei materiali) vanno eseguite in conformità ai regolamenti di legge con cui, nella ristrutturazione degli edifici e fabbricati esistenti e nell'edificazione di nuovi verrà assicurata la resistenza al terremoto fino a 7° della scala MCS.
- È necessario regolare la larghezza delle strade (evacuazione – antincendio) per l'accesso indisturbato di tutte le squadre di soccorso (specialmente dei vigili del fuoco e del pronto soccorso) e per l'evacuazione della cittadinanza.
- Con la documentazione dei progetti è necessario assicurare la distanza prescritta fra i fabbricati per evitare la demolizione reciproca, nonché la distanza prescritta dalle strade e dai cigli della carreggiata.

Articolo 257d

Il territorio della città può essere messo a rischio anche dalle conseguenze della siccità, e le aree più minacciate sono le superfici agricole nelle località di Valalta, Madonna del Campo, Vestre e Polari.

In genere, danni materiali possono colpire le attività agricole individuali nelle colture agricole, specialmente la verdura e la vite, e dei danni possono verificarsi anche nella base economico-venatoria. Non si attendono conseguenze dannose particolari o pericolo per la cittadinanza.

Tramite i provvedimenti tutelativi contro la siccità e la riduzione dei danni, nei documenti di assestamento ambientale bisogna:

- Nello sviluppo della rete idrica pubblica (ramificazione delle condutture idriche) negli ambienti rurali continuare la prassi avviata della costruzione della rete di idranti.
- Includersi nella costruzione di sistemi di irrigazione di parte delle aree agricole tramite l'Ufficio per l'agricoltura della Regione istriana che è il portatore del progetto d'irrigazione nella regione.
- Obbligare tutti gli investitori di includere nei piani ambientali, negli interventi nell'ambiente, nelle condizioni di edificazione, l'allacciamento obbligatorio al sistema della rete idrica pubblica.
- Con i piani ambientali vietare l'ingombro delle fonti d'acqua esistenti, dei pozzi e degli abbeveratoi e vietare l'abbattimento e la devastazione delle cisterne pubbliche e private.
- Nell'area della città (parte della cosiddetta Istria rossa) a rischio per la siccità, bisogna prevedere obbligatoriamente la costruzione di abbeveratoi per la selvaggina.
- Vietare l'abbattimento o il cambiamento di destinazione delle cisterne esistenti, delle fonti d'acqua locali e dei pozzi.

Articolo 257e

Il maltempo con tempeste e uragani e con forte vento è molto frequente in quest'area e nel caso si manifesti si registrano degli ingenti danni materiali a causa dell'abbattimento di alberi e danni minori agli edifici e fabbricati soprattutto negli insediamenti turistici di Valalta, Monsena-Valdaliso, Porton Biondi, Villas Rubin, Polari e Vestre. Dei notevoli danni potrebbero manifestarsi anche nelle serre (coltura orticola) nei dintorni dell'abitato di Cocaletto e nelle piantagioni di frutteti e vigneti su tutto il territorio.

È possibile anche il fenomeno del forte vento nei mesi primaverili e autunnali, ma si tratta di brevi periodi e in genere il vento è seguito da forti piogge o tempeste.

Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:

- Nei piani ambientali d'assetto è necessario prevedere la produzione in serre di plastica e vetro nelle aree della città meno esposte al vento.
- La scelta del materiale edile, e specialmente per la costruzione dei tetti e delle tettoie deve essere adattata all'intensità del vento, soprattutto negli insediamenti turistici.

Articolo 257f

Il rischio della città da precipitazioni nevose è molto basso e non può mettere in pericolo diretto in maniera significativa la cittadinanza e i beni materiali. Può provocare delle limitazioni nella circolazione, con pericolo di incidenti stradali.

La tempesta può provocare danni alle colture agricole soprattutto alle verdure e alle viti, e danni maggiori possono manifestarsi anche alle serre.

La presenza di carreggiate ghiacciate può essere provocata dai fenomeni meteorologici della pioggia ghiacciata, del gelo e del ghiaccio in superficie che, nel periodo freddo dell'anno mette in pericolo la circolazione, ma anche il movimento dei pedoni, soprattutto delle persone anziane. Il fenomeno si manifesta soprattutto nel centro della città dove il pericolo per i pedoni è maggiore a causa del fondamento delle strade in pietra logora e consumata.

Nei piani urbanistici non c'è bisogno di interventi particolari né di provvedimenti tutelativi, ma nell'edificazione dei fabbricati esterni senza protezione, specialmente delle strade e le piazze per passeggiare bisognerebbe tener conto dell'uso di materiali antiscivolo e dell'inclinazione delle vie di comunicazione e delle strade d'accesso.

Articolo 257g

Sul territorio della città c'è possibilità di manifestazione di catastrofi tecnico-tecnologiche provocate da incidenti nei fabbricati adibiti all'economia (e ad altre attività) nelle aziende che fanno uso, immagazzinano o producono sostanze pericolose e nocive come la "Maistra" (acido solforico) e la "Mirna" (ammoniaca).

Nel peggiore dei casi, a causa di incidenti in questi fabbricati possono essere in pericolo fino a 20 persone, che in genere vengono a trovarsi nel fabbricato stesso o nelle dirette vicinanze, e nel più frequente dei casi si potrebbe trattare di lesioni lievi e di media gravità (ustioni, problemi respiratori, problemi causati dalla paura e dal panico), e soltanto un piccolo numero (al massimo fino a 5 persone) potrebbe avere conseguenze gravi per la salute oppure morire.

Si possono verificare dei danni agli impianti nei fabbricati a carattere economico ed anche alla distruzione di beni materiali e dell'ambiente nelle loro dirette vicinanze.

Nel caso di incidenti ai distributori di benzina (che sono molto rari) potrebbero verificarsi dei danni enormi agli edifici e fabbricati, con conseguenze gravi per i beni materiali circostanti e per l'ambiente, e potrebbero rimanere vittime i dipendenti e le persone che vengono a trovarsi in tali aree (al massimo 10 persone).

Il maggior problema è quello nel caso di incidenti in cui si verifica il versamento di sostanze pericolose ovvero il diffondersi di nubi di ammoniaca. In tale contesto una particolare minaccia è il frigorifero della "Mirna" sistemato in un fabbricato in città (Valdibora), e qui un problema particolare è rappresentato dall'informazione dei cittadini sull'incidente e all'esigenza di trattarsi in ambienti chiusi.

Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:

- Per quel che concerne i provvedimenti di tutela, nei documenti di assestamento ambientale, con le modalità di edificazione e di scelta dei materiali edili, bisogna tener conto di ridurre al minimo la possibilità di incidenti con sostanze pericolose e le conseguenze. Presso tutti i serbatoi o luoghi in cui si maneggiano sostanze pericolose bisogna assicurare recipienti di raccolta in caso di fuoriuscite. Tutti i fabbricati devono essere allacciati al depuratore fecale urbano e alla canalizzazione piovana.
- La costruzione di edifici ed impianti in cui, in qualsiasi maniera, vengono usate o immagazzinate sostanze pericolose, va pianificata fuori dei territori fabbricabili destinati all'abitazione, alle attività sociali (scuole, giardini d'infanzia, casa della salute, casa del pensionato) nonché ad aree in cui si raduna un numero maggiore di persone (centri commerciali, stadi, ecc.).
- L'edificazione di fabbricati del genere va pianificata al confine delle zone imprenditoriali per non mettere in pericolo la cittadinanza in caso di incidenti.
- Nella futura edificazione nelle zone imprenditoriali, in accordo con l'organismo competente per gli affari di tutela e salvataggio, bisogna pianificare l'installazione di un sistema d'allarme.
- La larghezza delle strade deve essere regolata (evacuazione – antincendio) per l'accesso indisturbato di tutte le squadre di pronto intervento (specialmente dei vigili del fuoco e del pronto soccorso medico) e per l'eventuale evacuazione della cittadinanza.
- Con la documentazione dei progetti bisogna assicurare la distanza prescritta fra gli edifici, affinché in caso di eventuali sinistri venga evitato "l'effetto domino".

Articolo 257h

A causa di incidenti o catastrofi dovute ad incidenti stradali il pericolo per la cittadinanza è minimo e va sotto all'1% della cittadinanza.

Gli incidenti tecnico-tecnologici nella circolazione creerebbero delle sospensioni nel traffico, però non lascerebbero delle conseguenze gravi per gli altri, accetto che per gli stessi partecipanti all'incidente.

Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:

- Per quel che concerne i provvedimenti tutelativi, nei piani urbanistici e nell'edificazione bisogna tener conto che i luoghi in cui si travasano sostanze pericolose vengano assestati fuori dall'area delle strade con maggiore intensità di circolazione.
- Il commercio di sostanze pericolose va regolato dai piani ambientali in modo da rendere impossibile l'accesso diretto dalle strade magistrali.
- Agli incroci di vie e strade, in base all'angolo di visibilità, bisogna stabilire le zone in cui non si devono edificare fabbricati né coltivare piante, perciò bisogna tenerne conto nella costruzione e ristrutturazione delle strade.

- Nella costruzione e ristrutturazione delle strade nelle zone a regime idrico protetto bisogna assicurare la costruzione di separatori.

Articolo 257i

Sul territorio della città il livello di pericolo dal fenomeno di malattie epidemiologiche e di pericoli sanitari è molto basso, e come conseguenza di qualche altro incidente o catastrofe maggiore si possono verificare malattie epidemiologiche:

- In casi eccezionali si possono manifestare casi sporadici di salmonella o di qualche altra malattia infettiva, e sono a rischio soprattutto le cucine e le mense delle scuole, dei giardini d'infanzia, degli alberghi e degli insediamenti turistici. Si valuta che il numero complessivo dei casi non dovrebbe superare 150 persone, e gli eventuali "casi più gravi" sarebbero sporadici – fino a 10 persone.
- Il terremoto o qualche altro grande sinistro potrebbero causare, nel peggiore dei casi, il verificarsi di pericoli epidemiologici e sanitari, quando, a causa della diminuzione delle condizioni igieniche il pericolo di malattie infettive è maggiore, ma non notevole, per il livello di cultura sanitaria raggiunto fra la cittadinanza e il livello conseguito nella tutela sanitaria.
- Un problema potrebbe essere rappresentato anche dalla necessità di sistemazione di un maggior numero di persone in ambienti comuni (palestre, scuole, ecc.) che favorirebbe lo sviluppo e la diffusione di malattie infettive.

Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:

- Con i provvedimenti prescritti nei documenti di assestamento ambientale bisogna assicurare la completa separazione della canalizzazione fecale e piovana, e impedire il mescolamento dell'acqua potabile con la canalizzazione fecale e piovana.
- Chiudere e risanare le esistenti discariche abusive e impedire l'apertura di nuove.
- La discarica urbana esistente va usata nel rispetto di tutti i provvedimenti tutelativi.

Articolo 257j

Attualmente la città dispone di 7 sirene per l'allarme pubblico in funzione e sono collegate in un unico sistema d'allarme attraverso il Centro regionale 112.

Il sistema d'allarme pubblico copre il territorio compreso dal PUG della città e dell'abitato di Villa di Rovigno, vale a dire delle parti con maggior densità demografica con circa 14.000 abitanti (circa il 98% della popolazione complessiva) nonché delle zone in cui sono concentrate tutte le scuole, i servizi pubblici, le istituzioni bancarie ed altri enti, e degli impianti con sostanze pericolose, ecc.

Gli ambienti rurali non sono coperti dal sistema d'allarme pubblico a causa del loro carattere dispersivo e della bassa concentrazione di abitanti e per l'assenza di impianti con sostanze pericolose.

Nei fabbricati adibiti alle attività sociali ed economiche (scuole, giardini d'infanzia, centri commerciali, terminali delle comunicazioni, palestre e stadi, reparti produttivi) dove lavora o si riunisce un numero maggiore di persone, è necessario installare e mantenere i sistemi di allarme interno (altoparlante interno, display, campanello, sirena manuale) che avranno assicurata la ricezione dell'informazione dal Centro regionale 112 di Pisino in relazione al tipo di pericolo e ai provvedimenti da adottare.

Secondo l'ampiezza dell'edificazione degli abitati, soprattutto delle zone imprenditoriali e dell'abitato di Cocaletto, il PUG della città e i corrispondenti PUA devono prevedere, come uno dei provvedimenti di tutela e salvataggio ovvero di intervento nell'ambiente, l'installazione di sistemi di allarme pubblico (sirena per l'allarme pubblico) e il loro collegamento nel sistema unico del Centro regionale 112. Il numero e il tipo d'impianto e il suo posizionamento vanno stabiliti in conformità alle esigenze dell'ambiente ovvero alle condizioni di edificazione rilasciate dall'ente DUZS-PUZS di Pisino.

Articolo 257k

Anche se non si attendono incidenti di dimensioni tali da richiedere l'evacuazione immediata di un gran numero di cittadini, bisogna prevedere che l'evacuazione di parte della cittadinanza in caso di terremoti di 7° della scala MCS o la consegna di aiuti sarebbe molto difficile a causa della posizione specifica del nucleo della cittadecchia.

Il problema potrebbe manifestarsi nel nucleo urbano, mentre la dispersione verso gli ambienti rurali rende possibile più direzioni alternative di evacuazione e di consegna degli aiuti.

In tali condizioni, il PUG della città deve prevedere una strada nella parte settentrionale della città che in condizioni normali rappresenterebbe la circonvallazione necessaria, e nella variante peggiore di sinistro una delle direzioni per l'evacuazione ovvero per la consegna degli aiuti.

Articolo 257l

È da attendersi la necessità di rifugiare parte della cittadinanza e dei turisti in caso di burrasche e la città dispone di determinate capacità negli alberghi, nelle palestre e nelle scuole e dell'appoggio della Regione istriana.

Per rifugiare la cittadinanza in caso di incidenti tecnico-tecnologici a Rovinj-Rovigno esistono 4 rifugi di tutela fondamentale delle capacità complessive di 300 persone e 2 rifugi di tutela supplementare delle capacità complessive di 75 persone, nonché un gran numero di cantine ed altri ambienti adatti per mettere al riparo la cittadinanza.

In corrispondenza alla valutazione del pericolo la città dispone attualmente di sufficienti capacità per il rifugio.

Nei piani ambientali è necessario pianificare adeguatamente allo sviluppo e alla costruzione degli impianti che usano o immagazzinano sostanze pericolose, anche lo sviluppo e la costruzione di rifugi.

In base al Regolamento sui criteri per le città e i centri abitati in cui si devono costruire rifugi ed altri impianti protettivi ("Gazz.uff. – NN", nr. 2/91), la Città di Rovinj-Rovigno rientra nel II livello di rischio, perciò nei piani di ordine inferiore è necessario stabilire una o più zone in cui costruire rifugi di tutela supplementare di resistenza di 50 kP e rifugi per la tutela dalle radiazioni, nonché una o più zone in cui assicurare la tutela della cittadinanza in ripari d'accoglienza.

Articolo 257m

Per impedire la propagazione degli incendi negli edifici vicini, il fabbricato deve essere distante da quelli attigui non meno di 4,0 m. L'edificio può essere posizionato anche a distanza minore di 4,0 m dal fabbricato attiguo, se si dimostra, tenendo conto del peso d'incendio, della velocità di propagazione, le caratteristiche del materiale di costruzione rispetto all'incendio, le dimensioni delle aperture nei muri esterni del fabbricato, ed altro, che l'incendio non si propagherà sui fabbricati vicini. Nel caso contrario, il fabbricato deve essere separato dagli edifici attigui da un muro refrattario per almeno 90 minuti, il quale, nel caso il fabbricato avesse una costruzione del tetto (non si riferisce ai tetti piani refrattari per almeno 90 minuti), che supera il tetto del fabbricato di almeno 0,5 m o si conclude con una consola bilaterale della medesima refrattarietà, di lunghezza minima di 1,0 m sotto la copertura del tetto, che deve essere eseguita in materiale non infiammabile almeno per la lunghezza della consola.

Eccezionalmente dal comma precedente, i fabbricati in cui si esegue l'immagazzinamento o il commercio di liquidi e gas infiammabili, esplosivi, mezzi pirotecnici e munizioni devono venir costruiti a distanza di sicurezza dagli altri fabbricati ed impianti comunali, conformemente ad un regolamento particolare.

Per rendere possibile il salvataggio delle persone e dei mezzi dai fabbricati e per spegnere l'incendio nell'edificio e nell'ambiente aperto, il fabbricato deve avere l'accesso per i vigili del fuoco e la superficie per il lavoro operativo stabiliti in base ad un regolamento particolare, e all'atto della costruzione o ristrutturazione della rete d'erogazione idrica, se non esiste, bisogna prevedere una rete esterna di idranti con la pressione d'acqua necessaria e dal profilo delle tubature conforme al regolamento particolare.

Conformemente al regolamento particolare, è necessario disporre del benessere della competente Direzione di polizia per i provvedimenti di tutela antincendio applicati nel progetto principale per gli interventi negli ambienti del fabbricato e negli ambienti in cui si tengono, immagazzinano o si vendono liquidi e/o gas infiammabili.

Nella progettazione di fabbricati per i quali non esistono regolamenti croati secondo i quali il progettante può stabilire la classe necessaria di resistenza all'incendio della costruzione portante (e neppure altre esigenze relative alla tutela antincendio del fabbricato), il progettante può applicare anche corrispondenti regolamenti esteri come norme riconosciute nella prassi tecnica.

I provvedimenti di tutela antincendio durante gli interventi nell'ambiente vanno attuati in conformità alle disposizioni prescritte dalla:

- Legge sulla tutela antincendio ("Gazz.uff. - NN", nr. 58/96, 33/05, 107/07 e 38/09),
- Legge sui liquidi e gas infiammabili ("Gazz.uff.- NN", nr. 108/95),
- Legge sulle sostanze esplosive ("Gazz.uff. - NN", nr. 178/04, 109/07 e 67/08),
- Regolamento sulle condizioni per l'accesso dei pompieri ("Gazz.uffUFF. - NN", nr. 35/94, 55/94 e 142/03),
- Regolamento sui liquidi infiammabili ("Gazz.uff. - NN", nr. 54/99),
- Regolamento sul gas petrolifero sparso ("Gazz.uff. - NN", nr. 117/07),
- Regolamento sulla rete degli idranti per lo spegnimento degli incendi ("Gazz.uff. - NN", nr. 8/06),
- Regolamento sui fabbricati per i quali non è necessario disporre delle condizioni particolari di edificazione inerenti la tutela antincendio ("Gazz.uff. - NN", nr. 35/94),
- Regolamento sulle stazioni per il rifornimento dei veicoli di carburante ("Gazz.uff. - NN", nr. 93/98, 116/07 e 141/08),
- Regolamento sulla tutela antincendio degli impianti alberghieri ("Gazz.uff. - NN", nr. 100/99),
- Regolamento sulla tutela antincendio nei magazzini ("Gazz.uff. - NN", nr. 93/08),
- Regolamento sulle condizioni e le modalità d'applicazione dei provvedimenti di sicurezza nell'immagazzinamento di sostanze esplosive ("Gazz.uff. - NN", nr. 26/09),
- Regolamento sulla tutela antincendio dei boschi ("Gazz.uff. - NN", nr. 26/03),
- Regolamento sulle richieste fondamentali per la tutela antincendio di impianti e attrezzature elettro-energetiche ("Gazz.uff. - NN", nr. 146/05),
- gli altri regolamenti e norme approvate nella prassi tecnica che prescrivono i provvedimenti di tutela antincendio.

~~**Articolo 258**~~ (l'articolo viene cancellato)

~~**Articolo 259**~~ (l'articolo viene cancellato)

Conformemente alla disposizione dell'articolo 24 della Legge sul pubblico acquisto ("Gazzetta ufficiale" n.90/11, di seguito: Legge) il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno ha emanato la

D E L I B E R A

sulla nomina dei rappresentanti autorizzati del committente nei procedimenti di pubblico acquisto che vengono attuati dalla Città di Rovinj-Rovigno quale committente pubblico nel 2013

Articolo 1

Conformemente all'articolo 5 della Legge, il committente pubblico è la Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2, 52210 Rovigno, OIB 25677819890.

Articolo 2

Con la presente delibera vengono nominati i rappresentanti autorizzati del committente per tutti i procedimenti di pubblico acquisto del valore stimato superiore a 70.000,00 kn che attua la Città di Rovinj-Rovigno quale committente pubblico nel 2013.

Con un'apposita delibera possono essere nominate anche altre persone, che in caso di nomina devono rispettare le disposizioni della delibera speciale con la quale sono state nominate, come pure le disposizioni della presente Delibera.

Articolo 3

Sono rappresentanti autorizzati del committente nei procedimenti di pubblico acquisto:

1. Tanja Mačina (rappresentante autorizzato del Committente che ha completato il corso specialistico relativo al pubblico acquisto)
2. Dean Cvitić (rappresentante autorizzato del Committente che ha completato il corso specialistico relativo al pubblico acquisto)
3. Toni Cerin (rappresentante autorizzato del Committente che ha completato il corso specialistico relativo al pubblico acquisto)
4. Ando Saina
5. Kristina Tiani
6. Ermanno Turcinovich
7. Galena Grohovac
8. Irena Gržina
9. Martina Čekić Hek
10. Mihovil Modrić
11. Mojmir Pavić
12. Randi Hrelja
13. Robert Lešić
14. Senka Obšivač
15. Stanislava Martinis
16. Suzana Gjurić

Articolo 4

Le persone di cui all'articolo 3 della presente Delibera hanno l'obbligo di fare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 comma 8 della Legge.

Articolo 5

In base alle dichiarazioni sottoscritte in base all'articolo 4 di questa Delibera verrà redatto un elenco ai sensi dell'articolo 13 comma 9 punto 1 della Legge.

Articolo 6

La presente delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

KLASA / CLASSE: 023-01/13-01/02
URBROJ / NUMPROT: 2171-01-01-02-13-2
Rovinj – Rovigno, 08 gennaio 2013

Il Sindaco
Giovanni Sponza, m.p.

Ai sensi dell'articolo 20 della Legge sul pubblico acquisto ("Gazzetta ufficiale", numero 90/11) e dell'articolo 67 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE

I

Con la presente Conclusione si definisce il Piano d'acquisto di merci, lavori e servizi per il 2013 che è conforme al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2013 e al Programma dei fabbisogni pubblici della Città di Rovinj-Rovigno per il 2013.

II

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.

III

La rappresentazione tabellare del Piano d'acquisto di merci, lavori e servizi per il 2013, quale allegato alla presente Conclusione, verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno e sul sito internet della Città di Rovinj-Rovigno www.rovinj.hr.

KLASA / CLASSE: 023-01/13-01/09
URBROJ / NUMPROT: 2171-01-02-13-4
Rovinj – Rovigno, 28 gennaio 2013

Il Sindaco
Giovanni Sponza, m.p.

Ai sensi dell'articolo 20 della Legge sull'appalto pubblico ("GU" n. 90/11), dell'articolo 67 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale", n. 4/09), la Città di Rovinj-Rovigno emana il

PIANO D'ACQUISTO di merci, lavori e servizi per il 2013

I.

Nel Piano d'acquisto di merci, lavori e servizi della Città di Rovinj – Rovigno per il 2013 vengono inseriti i seguenti tipi d'appalto:

UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO

Numero	Oggetto d'appalto	Numero di evidenza dell'appalto	Valore stimato dell'appalto, in KN, senza IVA	Tipo di procedura dell'appalto pubblico	Contratto sull'appalto pubblico/accordo di massima	Inizio processo pianificato	Durata pianificata del contratto di appalto pubblico o accordo di massima	Posizione nel Bilancio
1	2	3	4	5	6	7	8	9

UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO

1	Servizio di ristorazione per necessità protocollari del consiglio municipale		25.000,00					1-019
2	Servizio di pernottamento per necessità protocollari del consiglio municipale		20.000,00					1-023
3	Servizio catering in occasione di celebrazione di date importanti		38.000,00					1-023 1-051
4	Servizi radiofonici (servizio di trasmissione radio) sui programmi di Radio Rovigno e Radio Istra		159.554,00	Esente ai sensi dell'art.10 LFP (GU 90/11)				1-043

5	Servizi di trasmissione televisiva e di copertura mediatica delle attività nel programma della TV Nova		72.158,70	Esente ai sensi dell'art.10 LFP (GU 90/11)				1-043
6	Servizi di trasmissione televisiva e di copertura mediatica delle attività nel programma della TV ISTRRA		68.750,00	Esente ai sensi dell'art.10 LFP (GU 90/11)				1-043
7	Servizi di copertura mediatica delle attività nelle edizioni EDIT		30.400,00	Esente ai sensi dell'art.10 LFP (GU 90/11)				1-043
8	Servizi di ristorazione per necessità protocollari del sindaco		40.000,00					1-051
9	Noleggio del palcoscenico per le manifestazioni cittadine		20.000,00					1-050
10	Organizzazione delle celebrazioni in occasione della Giornata della Città		40.000,00					1-050 1-051
11	Fornitura di cibo in occasione di celebrazione di date importanti		36.000,00					1-051
12	Diversi perfezionamenti professionali dei dipendenti		20.000,00					1-058
13	Acquisto di materiale d'ufficio	E- MV - 02/12 - KD-OP	140.000,00	Procedura aperta realizzata nel 2012	Contratto di appalto pubblico - accordo di massima		fino al 01/07/2014	1-059
14	Acquisto di mezzi per le pulizie		40.000,00					1-059
15	Acquisto di diverso materiale e merce		25.000,00					1-059
16	Acquisto di gasolio per il riscaldamento dell'edificio dell'amministrazione municipale		190.000,00		Contratto Maistra			1-059
17	Acquisto di carburante per i mezzi di trasporto dell'amministrazione municipale	E-MV 2/11 UGV	136.859,60	Procedura aperta	Accordo di massima contratto firmato nel 2011		dicembre 2013	1-059
18	Approvvigionamento di energia elettrica – edificio amministrativo e vani d'affari	E-VV 1/11 KD-OP	109.000,00	Procedura aperta	Accordo di massima contratto firmato nel 2011		36 mesi	1-059
19	Rete a pagamento		28.000,00					1-059
20	Acquisto pneumatici		30.000,00					1-059
21	Acquisto vestiti e calzature da lavoro		10.000,00					1-059
22	Servizi telefonici - telefonia fissa		64.000,00					1-060
23	Servizi telefonici - telefonia mobile		69.000,00					1-060
24	Servizi postali	E - MV 2/13 UGV	250.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico - accordo di massima per 2 anni	I trimestre	fino al 31/12/2014	1-060

25	Riparazioni e manutenzione dei condizionatori d'aria negli uffici dell'amministrazione comunale		20.000,00					1-060
26	Riparazioni e manutenzione dell'attrezzatura d'ufficio negli uffici dell'amministrazione municipale		50.000,00					1-060
27	Riparazione e manutenzione dei mezzi di trasporto		50.000,00					1-060
28	Servizi di relazione con il pubblico		68.000,00					1-060
29	Servizio di sistemazione dei testi del sito Internet		48.000,00					1-060
30	Pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale e sugli altri media in conformità alle prescrizioni vigenti		100.000,00	Esente ai sensi dell'art.10 LFP (GU 90/11)				1-060
31	Acquisto acqua da bere		20.000,00					1-060
32	Vari servizi comunali (erogazione di acqua potabile, asporto di rifiuti e sim.)		20.000,00					1-060
33	Noleggio per l'auto di servizio	E-MV 01/11 UGV	100.000,00	Procedura aperta realizzata nel 2011	Contratto di appalto pubblico - firmato nel 2011		dicembre 2014	1-060
34	Servizi di protocollo (fornitura di fiori, bibite, regali e servizi fotografici)		25.000,00					1-060
35	Servizi di avvocati per le pratiche del 2013		50.000,00					1-060
36	Servizi di periti		40.000,00					1-060
37	Servizi di traduzione		35.000,00					1-060
38	Manutenzione dei programmi contabili		69.600,00					1-060
39	Manutenzione e design della pagina web		49.200,00					1-060
40	Manutenzione della base della pagine web		27.600,00					1-060
41	Manutenzione del programma dell'archivio digitale e delle paghe (Netcom e Svarog)		20.000,00					1-060
42	Licenze per l'utilizzo di software		36.084,00					1-060
43	Servizi di microfilm (giornali, contratti e documenti contabili)		20.000,00					1-060
44	Servizio di archiviazione dei documenti contabili		20.000,00					1-060
45	Assicurazione casco e RC auto		24.000,00					1-061
46	Assicurazione di immobili		48.000,00					1-061
47	Assicurazione da responsabilità		30.000,00					1-061
48	Servizi bancari e traffico di pagamenti		34.000,00					1-063

49	Attrezzatura informatica (PC, PC portatile, PDA e stampante)		13.600,00					1-068
50	Programmi informatici-manutenzione del GIS		69.500,00					1-068
51	Programmi informatici per i bisogni degli ausiliari del traffico		20.000,00					1-068
52	Acquisto dell'auto di servizio tramite leasinga	E-MV 1/13 UGV	130.000,00	Procedimento aperto	Contratto di appalto pubblico	I trimestre	60 mesi	1-060

SETTORE AMMINISTRATIVO PER LE FINANZE, L'ECONOMIA E I FONDI EUROPEI

53	ADRI MOB: Stampa di materiale promozionale		70.000,00					2-064
54	GREEN4GRAY: Acquisto di materiale vegetale		428.500,00	Esente ai sensi dell'art.10. LFP (GU 90/11)				2-071
55	GREEN4GRAY: Acquisto di PC portatile, proiettore e schermo per proiettore		29.500,00					2-071
56	GREEN4GRAY: Acquisto e allestimento dei campi da gioco per bambini		189.500,00	Esente ai sensi dell'art.10. LFP (GU 90/11)				2-071
57	GREEN4GRAY: Acquisto e allestimento di panchine di legno		30.200,00					2-071
58	GREEN4GRAY: Design, fabbricazione e allestimento del sentiero educativo		106.200,00	Esente ai sensi dell'art. 10 (GU 90/11)				2-071
59	RIBA: Creazione e stampa di materiale promozionale		103.500,00	Esente ai sensi dell'art.10. LFP (GU 90/11)				2-077
60	RIBA: Creazione della pagina web del progetto		208.450,00	Esente ai sensi dell'art.10. LFP (GU 90/11)				2-078
61	CITY SEC: Redazione del piano d'azione dello sviluppo energetico sostenibile della città di Rovinj-Rovigno (SEAP)		60.000,00	-	-	-	-	4-008 6-007 1-060

SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LA TUTELA DELL'AMBIENTE E IL RILASCIO DEGLI ATTI

62	Realizzazione del programma progettuale per l'elaborazione PUA zona imprenditoriale Monte della Torre	-	35.000,00	-	-	-	-	3-010
63	Realizzazione del programma progettuale per l'elaborazione dell' PAU porto settentrionale di Valdbora	-	35.000,00	-	-	-	-	3-010
64	Realizzazione del programma progettuale per l'elaborazione del progetto di sistemazione a parter del vecchio cimitero e della piattaforma davanti alla chiesa S.Eufemia	-	35.000,00	-	-	-	-	3-010
65	Risoluzioni di massima per i permessi d'ubicazione	-	68.000,00	-	-	-	-	3-010
66	Piani territoriali - PDA stazione degli autobus Valdbora	-	45.000,00	-	-	Contrattato nel 2008	-	3-015

67	Piani territoriali - PUA zona imprenditoriale Monte della Torre	E -MV - 1/13 UOPP	200.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	II trimestre	250 giorni	3-016
68	Piani territoriali – PUA (piano urbanistico di assetto) Porto nord Valdibora	E -MV - 2/13 UOPP	200.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	II trimestre	250 giorni	3-017
69	Progetti e studi – base di conservazione Garibaldi-Piazza al Ponte - P.lve e mercato	–	64.000,00	–	–	–	–	3-019
70	Progetti e studi – Studio dell'influenza sull'ambiente del Porto settentrionale Valdibora	E -MV - 3/13 UOPP	100.000,00	Procedura aperta	Appalto comune con l'Autorità portuale Rovigno, valore complessivo 200.000,00 kn	III trimestre	250 giorni	3-020
71	Progetti e studi – sistemazione della passeggiata e della spiaggia P. Croce-Saline	–	64.000,00	–	–	–	–	3-021
72	Progetti e studi – sistemazione a parter del vecchio cimitero e della piattaforma davanti alla chiesa di S. Eufemia	E -MV - 4/13 UOPP	120.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	III trimestre	250 giorni	3-022
73	Progetti e studi – studio della soluzione del traffico a Valdibora	–	64.000,00	–	–	–	–	3-023

SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

74	Progetto di parte della canalizzazione delle acque piovane dell'abitato di Borik - abitato dell'Ospedale - esecutivo	–	24.000,00	–	–	–	–	4-014
75	Progetto di scarico delle acque piovane via V. da Castua, di massima, principale	–	36.000,00	–	–	–	–	4-014
76	Progetto di scarico delle acque piovane S.Radić - viale della Gioventù-esecutivo	–	32.760,00	–	–	–	–	4-014
77	Progetto di scarico della canalizzazione delle acque piovane dell'abitato di Salteria di massima - principale	–	40.000,00	–	–	–	–	4-014
78	Progetto della strada con lo scarico delle acque piovane e l'illuminazione pubblica nella zona imprenditoriale Gripoli- II fase - principale	–	70.000,00	–	–	–	–	4-014
79	Progetto di scarico Valpereri	–	40.000,00	–	–	–	–	4-014
80	Progetto dell'incrocio via dell'Istria- viale della Gioventù- principale-esecutivo	–	40.000,00	–	–	–	–	4-014
81	Diramazione delle acque scarico del collettore costiero LA	–	70.000,00	–	–	–	–	4-014
82	Progetto di rinnovo della careggiata della strada per Monsena	–	70.000,00	–	–	–	–	4-014
83	Progetto di rinnovo dell'careggiata di via S.Radić	–	70.000,00	–	–	–	–	4-014

84	Via Gimino con lo scarico delle acque piovane	–	70.000,00	–	–	–	–	–	4-014
85	Progetto principale per la ricostruzione e l'adattamento del Teatro A. Gandusio	E-MV-6/2012 (UOGO)	70.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	Contrattato nel 2012			4-021
86	Progetto esecutivo per la ricostruzione e l'adattamento del Teatro A. Gandusio	E-MV-10/2013 (UOGO)	87.600,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	II semestre	fino alla fine del 2013		4-021
87	Progetto allarme antincendio Matteotti 1 e 2		16.000,00	–	–	–	–		4-021
88	Progetto di ampliamento dell'unità dei vigili del fuoco	–	40.000,00	–	–	–	–		4-021
89	Progetto reparto caldaie comune SEI, Naridola, Casa del Pioniere	–	70.000,00	–	–	–	–		4-021
90	Investimento di manutenzione di via Circonvallazione f.lli Lorenzetto-II fase - esecuzione	E-MV-11/2012 (UOGO)	1.323.578,30	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	Procedura realizzata nel 2012	2013		4-025
91	Investimento di manutenzione di via Circonvallazione f.lli Lorenzetto-II fase -controllo	–	34.413,03	–	–	–	–		4-025
92	Investimento di manutenzione via S.Radić-esecuzione dei lavori	E-MV-12/2013 (UOGO)	800.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	II semestre	2013		4-025
93	Investimento di manutenzione del sentiero pedonale nell'abitato S.Vein	E-MV-4/2013 (UOGO)	213.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	I semestre	2013		4-025
94	Sistemazione dell'ambiente attorno alla SEI Bernardo Benussi	E-MV-8/2013 (UOGO)	520.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	II semestre	fino alla fine del 2013		4-027
95	Investimenti di manutenzione della palestra della SE V. Nazor	–	70.000,00	–	–	–	–		4-027
96	Investimenti di manutenzione degli impianti igienici della SE J. Dobrila	E-MV-9/2013 (UOGO)	220.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	II semestre	fino alla fine del 2013		4-027
97	Progetto esecutivo degli impianti igienici e controllo	–	20.000,00	–	–	–	–		
98	Investimento di manutenzione del tetto del GI Naridola	E-MV-6/2013 (UOGO)	220.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	II semestre	fino alla fine del 2013		4-027
99	Progetto esecutivo e controllo del tetto GI Naridola	–	20.000,00	–	–	–	–		
100	Investimento di manutenzione del GI Neven	E-MV-7/2013 (UOGO)	220.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	II semestre	fino alla fine del 2013		4-027
101	Progetto esecutivo e controllo del tetto GI Neven	–	20.000,00	–	–	–	–		
102	Museo (sistemazione degli interni)	–	70.000,00	–	–	–	–		4-027
103	Parafulmine per gli impianti di destinazione pubblica	–	40.347,13	–	–	–	–		4-027
104	Acquisto e installazione della attrezzature Campo da gioco Valpereri	E-MV-5/2013 (UOGO)	125.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	I semestre	2013		4-030
105	Acquisto e installazione dell'attrezzatura Campo da giochi Stanga	E-MV-5/2013 (UOGO)	125.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	I semestre	2013		4-030

106	Zona imprenditoriale II fase Gripoli- costruzione I fase	E-MV- 3/2013 (UOGO)	775.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	I semestre	2013	4-037
107	Controllo - Zona imprenditoriale II fase Gripoli	–	25.000,00	–	–	–	–	–
108	Marciapiede Stanga - Fasana	E-MV- 11/2013 (UOGO)	110.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	II semestre	2013	4-038
109	Costruzione di parte del marciapiede e della pista ciclabile con l'illuminazione pubblica Villas Rubin – Valbruna a Rovinj – Rovigno – I fase, dall'abitato Valbruna 2 nord fino a Valbruna 2 sud	E-MV- 1/2013 (UOGO)	455.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	I semestre	2013	4-039
110	Scarico delle acque piovane Monfiorenzo II fase	–	70.000,00	–	–	–	–	4-040
111	Scarico delle acque piovane Valpereri	E-MV- 2/2013 (UOGO)	305.000,00	Procedura aperta	Contratto di appalto pubblico	I semestre	2013	4-041
112	Palestra scolastica Ginnasio - lavori di verniciatura	–	59.200,00	–	–	–	–	4-036
113	Palestra scolastica Ginnasio - lavori di recinzione	–	35.000,00	–	–	–	–	4-036
114	Palestra sportiva Ginnasio - fabbricazione e montaggio delle serrature in alluminio	–	28.000,00	–	–	–	–	4-036

SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI

115	Studi di parcellazione	–	70.000,00	–	–	–	–	5-007
116	Studi di picchettamento delle costruzioni e picchettamento delle stesse	–	65.700,00	–	–	–	–	5-007
117	Studi geodetici per la registrazione di cambiamenti nel catasto	–	34.649,85	–	–	–	–	5-007
118	Studi di parcellazione e servizi simili	–	53.350,15	–	–	Contrattato nel 2010; 2011 e 2012	–	5-007
119	Particolari basi geodetiche	–	70.000,00	–	–	–	–	5-009
120	Rilevamenti geodetici	–	45.250,00	–	–	–	–	5-009
121	Identificazione, definizione e rinnovo dei confini	–	20.000,00	–	–	–	–	5-009
122	Identificazione degli immobili	–	20.000,00	–	–	–	–	5-009
123	Servizi geodetico catastali	–	44.750,00	–	–	Contrattato nel 2010; 2011 e 2012	–	5-009
124	Servizi di consulenza - prezzo di mercato degli immobili	–	42.120,00	–	–	–	–	5-010

SEZIONE AMMINISTRATIVA PER GLI AFFARI COMUNALI E GENERALI

125	Servizi di consulenza	–	50.000,00	–	–	–	–	6-007
126	Servizi di controllo tecnico	–	20.000,00	–	–	–	–	6-007
127	Fornitura di energia elettrica – illuminazione pubblica	E-VV- 1/11 KD- OP	890.000,00	Procedimento aperto	Accordo di massima - contratto firmato nel 2011	–	36 mesi	6-013

128	Servizio di custodia degli animali	–	136.000,00	In trattativa senza precedente pubblicazione	Contratto sull'appalto pubblico	II trimestre	1 anno	6-065
129	Servizi di veterinario	–	44.000,00	–	–	–	–	6-069
130	Disinfestazione e derattizzazione	–	68.000,00	–	–	–	–	6-070
131	Servizi di sicurezza e ordine	–	69.500,00	–	–	–	–	0-082
132	Acquisto di pietre	–	20.000,00	–	–	–	–	6-105
133	Riparazione delle superfici asfaltate	–	40.000,00	–	–	–	–	6-096
134	Segnaletica stradale verticale	–	56.000,00	–	–	–	–	6-127

SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI SOCIALI

135	Pacchi dono per bambini di età prescolare		62.000,00					7-038
136	Pacchi dono per bambini di età scolare		50.000,00					7-038
137	Trasporto di alunni delle scuole elementari	E -MV 1/13 DD	380.000,00	Procedimento aperto	Contratto sull'appalto pubblico	III trimestre	fino al 15/06/2014	7-107
138	Noleggio del palcoscenico per le attività culturali		32.000,00					
139	Piano delle misure di sanità		40.000,00					7-277
140	Energia-gasolio per le scuole elementari	E -MV 2/13 DD	884.000,00	Procedimento aperto	Accordo di massima per 2 anni	III trimestre	fino al 01/09/2015	7-049 7-066 7-085
141	Organizzazione Rovinj Music festival 2013		56.000,00					7-153
142	Organizzazione dell'Estate culturale 2013		70.000,00					7-153
143	Allestimento dello spazio del Cluba dei pensionati di Villa di Rovigno		48.000,00					7-349

II

La procedura d'appalto pubblico inizia con l'invio degli inviti alla licitazione nel Bollettino elettronico dell'appalto pubblico o con l'invio degli inviti alla trattazione ai sensi dell'articolo 23 della Legge sull'appalto pubblico („G.U.“ n. 90/11).

III

L'acquisto di merci, lavori e servizi il cui valore stimato non supera 70.000,00 kn può essere effettuato con la procedura d'appalto pubblico. Nel caso in cui per gli acquisti fino all'importo di cui al comma 1 non venga attuato l'appalto pubblico, l'ordine viene firmato dal Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno o da altra persona delegata dal Sindaco. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono compresi di IVA (PDV):

IV

Il presente Piano entra in vigore il giorno della sua approvazione e verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno e sul sito internet della Città www.rovinj.hr

CLASSE: 023-01/13-01/09

NUMPROT: 2171-01-02-13-5

A Rovigno, 28 gennaio 2013

Il sindaco

Giovanni Sponza